

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 36° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 125
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 129
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 137
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 143
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 145
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 150
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 155
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 161
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 164
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 168
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 177
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 184

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 198
-------------------------------	-----------------

**Organismi bicamerali**

Belice .....	<i>Pag.</i> 203
--------------	-----------------

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 205
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 211
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	» 213
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 214
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 215

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i> 216
--------------------	-----------------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**38<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1381) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento, che disciplina la facoltà di accedere al tempo parziale per il personale che possiede i requisiti di età e di contribuzione per il pensionamento di anzianità, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale. L'obiettivo è quello di ridurre l'area del lavoro nero, secondo una normativa organica disposta negli atti legislativi collegati alla legge finanziaria. Richiama inoltre l'attenzione sul divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione, proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PINGGERA sostiene che per i lavoratori autonomi è previsto, al comma 5 dell'articolo 1, un trattamento differenziato che presenta qualche dubbio di costituzionalità rispetto ai lavoratori dipendenti, per quanto l'obiezione possa essere forse superata perchè i meccanismi sono in parte analoghi. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ed il PRESIDENTE sottolineano però come si tratti di situazioni diverse.

Il sottosegretario PIZZINATO pone in evidenza i benefici finanziari che derivano per gli istituti previdenziali ed anche quelli di carattere professionale, in considerazione del trattenimento in attività, seppur a tempo parziale, del personale più esperto.

Il senatore ROTELLI sollecita alcuni chiarimenti in merito agli effetti finanziari del provvedimento a carico degli enti previdenziali. Risponde il sottosegretario PIZZINATO confermando la sussistenza dei benefici indicati, anche di carattere occupazionale, in linea con gli obiettivi assunti dal Governo nella manovra economica. Il *part time* può interessare larghe fasce di lavoratori che hanno iniziato in giovane età l'attività e che, allo stato della normativa, tendono a proseguire rapporti di natura sommersa.

Il senatore ROTELLI riconosce la rilevanza della disciplina così introdotta per il mercato del lavoro, ma critica l'adozione di essa mediante decreto-legge. Chiede altresì se tali innovazioni siano applicabili anche al pubblico impiego.

Il PRESIDENTE fa presente che il provvedimento si applica anche al personale pubblico e chiarisce che l'urgenza è legata all'esigenza di una sua immediata entrata in vigore.

Anche il senatore MARCHETTI esprime delle perplessità per l'emanazione del decreto-legge.

La Commissione quindi, a maggioranza, riconosce la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

**(1380) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, richiamando preliminarmente l'istituto del collocamento in ausiliaria, di cui fruisce il personale militare e che il decreto-legge tende a circoscrivere nell'intento di contenere la spesa previdenziale. Raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI chiede qualche chiarimento, sostenendo che tale normativa doveva forse essere inserita nella stessa legge di riforma pensionistica.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che il collocamento in ausiliaria rappresenta una facoltà risalente nel tempo. Anche il presidente VILLONE rileva che il provvedimento riduce la portata di un privilegio, senza incidere sulle linee fondamentali della riforma pensionistica.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**39ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VILLONE avverte che, per accordi intervenuti con i rappresentanti del Governo, l'esame del disegno di legge proseguirà nella seduta pomeridiana prevista per martedì 8 ottobre.

Prende atto la Commissione.

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 1º ottobre.

Il presidente VILLONE avverte che i disegni di legge nn. 1034 e 1214 sono stati formalmente dichiarati collegati al disegno di legge finanziaria.

Il senatore ROTELLI esprime il proprio apprezzamento per la costante presenza ai lavori della Commissione del ministro Bassanini.

Il MINISTRO ringrazia, ritenendo tuttavia di adempiere ad un proprio preciso dovere.

Il senatore SPERONI illustra gli emendamenti 2.0.1, rivolto a migliorare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, e 3.0.4 diretto a semplificare il documento di identità personale. Ritiene poi di non dover illustrare altri emendamenti a contenuto prevalentemente tecnico, riferiti ai primi cinque articoli del disegno di legge.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 6.2, sostenendo che si tratta di competenze che è opportuno conservare al consiglio comunale. Sullo stesso argomento il senatore PIERONI illustra l'emendamento 6.1, il senatore BESOSTRI l'emendamento 6.3, e la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO l'emendamento 6.5. Ancora il senatore BESOSTRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.4 e la senatrice FUMAGALLI CARULLI l'emendamento 6.7. Il senatore SPERONI illustra a sua volta gli emendamenti 6.8 e 6.0.1, rivolti ad incrementare l'autonomia comunale.

Il presidente VILLONE propone quindi di accantonare l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, trattandosi di materia connessa al contenuto di un disegno di legge di conversione, in corso di trattazione dinnanzi alla Commissione.

La Commissione consente.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 7.0.1, che introduce un segno distintivo per i comuni.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.40, mentre il senatore BESOSTRI illustra brevemente gli emendamenti 8.4 e 8.5. Il senatore MARCHETTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.2, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.3. Il senatore SCHIFANI illustra gli emendamenti 8.31, 8.30, 8.25 e 8.35. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra gli emendamenti 8.17 e 8.18. I rispettivi presentatori rinunciano invece ad illustrare gli emendamenti 8.43, 8.24, 8.51, 8.6, 8.7, 8.50, 8.13, 8.34, 8.14, 8.33, 8.36, 8.32, 8.44, 8.45 e 8.47. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti 8.15 e 8.16.

Il senatore SPERONI dà conto quindi dell'emendamento 8.0.1, rivolto a superare la vigente disciplina in materia di tesoreria unica, la quale penalizza i comuni meglio amministrati.

La senatrice DENTAMARO si sofferma quindi sui propri emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4, a carattere prevalentemente formale, all'articolo 5, sulla motivazione degli atti di controllo; in quest'ultimo caso si tende altresì a circoscrivere i vizi sanabili con una nuova deliberazione del consiglio. Illustra inoltre le proposte emendative all'articolo 6 ed aggiuntive di ulteriori articoli all'articolo 7. In particolare va superata l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore, viene introdotta l'aspettativa per i consiglieri comunali dei comuni maggiori e stabilita l'indennità dei consiglieri e dei presidenti circoscrizionali.

Passando all'esame dell'articolo 9, il presidente VILLONE ricorda che la Commissione potrà valutare, appena essa sarà investita dell'esame del disegno di legge di riforma organica della legge n.142 del 1990, di prossima presentazione da parte del Governo, la migliore collocazione di alcune norme che si riferiscono a questa materia.

Il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 9.7, al quale aggiunge la propria firma, in quanto la sua parte politica non condivide

l'impostazione seguita dal Governo e si riserva di presentare iniziative alternative. Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 9.37, nel quale si promuove una scelta netta per far sì che il segretario comunale sia un dipendente dell'ente amministrato. Ritira invece l'emendamento 9.79.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 9.4, diretto a precisare i poteri dei segretari comunali. La senatrice DENTAMARO illustra quindi gli emendamenti 9.71 e 9.72, connessi alle proposte emendative da lei presentate all'articolo 8. I proponenti rinunciano quindi ad illustrare gli emendamenti 9.33, 9.52., 9.51, 9.2, 9.50, 9.49, 9.64, 9.88, 9.29, 9.48 e 9.30.

Il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento 9.47, che reca alcune garanzie di stato giuridico per i segretari comunali. Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell'emendamento 9.5, il quale rende tipici alcuni casi di revoca dei segretari comunali. Rileva quindi l'opportunità che la scelta di questa figura sia rimessa al consiglio comunale allo scopo di coinvolgere anche le minoranze, in quanto questa è garante della correttezza di tutta l'azione amministrativa dell'ente. Rivolto al rappresentante del Governo domanda di sapere chi dovrà esercitare le funzioni di segretario comunale, a seguito dell'approvazione delle norme in trattazione, nel corso della gestione commissariale.

Il senatore SCHIFANI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.70 e 9.69. Altrettanto fanno i rispettivi proponenti relativamente agli emendamenti 9.21, 9.59, 9.80, 9.57, 9.56, 9.55 e 9.46. Il senatore SPERONI, quanto al proprio emendamento 9.86, critica la previsione di un albo per i segretari comunali contenuta nel disegno di legge.

Il senatore ROTELLI, rivolto al Presidente, chiede che i commissari si limitino ad illustrare gli emendamenti senza svolgere considerazioni di carattere generale e comunque non direttamente attinenti al tema in discussione. Il PRESIDENTE consente con quanto sostenuto, per quanto riconosca di non poter limitare il diritto di espressione dei parlamentari.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si sofferma quindi sull'emendamento 9.10, che tende ad armonizzare questa disciplina con quella generale. Il senatore MAGGIORE illustra gli emendamenti 9.61, 9.62 e 9.68, mentre si danno per illustrati gli emendamenti 9.16 ed i successivi emendamenti presentati all'articolo, ad esclusione degli emendamenti 9.40 e 9.41, sui quali si sofferma il senatore MAGGIORE. Anche la senatrice DENTAMARO dà conto dell'emendamento 9.73, connesso alla prevista soppressione della figura del *city manager*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che è necessario, tenuto conto della complessità dei disegni di legge nn. 1034 e 1124, tenere la seduta notturna prevista per la odierna giornata e prolungare l'orario consueto della

seduta convocata per la giornata successiva, che avrà inizio alla ore 14,30. Per la settimana seguente poi occorrerà disporre una convocazione della Commissione per la mattinata di martedì 8 ottobre, tenendo seduta in tutti gli spazi consentiti dai lavori dell'Assemblea e comunque anche in ore notturne; la Commissione dovrà altresì riunirsi prevedibilmente anche venerdì 11 ottobre. Egli si rende conto della gravosità dell'impegno richiesto ai commissari, ma non vede alternative per definire i disegni di legge stessi entro la prima metà di novembre.

Il ministro BASSANINI conferma che il Governo si accinge a presentare al Senato un disegno di legge di riforma organica della legge n. 142 del 1990, iniziativa anch'essa qualificata come collegata alla legge finanziaria. Rileva poi di aver in qualche caso riscontrato delle dissonanze tra la posizione di alcune forze politiche ed il contenuto degli emendamenti presentati, rilievo dal quale non va forse esente lo stesso Governo. Invita quindi a svolgere a questo proposito una verifica che può agevolare l'ulteriore corso dei lavori.

Il senatore LISI esprime la sua totale contrarietà alla proposta di calendario formulata dal Presidente, sostenendo in particolare l'esigenza di mantenere libero da attività parlamentare il venerdì e di evitare in ogni caso le sedute notturne, da lui giudicate poco proficue. A questo riguardo invita a considerare le difficoltà dei senatori fuori sede e non ritiene poi di poter accogliere l'invito rivolto dal Ministro, dovendo semmai l'esecutivo tenere un atteggiamento di maggior coerenza.

Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI manifesta il proprio dissenso sulla proposta di calendario e si associa alle considerazioni del senatore Lisi all'indirizzo del Governo, sostenendo la piena autonomia di iniziativa di ciascuna forza politica. Non esclude di poter valutare l'opportunità di riferire al disegno di legge di riforma della legge n. 142 molte delle proposte di emendamento presentate, ma occorre innanzitutto disporre di tale testo. Ribadisce pertanto la propria contrarietà ad una accelerazione dei lavori.

Il presidente VILLONE fa presente che comunque le eventuali connessioni non riguardano i primi articoli del disegno di legge n. 1034.

Il senatore SPERONI sostiene l'inopportunità di forzare i tempi di esame, mentre informalmente potrebbero essere tenute riunioni ristrette, ma utili, anche in concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Rappresenta poi le sue difficoltà a presenziare alle eventuali riunioni di venerdì 11 ottobre a causa di impegni assunti precedentemente in sede comunitaria.

Il senatore PIERONI esprime la propria sorpresa per le riserve espresse da alcuni commissari, dal momento che non erano stati finora manifestati contrasti politici sull'argomento in discussione. Dichiarata tuttavia la propria perplessità in merito alle indicate sedute di venerdì 11, suggerendo di assumere una decisione al riguardo nel seguito dei lavori.



Il senatore ROTELLI premette che l'opposizione ha finora tenuto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo; rappresenta inoltre le difficoltà obiettive che sono di ostacolo alle sedute nella giornata di venerdì, invitando a concentrare piuttosto l'attività nella parte restante della settimana parlamentare. Nota infine che alcune contraddizioni sono ravvisabili negli stessi emendamenti presentati dal Governo, conseguenza forse del carattere sporadico delle modificazioni apportate alla legge n. 142 del 1990.

Il senatore PELLEGRINO ricorda che le iniziative in esame sono circondate da vaste attese e che esse siano sostanzialmente condivise da tutte le forze politiche, per quanto possa essere differente l'intensità del decentramento auspicato da costoro. Aderisce pienamente alla proposta formulata dal Presidente, fermo restando che il ritmo dei lavori potrà essere adeguato alla loro produttività. Esclude comunque la volontà di pervenire ad una contrapposizione tra la maggioranza e l'opposizione.

Il senatore ANDREOLLI si dice consapevole dell'esigenza di concentrare l'attività e di fissare preventivamente la data di conclusione dell'esame.

Il senatore MARCHETTI assicura la partecipazione della sua parte politica all'intenso impegno richiesto dall'approvazione dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria, auspicando che per l'esame del disegno di legge di riforma della legge n. 142 l'urgenza sia meno pressante.

Il PRESIDENTE torna quindi a ribadire la necessità di definire presso il Senato entro la metà del mese di novembre l'esame dei tre disegni di legge collegati. Egli non esclude comunque che una parte delle norme contenute nel disegno di legge n. 1034 e dei connessi emendamenti possano essere riferiti all'iniziativa, preannunciata dal Governo, di riforma della disciplina delle autonomie locali, ma era suo compito rappresentare ai componenti la Commissione l'esigenza di intensificare il ritmo delle sedute.

Il senatore SPERONI sollecita un chiarimento in merito alla dichiarazione relativa ai disegni di legge collegati. Risponde il PRESIDENTE, avvertendo che tale qualificazione discende dalle risoluzioni parlamentari approvate in relazione al Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il senatore BESOSTRI sostiene che va dato atto al Governo di non avere adottato nella materia iniziative d'urgenza. Osserva di aver presentato a sua volta alcuni emendamenti ed il Governo ha già dimostrato di averne recepito lo spirito.

Il senatore SCHIFANI chiede di differire di alcuni giorni il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1124, tenuto conto che la Commissione 7ª non ha ancora espresso il proprio parere.

Il presidente VILLONE assicura che, relativamente all'articolo 15 di tale progetto, il termine potrà essere senz'altro differito, mantenendolo invece per gli emendamenti relativi alle altre norme del disegno di legge considerato.

La Commissione quindi, a maggioranza, accoglie la proposta di calendario formulata dal Presidente.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 ottobre, avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 17.*

**40ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01ª, 0020°)

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Rotelli gli ha preannunciato l'assenza dei Commissari appartenenti ai Gruppi di Alleanza nazionale, Federazione cristiano democratica - CCD, Cristiani democratici uniti e Forza Italia, in segno di protesta per il calendario dei lavori da lui proposto, e accolto a maggioranza dalla Commissione, al termine della seduta pomeridiana. Precisa che l'intensificazione dei lavori non ha assolutamente lo scopo di comprimere la discussione, ma semmai di assicurare il necessario approfondimento delle molteplici e complesse questioni comprese nella trattazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e assegnati alla Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

Il presidente VILLONE avverte che gli altri emendamenti all'articolo 10, in assenza dei proponenti, si considerano illustrati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 11.1.

Il PRESIDENTE considera illustrato l'emendamento 11.0.1, in assenza del proponente.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 12.8, rammentando che le disposizioni da lui proposte erano state approvate dal Senato, con il consenso del Governo, nel corso della precedente Legislatura. Motiva quindi tali disposizioni, rivolte ad escludere il principio di responsabilità solidale e ad assicurare una misura di equità. Il ministro BASSANINI domanda se con gli emendamenti 12.8 e 12.4 si intenda mantenere anche la responsabilità per colpa lieve. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene opportuno mantenere anche tale forma di responsabilità. Il senatore PELLEGRINO rileva che con l'emendamento 12.8 non sarebbe previsto l'opportuno meccanismo di compensazione disposto nel disegno di legge. Il ministro BASSANINI, a tale riguardo ritiene che l'emendamento 12.8 potrebbe opportunamente integrare il testo dell'articolo 12, piuttosto che sostituirlo.

Il senatore BESOSTRI, quindi, illustra l'emendamento 12.2, diretto a limitare la responsabilità degli eredi e a chiarire la responsabilità per le dichiarazioni assunte in sede collegiale. Il ministro BASSANINI ritiene che l'emendamento appena illustrato, così come l'emendamento 12.8 e gli emendamenti 12.6 e 12.3, potrebbe concorrere ad una riformulazione del testo, verso la quale manifesta la disponibilità del Governo. Il relatore VILLONE si riserva di elaborare, in base agli emendamenti illustrati, un nuovo testo dell'articolo 12, comma 1. In proposito, il senatore PINGGERA, ritiene opportuno escludere la responsabilità per colpa lieve. Il senatore LUBRANO DI RICCO, dichiaratosi infine d'accordo anche su tale conclusione, passa ad illustrare l'emendamento 12.7.

Il PRESIDENTE, quindi, precisa che gli altri emendamenti all'articolo 12, così come quelli agli articoli 12 e 14, si intendono illustrati.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 15.3, considerandosi illustrati gli altri emendamenti all'articolo 15.

Il senatore BESOSTRI, quindi, illustra l'emendamento 16.1, mentre gli altri emendamenti all'articolo 16 e quelli agli articoli 17 e 18 si considerano illustrati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 19.2, considerandosi illustrato l'emendamento 19.1.

Il senatore PINGGERA motiva l'emendamento 20.8, in ragione della competenza delle province autonome di Trento e Bolzano nella tutela dei beni culturali e ambientali. Consente il ministro BASSANINI.

Considerati illustrati gli altri emendamenti all'articolo 20, il senatore MARCHETTI invita la Commissione a considerare con particolare attenzione il parere della Commissione difesa sul medesimo articolo.

Il senatore BESOSTRI, quindi, illustra l'emendamento 21.2 mentre gli altri emendamenti all'articolo 21 e quelli all'articolo 22 e 23 si considerano illustrati.

Il senatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 24.3 e 24.4, che riguardano questioni trattate anche nel nuovo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, concernente l'ordinamento delle autonomie locali.

Considerati illustrati gli altri emendamenti all'articolo 24, il senatore BESOSTRI motiva l'emendamento 25.1, diretto ad assicurare le garanzie minime del procedimento. Illustra inoltre l'emendamento 27.1, sul quale intervengono anche il presidente VILLONE, il ministro BASSANINI e il senatore MARCHETTI.

Considerati illustrati gli altri emendamenti all'articolo 27, il senatore MARCHETTI illustra gli emendamenti 28.2 e 28.3, mentre il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 28.1, sul quale si dichiarano perplessi sia il ministro BASSANINI che il senatore PINGGERA e il presidente VILLONE. Gli altri emendamenti all'articolo 28 si considerano illustrati.

Il senatore PINGGERA, infine, illustra l'emendamento 29.2, considerandosi illustrati sia gli emendamenti 29.2 e 29.3 che l'emendamento Tit. 1.

Il presidente VILLONE, quindi, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e precisa che nella seduta convocata per il giorno successivo alle ore 14,30 si procederà alla discussione e alla votazione delle proposte di modifica e degli articoli, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio. Successivamente si potrà avviare l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1124.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 14,30, è integrato in sede consultiva con l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, dei disegni di legge n. 1399, 1400 e 1401 recanti conversione in legge dei decreti-legge, reiterati dal Governo, rispettivamente in materia di lavori socialmente utili, organico dei Vigili del fuoco e ricostruzione post-remoto.

*La seduta termina alle ore 22,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034****Art. 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto in fine il seguente comma: "I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri, pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con presidi ospedalieri o dell'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il Comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40"».

**1.3**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente: "Art. 78-bis. - 1. Se la nascita avviene in una struttura ospedaliera situata fuori del comune di residenza della madre, nella dichiarazione può essere indicato come luogo di nascita il comune di residenza della madre.

2. In tale caso la dichiarazione può essere fatta congiuntamente dal padre e dalla madre, ovvero dai loro procuratori speciali"».

**1.6**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 13 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Gli ufficiali di Stato civile sono soggetti soltanto alla legge o alle disposizioni specifiche in essa previste"».

**1.7**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 15 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. I moduli dei registri dello Stato civile sono determinati con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Per le attività concernenti lo Stato civile il Ministro si avvale del personale di ruolo assegnatogli. Sono soppresse le competenze del Ministero di grazia e giustizia"».

**1.8**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*

«1-bis. L'articolo 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. I registri dello Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente. In caso di sottrazione o distruzione fa fede la copia informatizzata o quella dell'anagrafe della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228"».

**1.9**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 20 - 1. All'inizio di ogni anno solare il Sindaco, quale ufficiale di Stato civile, certifica per ciascun registro di cui all'articolo 14 della presente legge, il numero di fogli che lo compongono, nella prima pagina dello stesso. Allo stesso modo si procede qualora si renda necessario un registro suppletivo per gli atti da iscrivere entro il 31 dicembre.

1-ter. L'articolo 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è abrogato.

1-quater. L'articolo 5 della legge 23 marzo 1956, n. 182 è abrogato"».

**1.10**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 23 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il registro di Stato civile non può essere sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'ufficiale di Stato civile rilascia alla stessa autorità giudiziaria gli atti relativi al momento della richiesta"».

**1.11**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 24 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la parola " Pretore " è sostituita dalla seguente: " Sindaco ", e le parole: " con una riga di inchiostro " sono soppresse».

**1.12**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 26 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: " Ministero per la grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali "».

**1.13**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 30 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: " Art. 30 - 1. La trascrizione degli atti nei registri di Stato civile è consentita a richiesta dei dichiaranti, ove la legge lo preveda, o a richiesta dell'autorità giudiziaria. In ogni caso l'Ufficiale di Stato civile fa menzione della persona o dell'autorità giudiziaria richiedente "».

**1.14**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: " Art. 39 - 1. In caso di distruzione dei registri di Stato civile, in conseguenza di eventi calamitosi, l'autorità di protezione civile, nomina uno o più soggetti fra gli amministratori in carica e i funzionari comunali in ruolo per la ricostituzione degli atti della comunità.

2. A tal fine tengono luogo le copie integrali degli atti di Stato civile, i certificati anagrafici, i dati risultanti dai documenti di riconoscimento rilasciati delle pubbliche amministrazioni che siano rimasti in possesso degli interessati.

3. I dati di cui al comma 2 non soggetti a modificazioni vanno a costituire l'anagrafe della popolazione, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. I dati soggetti a modificazione di cui al comma 2 sono ammessi per la ricostituzione dell'anagrafe della popolazione, anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. In mancanza della documentazione di cui ai commi 3 e 4 è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà di cui all'articolo 4



della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ai fini dell'iscrizione nei registri di Stato civile.

6. Le dichiarazioni rese in base al comma 5 fanno fede fino a prova contraria, per effetto di sentenza giudiziale. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

**1.15**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 42 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 42. - 1. Gli atti relativi allo Stato civile, oltre quanto prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di tetimoni, ove previsto, e di documenti dichiarati dalle parti"».

**1.16**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole da: "a quello dei due registri originali", fino alla fine, sono sostituite con le seguenti parole: "a quello originale"».

**1.17**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: "o il procuratore della repubblica" sono soppresse.

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è soppresso.

1-quater. Il comma 4 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così sostituito: "4. Le spese delle traduzioni sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte è povera, esse sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire"«.

**1.18**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 62 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 62. - 1. L'Ufficiale di Stato civile certifica sull'originale e la copia del decreto di cittadinanza che la persona ha prestato giuramento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ai fini della trascrizione dell'atto nel registro di cittadinanza e relativo inserimento nel fascicolo degli allegati"».

**1.19**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 66 - 1. Nella serie A si trascrivono per intero gli atti di nascita avvenuti nel Comune. Nella serie B si trascrivono gli atti di nascita avvenuti fuori dal Comune di residenza dei dichiaranti ai sensi dell'articolo 70. A margine degli stessi devono essere annotati i provvedimenti e le sentenze dell'autorità giudiziaria relativi allo stato di filiazione naturale, legittimazione e della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, di cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile e quelli relativi ai cambiamenti di cognome. Sono inoltre annotati i provvedimenti relativi ai minori emessi dal tribunale per i minorenni e i processi verbali relativi alla consegna di bambini ritrovati di cui all'articolo 75"».

**1.20**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 68 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 68 - 1. In caso di dichiarazione tardiva l'Ufficiale di Stato civile applica nei confronti di chi era tenuto ad effettuarla la sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228"».

**1.21**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A sola richiesta dei genitori la direzione sanitaria provvede alla trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma nel comune di residenza dei genitori stessi. L'ufficiale di Stato civile nella compilazione di nascita applica le norme di cui all'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Ai soli fini anagrafici e del rilascio dei relativi certificati e documenti di identificazione, il soggetto dichiarato figurerà come nato nel comune di residenza dei genitori o della madre. In tutti gli altri casi la dichiarazione di nascita deve essere trasmessa o resa nel comune in cui è avvenuto il parto».

**1.22**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 72, comma 4, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: "Procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Presidente del Tribunale dei minori"».

**1.23**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "1. Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e il cognome, la cittadinanza e la residenza del padre e della madre"».

**1.24**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 75. - 1. L'ufficiale di Stato civile dispone l'iscrizione immediata nel registro di Stato civile dei bambini ritrovati e di cui non si conoscano i genitori in base ad apposito decreto trasmessogli dal Tribunale dei minori, competente alle procedure di adozione speciale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. L'Ufficiale di Stato civile annota il decreto di adozione, il cognome e nome degli adottandi.

3. Nel rilascio dell'estratto dell'atto di nascita deve essere omessa ogni annotazione relativa ai casi di cui al precedente comma"».

**1.25**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 84 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 84. - 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale è fatta davanti all'ufficiale di Stato civile del comune dove è stata trascritta la prima volta, o in quello di residenza della madre se trattasi di nascituro, ed è iscritta nei registri delle nascite.

2. Qualora il figlio nasca in comune diverso da quello di residenza della madre, la dichiarazione di riconoscimento va trascritta nei registri di quest'ultimo, salvo il caso revisto dall'articolo 70"».

**1.26**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 96 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: "l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione ed il luogo della nascita degli sposi, il luogo di loro residenza nell'ultimo anno, il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti, il nome e il cognome delle persone di cui necessario l'assenso al matrimonio, a termini dell'articolo 88 del libro primo del codice civile«, sono sostituite con le seguenti: »luogo e data di nascita e cittadinanza degli sposi, il luogo di loro residenza nell'ultimo anno"».

**1.27**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 97 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sono sostituite dal seguente: "2. Se uno o entrambi gli sposi non sono in condizioni di presentare l'estratto dell'atto di nascita, il documento d'identità tiene luogo dello stesso"».

**1.28**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al punto 1 del comma 1 dell'articolo 126 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sostituire le parole: "l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione", con le seguenti: "la data di nascita, la cittadinanza"».

**1.29**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 130 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "1. Gli sposi che ritengano necessario o conveniente celebrare il matrimonio fuori dal comune ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, devono fare espressa richiesta all'ufficiale di Stato civile. A cura di quest'ultimo in qualità di ufficiale delegante la richiesta è trasmessa all'Ufficiale di stato civile del comune indicato"».

**1.30**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 152 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 152. - 1. Nel caso di morte di straniero, l'Ufficiale di Stato civile spedisce sollecitamente copia autenticata dell'atto di morte all'autorità consolare affinché sia trasmessa al Governo dello stato a cui apparteneva il defunto, purchè nello stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.

2. Se lo straniero non aveva con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'Ufficiale di stato civile informa, in pari tempo, della morte l'autorità consolare affinché ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva"».

**1.32**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: ", a cura del richiedente," sono soppresse».

**1.33**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 172 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: "e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria" sono soppresse».

**1.34**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 194. - 1. I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 100 per cento"».

**1.35**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile rilasciati in bollo sono riconosciuti in tutto il territorio della Repubblica"».

**1.36**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo e sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata».

**1.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 3 sostituire le parole: «in fondo al documento» con le seguenti: «con dichiarazione resa dinanzi ad un dipendente dell'amministrazione presso la quale viene prodotto il certificato».*

**1.2**

SCHIFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra. Alle minori entrate, determinate in lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**1.5**

SPERONI, PREIONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La pubblica amministrazione attiva, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di testi o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici. A partire dalla legge finanziaria per il 1998 vengono stanziati fondi per la diffusione dei supporti telematici».

**1.4**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130».

**1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La semplificazione delle procedure amministrative a favore degli utenti e dei cittadini, visti come obiettivo centrale dell'azione ammini-

strativa, è assunta come finalità generale della Pubblica amministrazione.

2. Il processo di semplificazione amministrativa viene realizzato coordinando gli investimenti per tecnologia e formazione del personale in base ai progetti di semplificazione di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni pubbliche entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di semplificazione delle norme regolamentari e procedurali interne riferite in particolar modo alla semplificazione degli adempimenti degli utenti.

4. Nel piano di cui al comma 3, predisposto eventualmente con la collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca, vengono indicati:

a) i settori prioritari in cui può essere operata la semplificazione normativa;

b) gli incentivi per il personale che partecipa al progetto di semplificazione;

c) i vincoli legislativi da rimuovere;

d) i risparmi o i benefici che si possono ottenere in tema di snellimento dei processi, di rapidità delle decisioni, di risparmio di personale;

e) i supporti informatici, telematici, e/o tecnologici adottabili per rendere più efficienti, più rapide o meno costose le procedure;

f) il termine del progetto e i tempi intermedi di attuazione delle varie fasi delle singole amministrazioni;

#### 1.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. È istituito presso il Ministero della funzione pubblica una commissione di coordinamento della semplificazione amministrativa.

2. La commissione è così composta:

3 esperti di organizzazione pubblica;

3 esperti di legislazione e procedure amministrative;

5 rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori;

5 rappresentanti delle organizzazioni sociali;

5 rappresentanti delle organizzazioni del commercio, industria, artigianato.

3. La commissione

a) esamina i progetti che le amministrazioni pubbliche approvano nell'ambito della loro autonomia e ne effettua il monitoraggio dei risultati intermedi e finali;

b) segnala i progetti più meritevoli di supporto per eventuali finanziamenti aggiuntivi;

- c) raccoglie le osservazioni degli utenti e degli operatori economici sugli obiettivi dei progetti, sulle priorità e sui risultati ottenuti;
- d) segnala i vincoli di legge che vanno eventualmente rimossi per facilitare il processo di semplificazione amministrativa;
- e) raccoglie elementi utili sui costi, sui risparmi, sui risultati dei progetti approvati;
- f) cura la pubblicazione del rapporto annuale sullo stato di realizzazione della semplificazione amministrativa.

4. Ai membri della Commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza.

**1.0.3**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Sono abrogati i seguenti articoli del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: 3 - 5 (limitatamente all'ultimo periodo) - 10 - 17 - 18 - 28 - 29 - 41 - 43 (limitatamente al comma 2) - 46 - 49 - 56 (limitatamente al comma 3) - 67 (limitatamente al comma 3) - 94 (limitatamente al comma 2) - 132 - 139 - 179 - 181 - 182 - 183 - 187».

**1.0.4**

SPERONI, PREIONI

**Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi fino alle parole: «documento di riconoscimento» con i seguenti: «I documenti di riconoscimento in corso di validità hanno valore di certificati relativamente ai dati ivi attestati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, in ogni procedimento o circostanza in cui sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento».*

**2.4**

MAZZUCA POGGIOLINI

**2.7** (Identico all'em. 2.4)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «concessionari» con l'altra: «gestori».*

**2.1**

BESOSTRI, PIERONI



*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di trarre i dati suddetti dal documento di riconoscimento in corso di validità».*

**2.3**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le copie conformi degli atti della pubblica amministrazione sono esenti da bollo».

**2.5**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 3, capoverso, nel secondo periodo, sopprimere la parola: «normale»; nel medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«È fatto divieto alle amministrazioni di cui al presente comma di richiedere atti e certificazioni in possesso o di competenza dell'amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni. Essi sono acquisiti d'ufficio, se l'interessato non li produce spontaneamente».

**2.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fotografie per documenti)*

1. Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali non debbono essere legalizzate se presentate personalmente dagli interessati».

**2.0.1**

SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Rapporti fra pubblica amministrazione ed utenti)*

1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interessati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richiede l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

**2.0.2**

SPERONI

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono abrogati, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 1».

**3.4**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Sono soppressi:

a) l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) l'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1982».

**3.7**

SPERONI

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di ammissione agli impieghi pubblici e ai relativi concorsi, ivi compresi quelli delle regioni, degli enti locali, delle aziende speciali e delle aziende ospedaliere.».*

**3.1**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982».

**3.3**

MAZZUCA POGGIOLINI

**3.8** (Identico all'em. 3.3)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Norme in materia di firme e sottoscrizioni)*

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini».

**3.0.1**

SPERONI

**«Art. 3-ter.**

*(Norme in materia di porto d'armi)*

1. Nell'articolo 68, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "quinquennale".

2. Nell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "gli ufficiali di pubblica sicurezza" sono inerite le parole: "gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'articolo 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali,".

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273, sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale».

**3.0.2**

SPERONI

**«Art. 3-quater.**

*(Norme in materia di passaporti)*

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

**3.0.3**

SPERONI

**«Art. 3-quinquies.**

*(Norme in materia di carte d'identità)*

1. Al termine del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente periodo: "e costituita di un solo foglio di due facciate di dimensioni non superiori a cm. 10 x 7".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza».

**3.0.4** (Nuovo testo)

SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale. L'80 per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

**3.0.5**

SPERONI, PREIONI

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti consiliari, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale la Commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

**4.7**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 è abrogato».

**4.9**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 1. - (Atti fondamentali soggetti a controllo) - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni, esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) regolamenti di competenza del Consiglio regionale;

b) atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea».

**4.14**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, la parola: «regolamentari».*

**4.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, nella lettera a) sostituire le parole: «atti normativi» con le altre: «regolamenti di competenza del consiglio regionale».*

**4.5**

MAZZUCA, POGGIOLINI

**4.16** (Identico all'em. 4.5)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).*

**4.12**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

**4.4**

MARCHETTI

**4.8** (Identico all'em. 4.4)

IL RELATORE

**4.10** (Identico all'em. 4.4)

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

**4.11**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 è così sostituito: "4. La commissione è presieduta dal Commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta da cinque esperti designati dal Consiglio regionale di cui tre scelti tra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative e un avvocato e un commercialista scelti rispettivamente tra avvocati e commercialisti iscritti, da almeno tre anni, agli ordini professionali della regione in cui la commissione è istituita"».

**4.13**

SPERONI, PREIONI

*Sopprimere il comma 3.*

**4.6**

SCHIFANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il difensore civico regionale può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione dello Statuto o in contrasto con atti di programmazione e pianificazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

**4.2** (Nuovo testo) A

BESOSTRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ogni cittadino elettore può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione delle competenze degli organi regionali fissate nello statuto. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sono esenti da bollo».

**4.2** (Nuovo testo) B

BESOSTRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità del presente articolo si provvede con nome di attuazione».

**4.3**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è così sostituito:

“9. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1498 deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta”».

**4.15**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 4-bis.**

*(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)*

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole: “dal sindaco e”, è sostituita con le parole: “un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto”;

b) l'articolo 1, comma 2 è così sostituito: “2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o dal consigliere anziano o da un presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter”;

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole: “nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti”;

d) l'articolo 25, comma 1 è così sostituito: “1. Gli statuti dei comuni e delle province determinano l'incompatibilità fra le cariche di assessore e di consigliere”;

e) nell'articolo 25, sono soppressi i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 agosto 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 31, primo comma, è aggiunta, in fine, la parola: «regionale»;

b) all'articolo 32, nel comma 2, l'alinea è così sostituita: "Le competenze di giunta e consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei comuni e nelle province che non dispongano in merito, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali".

c) l'articolo 33 è così sostituito: "Art. 33. - 1. Le giunte comunali e provinciali sono composte dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici e che non siano in situazione di incompatibilità secondo le norme dello statuto o di legge".

d) l'articolo 37, comma 6 è così sostituito: "6. Prima di assumere le funzioni il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

e) nell'articolo 37, comma 7, le parole: "della Repubblica" sono sostituite con le parole: "del comune".

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 3 è così sostituito: "Art. 3. - (*Indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali e indennità di presenza dei consiglieri*) - 1. Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni.»;

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I lavoratori di cui al primo comma hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o altro funzionario comunale.

Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto»;

c) gli articoli 5 e 6 e le tabelle A) e B), sono soppressi;

d) l'articolo 10, primo comma è così sostituito: "Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti in misura non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il sindaco o per il presidente dell'ente medesimo»;

e) la rubrica dell'articolo 10 è così sostituita: "*(Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali)*".



4. Nelle regioni che non si siano dotate delle leggi previste dal primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato ai sensi del comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264».

**4.0.1**

SPERONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono così sostituiti:

«4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

**4.0.2**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "amministrative" è sostituita con le seguenti: "di coordinamento e di indirizzo generale».

**4.0.3**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi"».

**4.0.4**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "leggi statali e regionali", sono inserite le seguenti: "i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva"».

**4.0.5**

SPERONI, PREIONI

**Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "le leggi regionali" sono sostituite dalle seguenti: "lo statuto e i regolamenti comunali"».

**4.0.6**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della"».

**4.0.7**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "determina" è sostituita con la seguente: "indica"».

**4.0.8**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito: "5. Comuni e province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4"».

**4.0.9**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "stabilisce" è sostituita dalle seguenti: "indica i criteri"».

**4.0.10**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.11**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.12**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“4. A seguito dell'approvazione lo Statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma può essere sospesa”».

**4.0.13**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto” sono soppresse».

**4.0.14**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze” sono sostituite con le seguenti: “salvo quanto espressamente delegato dallo stesso ente ad altri soggetti”».

**4.0.15**

SPERONI, PREIONI

**Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: “Art. 12 - 1. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune”».

**4.0.16**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1, lettera *h*) dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale" sono soppresse».

**4.0.17**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale" sono soppresse».

**4.0.18**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

"2. La provincia, su istanza dei comuni e sulla base dei programmi da essi proposti, promuove e coordina l'attività di associazioni di comuni al fine di promuovere iniziative nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo"».

**4.0.19**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

"3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi per presa d'atto alla Regione ed ai comuni al fine di accertarne la conformità dei piani di sviluppo comunali"».

**4.0.20**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.21**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

«6. Dopo l'accettazione della proposta di piano di coordinamento da parte della maggioranza dei comuni del territorio, gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali».

**4.0.22**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

«2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, ricomprendendo i comuni che hanno chiesto di aderirvi».

**4.0.23**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

«2. Le funzioni dell'area metropolitana, comprese quelle elettorali, sono determinate da uno statuto approvato dai consigli comunali aderenti. Ogni conserva facoltà di recedere con le stesse modalità».

**4.0.24**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "La legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Lo statuto approvato dai comuni aderenti"».

**4.0.25**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

«2. In forza dello statuto possono essere attribuite direttamente alla città metropolitana, le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti».

**4.0.26**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

«2. Lo statuto regola i rapporti contabili fra i comuni aderenti e la città metropolitana per i servizi ad essa attribuiti, fermo restando il principio di autonomia impositiva in capo ai singoli comuni».

**4.0.27**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato».

**4.0.28**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato».

**4.0.29**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.30**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.31**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.32**

SPERONI, PREIONI



**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le parole: "ciascuno con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti" sono soppresse.

2. Il comma 2, dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

**4.0.33**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "assoluta" è soppressa».

**4.0.34**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.35**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.36**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.37**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

«Art. 28. - 1. Con legge regionale possono essere istituite, ad istanza dei comuni interessati comunità montane allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati.

2. L'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato».

**4.0.38**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso.

2. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunto il seguente:

“7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano”».

**4.0.39**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

«5-bis. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro novanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il presidente della provincia o della regione ai sensi dell'articolo 48”».

**4.0.40**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.41**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.42**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.43**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono soppresses le parole: "previa comunicazione al prefetto"».

**4.0.44**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“7. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al presente articolo, vi provvede il presidente della provincia o un suo delegato per l'adempimento delle funzioni stesse”.

2. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.45**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, provvede, su istanza degli interessati, il Presidente della Provincia”».

**4.0.46**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito: “I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della provincia qualora si accertino le seguenti circostanze”».

**4.0.47**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “l'organo regionale di controllo” sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Provincia”.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 39, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

**4.0.48**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: “Ministro” è sostituita con le seguenti: “presidente della provincia”».

**4.0.49**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

«6-bis. A cura del presidente della provincia ed a spese dell'amministrazione comunale il provvedimento di scioglimento è reso noto con i mezzi di informazione idonei».

**4.0.50**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**4.0.51**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“Art. 40. - 1. Il presidente della Giunta regionale rimuove gli amministratori locali di cui alla presente legge, qualora a seguito di sentenze passate in giudicato vengano riconosciuti colpevoli di atti contrari alla Costituzione o responsabili per gravi e persistenti violazioni di legge o di gravi perturbative sull'ordine pubblico.

2. Il presidente della Giunta regionale può sospendere gli amministratori di cui alla presente legge qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.

**4.0.52**

SPERONI, PREIONI

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“Art. 41. - 1. L'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, sugli atti dei comuni e province, è esercitato

in via successiva da un comitato regionale di controllo istituito con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di legittimità gli atti di giunta e consiglio, quando con richiesta motivata un terzo dei consiglieri assegnati ai comuni, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. La legge regionale determina il funzionamento, le modalità di elezione le incompatibilità dei comitati regionali di controllo".

2. Gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono abrogati».

**4.0.53**

SPERONI, PREIONI

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“Art. 48. - 1. Qualora i comuni e le province ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge il presidente della provincia per i comuni ed il presidente della regione per le province, assegna agli stessi un congruo termine per provvedere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Trascorso tale termine senza che l'ente diffidato provveda, il presidente della regione o della provincia in base agli statuti e ai regolamenti mette in atto azione di surroga”».

**4.0.54**

SPERONI, PREIONI

#### **Art. 5.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione e le deliberazioni che i consigli e le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre a controllo.

2. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione di servizi pubblici locali nonché le altre deliberazioni, adottate dal consiglio, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 15.000 abi-

tanti, presenti richieista scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, con l'indicazione delle illegittimità riscontrate. Con le stesse procedure e modalità i consiglieri possono richiedere il controllo di legittimità delle deliberazioni, adottate dalla giunta, ritenute viziate, con l'indicazione delle illegittimità riscontrate».

**5.37**

BEVILACQUA, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità i bilanci annuali e pluriennali e il rendiconto della gestione».

**5.35**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio».*

**5.1**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio»; nel medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gli atti costitutivi ed i regolamenti delle unioni di comuni».*

**5.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «gli statuti dell'ente».*

**5.28**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «i regolamenti di competenza del consiglio».*

**5.29**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «relative variazioni».*

**5.30**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.*

**5.25**

VILLONE, PELLEGRINO

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono soggette a controllo preventivo di legittimità, mediante richiesta di riesame al Consiglio comunale o provinciale nei termini di cui al comma 4 del successivo articolo 46, le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonché le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio».

**5.23**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2 sostituire la parola: «soggetta» con l'altra: «sottoposte».*

**5.33**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: «le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici».*

**5.31**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» inserire le seguenti: «alle convenzioni previste dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed agli accordi di programma previsti dall'articolo 27 della medesima legge; nel medesimo comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.*

**5.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le deliberazioni di competenza della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, salvo che almeno un consigliere presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione



all'albo pretorio ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio o con lo statuto dell'ente. Nello stesso termine può essere richiesto, da un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni fino a 15.000 abitanti o eletti in una frazione, il controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle sottoelencate materie:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Il controllo si esercita nel limite delle illegittimità denunciate; l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio dall'organo regionale di controllo».

**5.4**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari. L'omessa comunicazione sospende il termine per le richieste di controllo di cui ai commi 2 e 2-bis. La richiesta di controllo è formulata al segretario dell'ente, che deve provvedere all'inoltro al comitato di controllo entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione.».

**5.5**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.».*

**5.17**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli e la giunta intendono di propria iniziativa sottoporre al controllo».

**5.21**

MACERATINI, PASQUALI, LISI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, al primo rigo, dopo la parola: «soggetta» inserire le parole: «o sottoposta».*

**5.36**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «trenta».*

**5.16**

SCHIFANI

**5.20** (Identico all'em. 5.16)

MACERATINI, PASQUALI, LISI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «venti giorni dalla ricezione» con le altre: «trenta giorni dalla data di protocollo della medesima che deve avvenire lo stesso giorno in cui la delibera stessa è stata assunta».*

**5.19**

MACERATINI, LISI, PASQUALI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, al quinto rigo, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «con contestuale motivazione».*

**5.6**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quaranta giorni»; conseguentemente, nel comma 7 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «al primo periodo del comma 1, ovvero entro venti giorni dalla ricezione degli atti di cui al secondo periodo del medesimo comma».*

**5.38**

BEVILACQUA, MAGNALBÒ

*Al comma 2, capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorrenti dalla data di ricezione dell'atto risultante da regolare attestato postale o amministrativo, quest'ultimo risultante da ricevuta timbrata dall'amministrazione».*

**5.15**

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificamente le norme violate»; al comma 4 dello stesso capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «vizi di legittimità» con le altre: «vizi di competenza, forma o procedura». Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**5.39**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificamente le norme violate»; al comma 4 dello stesso capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «vizi di legittimità» con le altre: «vizi di competenza, forma o procedura».*

**5.10**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 3, dopo la parola: «provvedimento» inserire le seguenti: «e la sua comunicazione». Conseguentemente, sostituire la parola: «indica» con l'altra: «indicano».*

**5.7**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 4.*

**5.26**

VILLONE, PELLEGRINO

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Sulle deliberazioni rinviate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, il Consiglio adotta entro trenta giorni, a maggioranza le proprie determinazioni. Decorso inutilmente il predetto termine la deliberazione diventa esecutiva.»

**5.24**

IL GOVERNO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonchè quelle adottate dal consiglio per le quali sia stato richiesto il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 45, comma 2, sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano riscontrati vizi di legittimità».*

**5.39**

MAGNALBÒ, BEVILACQUA

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole «comma 2».*

**5.14**

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti soggette a controllo, ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, e pena di decadenza; la trasmissione delle deliberazioni sottoposte al controllo ha luogo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta al segretario dell'ente».

**5.33**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti, risultante da regolare attestato postale o amministrativo, o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante».*

**5.13**

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 11, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «che diventa immediatamente esecutiva».*

**5.18**

SCHIFANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

**5.9**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 3.*

**5.27**

IL RELATORE

**5.34** (Identico all'em. 5.27)

SPERONI, PREIONI

**5.40** (Identico all'em. 5.27)

MAGNALBÒ, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. L'articolo 47, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente: "2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive il giorno successivo al compimento del periodo di affissione".»

**5.8**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è così sostituito:

"5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa".»

**5.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**6.1**

PIERONI, BORTOLOTTI, PETTINATO

*Al comma 1, lettera a), nel capoverso a), dopo la parola: «speciali», inserire le seguenti: «e delle società previste dall'articolo 23, comma 3, lettera e)»*

**6.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «del personale e».*

**6.5**

D'ALESSANDRO PRISCO

**6.6** (Identico all'em. 6.5)

IL GOVERNO

*Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «eventualmente» con l'altra: «preventivamente».*

**6.9**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio», con le altre: «dei principi e dei criteri preventivamente stabiliti dal consiglio».*

**6.4**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro».*

**6.7**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

**6.8**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dal 1 gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

**6.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 7.**

*Sopprimere il comma 2.*

**7.3**

SCHIFANI

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

«2) dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio, non computandosi le dimissioni presentate per rimuovere possibili cause di incompatibilità od ineleggibilità.»

**7.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

«2) contemporanea cessazione dalla carica della metà più uno dei membri assegnati, non computandosi a tal fine il sindaco e il presidente della provincia. Non si procede allo scioglimento del consiglio in ipotesi di cumulo di cause diverse di cessazione dalla carica.»

**7.5**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali è abrogato».

**7.4**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale.».

**7.0.1**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 25 è così sostituito: «Art. 25. - (Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale). - 1. Non possono far parte

della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

b) all'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei confronti dei consiglieri e presidenti di circoscrizione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, continuano ad applicarsi l'articolo 2, n. 3, e l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

2-ter. Alle indennità previste dalle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1979, n. 632, richiamate nel comma 2-bis, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2-quater. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2-bis si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli eletti nei comuni capoluogo di regione è disposto il collocamento in aspettativa retribuita.»

**7.0.2**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

## **Art. 8.**

*Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro».*

**8.40**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica l'articolo 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni».

**8.21**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni e le province disciplinano con proprio regolamento l'accesso alle qualifiche dirigenziali secondo i seguenti principi:

a) selezione pubblica per titoli;



b) rapporto di lavoro di diritto privato;  
c) licenziamento per giusta causa o per il venir meno del rapporto di fiducia.

**8.41**

RIGO

*Al comma 2, capoverso, nell'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dai regolamenti dell'ente»; nella lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui formazione non abbiano partecipato»; sopprimere la lettera g); aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle dimensioni dell'ente e alle direttive dei suoi organi i dirigenti delegano le proprie funzioni ad altri dipendenti dell'ente, anche in via permanente. Il regolamento del personale stabilisce le forme di pubblicità e di conferimento della delega».*

**8.4**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, nella lettera d), sopprimere le parole: «ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa»; nel medesimo capoverso, sopprimere la lettera f).*

**8.2**

MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, nella lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della contrattazione sindacale»*

**8.8**

MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, lettera f), dopo la parola: «rilascio», inserire la parola: «non»; nella stessa lettera f), sopprimere la parola: «anche».*

**8.52**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: «direttivi» con le altre: «responsabili degli uffici o dei servizi»*

**8.5**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 3, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o, in mancanza, dal segretario comunale».*

**8.42**

RIGO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983».

**8.9**

MARCHETTI

*Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:*

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del Presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definite in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputate al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto».

**8.22**

IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso, premettere le seguenti parole: «Per i casi in cui i comuni non possono far fronte ad esigenze particolari con personale in servizio,»*

**8.31**

SCHIFANI

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole da: «il regolamento» fino a: «i criteri e le» con le seguenti: «il consiglio comunale, nel fissare i criteri generali per la redazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stabilire i criteri e».*

**8.53**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al di fuori della dotazione organica».*

**8.49**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «al di fuori della dotazione organica», con le seguenti: «per la copertura dei posti vacanti in organico».*

**8.54**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assunzione a tempo determinato» fino a : «qualifica da ricoprire» con le altre: «a tempo determinato per dirigenti e funzionari dell'area direttiva, rispettando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire».*

**8.10**

MARCHETTI

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in misura complessivamente» a: «venti unità».*

**8.1**

SPERONI

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del totale» con le altre: «delle singole aree direttive».*

**8.3**

MARCHETTI

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «al mandato del sindaco o del presidente della provincia», con le seguenti: «ad un anno».*

**830**

SCHIFANI

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in carica».*

**8.17**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere stipulati previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'ente».*

**8.11**

MARCHETTI

*Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: «può essere integrato» fino a: «competenze professionali»; dopo la parola: «trattamento economico» inserire la seguente: «è».*

**8.25**

SCHIFANI

*Sopprimere il comma 5.*

**8.12**

MARCHETTI

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «sono conferiti», con le seguenti: «possono essere conferiti in casi eccezionali e con provvedimento motivato».*

**8.35**

SCHIFANI

*Al comma 5, capoverso, al primo rigo, dopo la parola: «conferiti» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».*

**8.23**

IL GOVERNO

*Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».*

**8.18**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 5, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

**8.43**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 5, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «può», inserire le seguenti: «eccezionalmente e con deliberazione motivata».*

**8.24**

SCHIFANI

*Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole: «o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».*

**8.55**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 7, capoverso, sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

*«3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.*

**8.51**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, al quarto rigo, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

**8.6**

ANDREOLLI

**8.7** (Identico all'em. 8.6)

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

**8.27** (Identico all'em. 8.6)

IL GOVERNO

**8.19** (Identico all'em. 8.6)

IL RELATORE

*Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36».*

**8.50**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole da: «delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36» con le altre: «nel rispetto della contrattazione sindacale».*

**8.13**

MARCHETTI

*Al comma 7, capoverso, nel comma 3-ter, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro».*

**8.26**

IL GOVERNO

*Al comma 7, capoverso, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

*«3-quater. Le restanti norme del presente decreto legislativo si applicano ove non vi sia una differente disciplina recata dal regolamento di contabilità dell'ente locale».*

**8.34**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Sopprimere il comma 8.*

**8.14**

MARCHETTI

**8.33** (Identico all'em. 8.14)

MAGGIORE, SCHIFANI

**8.36** (Identico all'em. 8.14)

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**8.56** (Identico all'em. 8.14)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere che sovraintenda alla gestione dell'ente un direttore generale».*

**8.28**

IL GOVERNO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo capoverso, con il seguente: «3. Nei comuni che non abbiano provveduto alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale»*

**8.15**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti».*

*Conseguentemente nel comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione inferiore a 3000 abitanti».*

**8.16**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «in casi di particolare complessità, dimensione e quantità dei servizi erogati».*

**8.32**

SCHIFANI

*Al comma 8, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «Presidente della provincia», inserire le seguenti: «su proposta della giunta».*

**8.44**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 8, capoverso, nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o, qualora il regolamento lo preveda, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato».*

**8.45**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 8, capoverso, sopprimere il comma 3.*

**8.29**

IL GOVERNO

*Al comma 9, capoverso, dopo la parola: «finanziario», inserire le seguenti: «sono pubblicati nell'albo pretorio».*

**8.47**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Dal 1 gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.»

**8.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.7**

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dipendente dell'ente, assunto secondo le norme dell'ente medesimo.»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) Il comma 5 è così sostituito: «5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge».

2. I segretari comunali e provinciali che non optino, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di dipendente di ente locale, cessano allo scadere del termine, dalla carica e dalle funzioni e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno.»

**9.37**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito: "1.I comuni e le province hanno un segretario titolare, con la qualifica di dirigente, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, nonchè delle altre disposizioni vigenti in materia, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione".»

**9.79**

SPERONI, PREIONI



*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole «da 2», con le altre: «da 1».*

*Conseguentemente, nel capoverso, premettere il seguente comma: «1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, iscritto in un albo nazionale, articolato su base regionale».*

**9.87**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'ente, per assicurare e garantire la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale.»*

**9.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'ente, per assicurare la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale.»*

**9.33**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.52** (Identico all'em. 9.33)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo la parola: «provincia», inserire le seguenti: «e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti».*

**9.71**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo le parole: «ordinamento giuridico», inserire le seguenti: «esprimendo motivato parere tecnico amministrativo sugli atti deliberativi e i provvedimenti amministrativi».*

**9.34**

RIGO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;»

*al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con la seguente: «conferitagli».*

**9.27**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;»

**9.51**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui formazione non abbia partecipato».*

**9.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con l'altra: «conferitagli».*

**9.50**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«c-bis) presiede l'ufficio di controllo interno del comune o della provincia;

c-ter) propone al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36;

c-quater) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

**9.49**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) può proporre al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36.

*c-ter*) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

**9.64**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un vicesegretario», con le altre: «uno o più vicesegretari».*

**9.88**

D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, PAROLA, MELE

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del sindaco fra gli iscritti alla sezione nazionale o territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-*bis*, secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal sindaco, su specifiche terne designate dagli organismi maggiormente rappresentativi degli enti locali e della categoria dei segretari. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

**9.29**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.48** (Identico all'em. 9.29)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-*bis*.»*

**9.72**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione».*

**9.89**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli, con meccanismi atti a garantire criteri e procedure di carattere oggettivo, assistite da pubblicità e garanzia di contraddittorio».

**9.30**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario, previo contraddittorio e tenuto conto anche della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, presentato dal funzionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29, può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli».

**9.47**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, con l'indicazione specifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli, con il rispetto di procedure assistite da pubblicità e garanzia del contraddittorio».*

**9.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sopprimere le parole da «qualora» fino a: «ovvero».*

**9.70**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, dopo la parola: «compromesso» inserire le seguenti: «per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli».*

**9.69**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6 primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato»; nel medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione»; nel medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare», nonchè le parole da: «detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi»; nel medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.21**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6 primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato».*

**9.59**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione».*

**9.60**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare» e le parole da: «detratti» fino alla fine del periodo.*

**9.57**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli oneri diretti e riflessi relativi al pagamento al segretario del suddetto trattamento economico tabellare, fanno carico all'ente che ne ha richiesto il collocamento a disposizione o la revoca».*

**9.56**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.55**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 52-bis, comma 5, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'ente, da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

**9.46**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A partire dal 1 gennaio 1997, il segretario comunale o provinciale dipendono esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provinciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale o provinciale un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1 gennaio 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali».

**9.86**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi del», fino a: «comunali e provinciali», con le parole: «ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».*

**9.10**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario regionale iscritto in apposito albo regionale. La regione con propria legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo regionale preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge regionale disciplina inoltre le modalità del concorso degli enti locali, alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1».

**9.26**

RIGO

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso ogni regione, l'albo regionale dei segretari comunali e provinciali nel quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle tabelle A e B allegate al presente articolo. L'albo regionale è articolato in sezioni, nelle quali gli iscritti sono distinti per qualifica e per classe ai sensi delle succitate tabelle A e B. Ciascun segretario può essere iscritto in non più di tre albi regionali e a non più di tre sezioni territoriali dell'albo».

TABELLA A

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

Comuni, classe, popolazione	Denominazione della qualifica dirigenziale
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/B
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe II
Classe III fino a 3.000 abitanti	Segretario comunale

## TABELLA B

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE  
DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Province, classe, popolazione	Qualifica
Classe I/A	Segretario provinciale generale
Città metropolitane e province con popolazione superiore a 400.000 abitanti	di classe I/A
Classe I/B	Segretario provinciale generale
Tutte le altre province	di classe I/B

**9.80**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «amministrato dal consiglio», inserire le seguenti: «presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato».*

**9.63**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, sostituire la parola: «destinati» con l'altra: «designati».*

**9.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani» con le seguenti: «uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'UNCEM», e sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.74**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.75**

SPERONI, PREIONI



*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**9.11**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.61**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'Interno», con le seguenti: «Ministero dell'Interno».*

**9.16**

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le parole: «Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato».*

**9.68**

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.62**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole da: «un rappresentante» fino a: «dell'interno», con le seguenti: «due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie, da un componente designato dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri».*

**9.12**

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE

*Al comma 2, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «due rappresentanti», e sopprimere le parole: «da un componente designato dal Ministero dell'interno».*

**9.76**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 52-bis di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vice segretari comunali e provinciali che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno 5 anni le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».

**9.31**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni anche non continuativi le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».*

**9.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 5 anni le relative funzioni, e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».*

**9.45**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

**9.77**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dirigenti con almeno 5 anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali».*

**9.13**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «Con regolamento da emanarsi», con le seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato uno specifico regolamento»; conseguentemente, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le altre: «che disciplina» e sopprimere il comma 3 dell'articolo.*

**9.38**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» con le seguenti: «dal consiglio di cui al comma 2».*

**9.78**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «da emanarsi», inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».*

**9.43**

MAGGIORE, SCHIFANI

**9.66** (Identico all'em. 9.43)

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» inserire le seguenti: «dei segretari comunali e provinciali»; nel medesimo periodo sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le seguenti: «di idoneità» e le parole: «Il passaggio fra le fasce professionali» con le seguenti: «il passaggio fra le sezioni di idoneità»; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6».*

**9.22**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.53** (Identico all'em. 9.22)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di centoventi giorni successivi alla» con le altre: «dopo il termine di centoventi giorni dalla».*

**9.1**

MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il regolamento dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscono il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.23** (Identico all'em. 9.44 e all'em. 9.65) JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il proprio funzionamento l'albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella della scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi di diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

**9.39** MAGGIORE, SCHIFANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, reca altresì norme transitorie per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche degli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo anche disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.65** (Identico all'em. 9.23) SCHIFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.44** (Identico all'em. 9.23) MAGGIORE, SCHIFANI

*Sopprimere il comma 4.*

**9.14**

IL RELATORE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «che provvederà al suo funzionamento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La scuola dei segretari comunali e provinciali provvede al suo funzionamento utilizzando le quote dei proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, assegnate dal consiglio di gestione dell'albo. L'articolo 13-*quater* della legge 13 marzo 1991, n. 80, è abrogato».*

**9.28**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.42** (Identico all'em. 9.28)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via transitoria,».*

**9.84**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale,» con le seguenti: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare. I segretari idonei nei concorsi alle segreterie generali di seconda classe, nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'interno, sono iscritti nella sezione corrispondente».*

**9.40**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare, i segretari idonei nei corsi alle segreterie generali di seconda classe nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'interno, che sono iscritti nella sezione corrispondente».*

**9.32**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta, i dirigenti e funzionari di cui al comma 4 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Gli iscritti di diritto nell'albo provvisorio entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 52-bis, potranno richiedere l'applicazione degli istituti di mobilità verso altre amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali».*

**9.15**

D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.41**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e determinato nella misura massima del 5 per cento del trattamento economico complessivo del segretario dell'ente da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

**9.24**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**9.73**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.67**

SCHIFANI

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento economico può essere integrato da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».*

**9.85**

SPERONI, PREIONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Per il proprio funzionamento l'Albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

**9.25**

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

## **Art. 10.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle parole: "previa intesa delle province, dei comuni e delle camere di commercio". Al medesimo quarto comma, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni, delle province e delle camere di commercio è espressa, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Unione italiana delle camere di commercio"».

**10.2**

BESOSTRI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rappresentanza negoziale" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni".

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani».

**10.6**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «il comparto delle regioni,» con le seguenti: «il personale delle regioni».*

**10.5**

IL GOVERNO

**10.7** (Identico all'em. 10.5)

SPERONI, PREIONI

**10.9** (Identico all'em. 10.5)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «provinciali e comunali» con le seguenti: «provinciali, comunali e delle camere di commercio», al medesimo comma, sostituire le parole: «dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia» con le seguenti: «dall'Unione delle province d'Italia, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e dall'Unione italiana delle camere di commercio».*

**10.3**

BESOSTRI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «per gli aspetti di interesse regionale» fino a: «Associazione nazionale dei comuni d'Italia» con le seguenti: «per gli aspetti di interesse degli enti del comparto delle autonomie locali, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali, comunali e delle camere di commercio, espressa rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione italiana delle camere di commercio».*

**10.4**

BESOSTRI

**Art. 11.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad integrare» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare».*



*Conseguentemente, dopo il comma, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Governo trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

**11.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni concernenti le aree metropolitane e la suddivisione in Comuni dei Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli)*

1. Sono considerate aree metropolitane i territori comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli ed eventualmente gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. I consigli comunali delle città indicate al comma 1 deliberano, in sostituzione delle circoscrizioni esistenti, ed anche a prescindere dalla adesione di altri comuni alla città metropolitana, la suddivisione del territorio comunale in aree che costituiscono il territorio dei comuni metropolitani compresi nel territorio del comune capoluogo. L'istituzione in nuovi comuni metropolitani avviene in ciascuna Regione conformemente alle procedure in essa vigenti per l'istituzione di nuovi comuni.

3. Con legge regionale, sentiti i Comuni compresi nella Provincia in cui ricade il comune capoluogo, viene delimitata l'area metropolitana facente capo a ciascun comune indicato al comma 1 e vengono ripartite le funzioni amministrative tra i comuni compresi nell'area metropolitana, e le funzioni spettanti alla città metropolitana, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. I pareri espressi dai Comuni in riferimento alla legge regionale di cui al comma 3 costituiscono anche atti di iniziativa comunale ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione per la eventuale costituzione di nuove province.

5. Il territorio della città metropolitana, anche se coincidente con il solo territorio del comune capoluogo, costituisce, agli effetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, territorio provinciale, sì che alla città metropolitana spettano anche tutte le funzioni attribuibili o delegabili alla provincia».

**11.0.1**

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

**Art. 12.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel caso di deliberazioni collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

2. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà. La detta norma si applica anche ai giudizi in corso».

**12.8**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere dalle parole: «e limitata», alle parole: «o colpa grave».*

**12.1**

PIERONI, BORTOLOTTI, PETTINATO

**12.4** (Identico all'em. 12.1)

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».*

**12.12**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essa si estende agli eredi nei limiti dell'illecito arricchimento del dante causa, di cui essi abbiano beneficiato o ad essi sia trasferito a causa di morte»; nel quarto periodo, dopo la parola: «imputa» inserire le seguenti parole: «oltre che»; nel medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai componenti che si sono limitati ad approvare, senza previo concerto, le proposte di altro componente, competente per materia o funzioni, con il suffragio dei pareri degli uffici».*

**12.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:*  
«Essa si estende agli eredi nei limiti dell'illecito arricchimento del dante causa e dell'eventuale conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

**12.9**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo la parola:«conseguente» aggiungere la seguente: «comprovato».*

**12.11**

SCHIFANI, DENTAMARO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

**12.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*  
«Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole».

**12.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «non si imputa a coloro che non» fino alla fine del periodo, con le altre: «si imputa a coloro che hanno espresso voto favorevole».*

**12.3**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà. La detta norma si applica anche ai giudizi in corso».

**12.7**

LUBRANO DI RICCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è soppresso.

**12.10**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

**Art. 13.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato";

b) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole"».

**13.1**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.7**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

**14.8** (Identico all'em. 14.7)

SCHIFANI

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-*ter*. Il Ministro presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali".

2. Fino all'adozione da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di Ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonché quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'Ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

5. Il CUN è composto da:

- a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI);
- e) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.

6. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera a), è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 6 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto».

**14.2**

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 1, capoverso, al settimo rigo, sostituire le parole da: «sentito» fino alla fine del capoverso, con le seguenti parole: «Sentite le commissioni parlamentari competenti e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia».*

**14.9**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e assicurando l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale, nonché la mobilità degli studenti tra gli atenei e la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi».*

**14.17**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Il voto finale dei diplomi di cui agli articoli 2, 3 e 4 attesta unicamente la valutazione della commissione prevista per il rilascio e pertanto di esso non si può tenere conto per l'attribuzione di punteggi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni".»

**14.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale sulle autonomie universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università».

**14.4**

BERGONZI

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «quarantadue» con le seguenti: «non più di quarantacinque».*

**14.14**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a)-bis. otto studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma».

**14.12**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il ministro può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

3-ter. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a dodici, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e diploma;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) il Presidente del convegno permanente dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) il Presidente del convegno permanente dei direttori amministrativi universitari».

**14.3**

BERGONZI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 3-ter, lettera a), è unico e attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area».*

**14.5**

BERGONZI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elettorato attivo e passivo è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area».*

**14.15**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge».

**14.6**

BERGONZI

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Il CUN svolge funzioni di consulenza generale del Parlamento e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine:

- a) alla programmazione universitaria;
- b) ai criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario delle Università;
- c) ai criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'approvazione degli statuti e dei regolamenti didattici di Ateneo;
- d) ai settori scientifico-disciplinari;
- e) al reclutamento dei professori e dei ricercatori delle Università;
- f) ad ogni altra materia sulla quale il Parlamento o il Ministro ritenga utile di acquisire il parere del CUN.

Gli atti amministrativi di cui alle lettere a), b) ed f) sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN; gli atti amministrativi di cui alle lettere c), d) ed e) sono adottati con decreto del Presidente del CUN su deliberazione conforme del CUN medesimo».

**14.10**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «quattro anni» fino a: «una sola volta» con le seguenti: «quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili».*

**14.18**

IL GOVERNO



*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il decreto ministeriale sulle modalità di elezione e di funzionamento del CUN viene trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le elezioni del CUN sono indette, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dall'emanazione del precitato decreto ministeriale».

**14.13**

IL GOVERNO

*Al comma 6, sostituire l'alinea e la lettera a) con le seguenti:*

«6. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie e concorre, con propri pareri e proposte, alla determinazione degli indirizzi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine:

a) alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario;».

**14.11**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2, 3, 4 e 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti anche in deroga alla legislazione vigente. I relativi atti regolamentari dovranno rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7-bis. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata no superiore a 5 anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al primo comma di detto articolo è presentata al Rettore e da questi trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al senato accademico».

**14.16**

IL GOVERNO

## **Art. 15.**

*Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione delle unità immobiliari locate a soggetti che vi esercitano attività politiche, sindacali, culturali, sportive, e comunque senza fine di lucro».*

**15.1**

MARCHETTI

*Sopprimere il comma 2.*

**15.2**

MARCHETTI

*Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.*

**15.5**

SCHIFANI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed adeguate forme di pubblicità e criteri di trasparenza per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. La trattativa privata diretta è autorizzata da deliberazione consiliare soggetta a controllo».*

**15.3**

BESOSTRI, PIERONI

#### **Art. 16.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 16.**

*1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni preventive per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni».*

**16.2**

IL GOVERNO

**16.3** (Identico all'em. 16.2)

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'autorizzazione del prefetto non è necessaria per gli acquisti deliberati in esecuzione di deliberazioni del consiglio dell'ente pubblico territoriale o per l'attuazione di interventi previsti in deliberazioni esecutive, ancorchè assunte prima della data di entrata in vigore della presente legge».*

**16.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 19 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni è abrogato».

**16.4**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, sono trasferite al Presidente della provincia».

**16.5**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E sono trasferite al Presidente della provincia».

**16.6**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 7 della legge 31 agosto 1907, n. 690, è abrogato».

**16.7**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale sentiti i sindaci interessati».

**16.8**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli articoli 214 e 217 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati».

**16.9**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.10**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono trasferite al Presidente della giunta regionale».

**16.11**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.12**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato».

**16.13**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.14**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 4 del regio decreto legge 6 agosto 1926, n. 1486, è abrogato».

**16.15**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli articoli 23 e 24 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati».

**16.16**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato».

**16.17**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, è abrogato».

**16.18**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.19**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.20**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al sindaco».

**16.21**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.22**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato».

**16.23**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, è abrogato».

**16.24**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.25**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 15 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.26**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 29 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.27**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.28**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 65 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.29**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.30**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al sindaco».

**16.31**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.32**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.33**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.34**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.35**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è abrogato».

**16.36**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindaco o suo delegato».

**16.37**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.38**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.39**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.40**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.41**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.42**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.43**

SPERONI, PREIONI



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

**16.44**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 148 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.45**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 21 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono trasferite al questore».

**16.46**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono trasferite al sindaco».

**16.47**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.48**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 249 e 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.49**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 137 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.50**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, sono trasferite al Comandante della polizia stradale».

**16.51**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindaco».

**16.52**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 167 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindaco».

**16.53**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindaco».

**16.54**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486 è abrogato».

**16.55**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 84 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.56**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 222 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

**16.57**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato».

**16.58**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo del decesso».

**16.59**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo di inumazione».

**16.60**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al comando autorità aeroporti e porti».

**16.61**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è abrogato».

**16.62**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferite ai sindaci dei territori interessati».

**16.63**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.64**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

**16.65**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

**16.66**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.67**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.68**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.69**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

**16.70**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

**16.71**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

**16.72**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

**16.128**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

**16.73**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

**16.74**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

**16.75**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 53 della legge 20 marzo 1967, n. 223, sono trasferite alla Commissione mandamentale».

**16.76**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono trasferite ai sindaci e al presidente della giunta provinciale».

**16.77**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81 sono trasferite al consigliere anziano».

**16.78**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato».

**16.79**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono trasferite al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato».

**16.80**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

**16.81**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

**16.82**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

**16.83**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.84**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è abrogato.»

**16.85**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.86**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al sindaco.»

**16.87**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114, sono trasferite al sindaco.»

**16.88**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.89**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La legge 27 giugno 1927, n. 1188, è abrogata.»

**16.90**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono trasferite al consiglio comunale.»

**16.91**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono trasferite al consigliere anziano.»

**16.92**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.»

**16.93**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.»

**16.94**

SPERONI, PREIONI



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 17 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.»

**16.95**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.»

**16.96**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.»

**16.97**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sono trasferite al sindaco.»

**16.98**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 17 del codice civile è abrogato.»

**16.99**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.100**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato.»

**16.101**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato.»

**16.102**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato.»

**16.103**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al sindaco.»

**16.104**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al sindaco.»

**16.105**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.»

**16.106**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.»

**16.107**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.108**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.109**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.110**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.111**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.112**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale.»

**16.113**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.114**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, sono abrogati.»

**16.115**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, è abrogato.»

**16.116**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.117**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.118**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale.»

**16.119**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli articoli 4, 10 e 12 del decreto ministeriale 6 agosto 1992, n. 574, sono abrogati.»

**16.120**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite alle regioni.»

**16.121**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sono trasferite alle regioni.»

**16.122**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.»

**16.123**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 sono trasferite alle regioni.»

**16.124**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, sono trasferite alle regioni.»

**16.125**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111 sono trasferite alle regioni.»

**16.126**

SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le competenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 e decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sono trasferite alle regioni.»

**16.127**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. La legge 23 giugno 1927, n. 1188 ed il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, sono abrogati.»

**16.0.1**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono abrogate.»

**16.0.2**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. È soppressa la verifica periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti usati in commercio per pesare e misurare di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti alla verifica periodica coloro che fanno uso dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, nonché coloro che utilizzano gli strumenti di misurazione stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne accerta la rilevanza ai fini della garanzia di tutela della buona fede pubblica.»

**16.0.3**

SPERONI, PREIONI

**Art. 17.**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.1**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «Gli enti locali possono provvedere alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico dei comuni e delle province in deroga alla legge 1 giugno 1939, n. 1089».*

**17.3**

SPERONI, PREIONI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**17.2**

MARCHETTI

*Al comma 2, sesto rigo, sostituire la parola:«centoventi» con l'altra: «sessanta».*

**17.4**

SPERONI, PREIONI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Decorso il termine di cui al comma 2, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte».

**17.5**

SPERONI, PREIONI

### **Art. 18.**

*Sopprimere l'articolo.*

**18.1**

MARCHETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 18.**

*(Disposizioni in materia di pagamento di imposte  
mediante cessione di beni culturali)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la dichiarazione si intende resa in senso favorevole alla sussistenza dell'interesse.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta.».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la dichiarazione si intende resa in senso favorevole alla sussistenza dell'interesse.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta.».

### 18.2

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, le parole: «legale rappresentante dell'amministrazione» sono sostituite dalle parole: «dirigente responsabile del procedimento.»;

b) all'articolo 17, commi 11 e 12, le parole: «sia inferiore a 200.000 ECU», sono sostituite dalle parole: «sia compreso tra 50.000 e 200.000 ECU»;

c) all'articolo 17, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 50.000 ECU, le stazioni appartenenti possono procedere all'affidamento a professionisti di fiducia, di comprovata competenza.»;

d) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole: «parere vincolante del consiglio superiore dei lavori pubblici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli affidamenti di appalti mediante appalto-concorso sono immediatamente comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento»;

e) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura», sono inserite le seguenti parole: «con i medesimi criteri ovvero»;

f) all'articolo 24, comma 1 lettera b), dopo le parole: «motivi di imperiosa urgenza», sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente responsabile del procedimento».

### 18.3

FALOMI



**Art. 19.**

*Sopprimere l'articolo.*

**19.1**

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 5, capoverso, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

«2-quater. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

**19.2**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 20.**

*Sopprimere l'articolo.*

**20.3**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente i volontari in servizio sostitutivo di leva, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale ed attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle amministrazioni al Ministero della difesa entro il 30 novembre».

**20.4**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provincia di residenza», inserire le seguenti: «al Corpo militare della Croce rossa italiana».*

**20.1**

PERUZZOTTI

*Ai commi 1, sostituire le parole: «corpi di polizia municipale» con le parole: «corpi e servizi di polizia municipale, al Corpo forestale dello Stato; conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «i corpi di polizia municipale» con le parole: «i corpi e servizi di polizia municipale, il Corpo forestale dello Stato».*

**20.7**

IL GOVERNO

**20.12** (Identico all'em. 20.7)

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «al corpo forestale dello Stato».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «il corpo forestale dello Stato».*

**20.6**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano»; conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «ambientale» inserire le parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

**20.8**

ANDREOLLI, PINGGERA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste pervenute e a seguito della verifica dei requisiti necessari, deve pubblicare una graduatoria regionale recante i nominativi degli aventi diritto, la cui validità è annuale».*

**20.10**

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. In tempo di pace non possono essere chiamati a prestare servizio di leva i cittadini che hanno compiuto il ventottesimo anno di età».*

**20.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'impiego del personale reclutato per svolgere compiti di polizia municipale dovrà sopperire esclusivamente alle carenze della pianta organica e comunque non potrà superare di una unità l'organico previsto».*

**20.11**

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i volontari, qualora obiettori di coscienza, non possono in alcun caso essere adibiti a compiti di polizia».*

**20.5**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«5-bis. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza».

**20.9**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, è così sostituito:

«1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese, con esclusione di quelli attinenti al trattamento economico fondamentale del personale».

**20.13**

SPERONI, PREIONI

## **Art. 21.**

*Al comma 1, nel capoverso è soppresso l'ultimo periodo.*

**21.7**

PIERONI, BORTOLOTTI, PETTINATO

*Sopprimere il comma 2.*

**21.1**

PIERONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO

**21.9** (Identico all'em. 21.7)

MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Alla comunicazione devono essere allegati gli atti e i documenti della conferenza».*

**21.5**

PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

*Al comma 2, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».*

**21.17**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le altre: «trenta giorni».*

**21.6**

PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

*Al comma 3, capoverso, sostituire al terz'ultimo rigo le parole: «della giunta» con le altre: «del consiglio».*

**21.10**

MARCHETTI

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al DPCM 27 dicembre 1988.»*

**21.8**

PIERONI, BORTOLOTTO, PETTINATO

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».*

**21.18**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della regione si esprimono entro il termine di novanta giorni. Decorso tale termine, la determinazione di conclusione del procedimento si intende acquisita in senso favorevole».*

**21.16**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, capoverso, sopprimere il comma 2.*

**21.2**

PIERONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO

**21.11** (Identico all'em. 21.20)

MARCHETTI

*Al comma 5, capoverso, nel comma 1, al sesto rigo, sopprimere la parola: «iniziale».*

**21.15**

SPERONI, PREIONI

*Sopprimere il comma 6.*

**21.3**

PIERONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO

**21.12** (Identico all'em. 21.3)

MARCHETTI

*Al comma 8, capoverso, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «due».*

**21.4**

PIERONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO

*Al comma 8, capoverso, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «tre».*

**21.12**

MARCHETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. In tutti i casi in cui le decisioni delle conferenze di servizi, gli accordi di programma ed i patti territoriali previsti nel presente articolo comportano variazioni o deroghe agli strumenti urbanistici vigenti o adottati da oltre centottanta giorni, ai vincoli ambientali e paesaggistici ed attengono ad immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, occorre l'esplicito assenso preventivo, o in sede di ratifica delle decisioni, accordi e patti, dei comuni interessati. La ratifica è presunta in caso di omessa impugnazione da parte del comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione delle decisioni, accordi e patti»

**21.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. In tutti i casi in cui le decisioni delle conferenze di servizi, gli accordi di programma ed i patti territoriali previsti nel presente articolo comportano variazioni o deroghe agli strumenti urbanistici vigenti o adottati da oltre centottanta giorni, ai vincoli ambientali e paesaggistici ed attengono ad immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, occorre l'esplicito assenso dei comuni interessati alle decisioni, accordi e patti».

**21.14**

MARCHETTI

## **Art. 22.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del comparto regioni ed enti locali» con le parole: «personale delle regioni e delle autonomie locali».*

**22.2**

IL GOVERNO

**22.3** (Identico all'em. 22.2)

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «del comparto regioni ed enti locali», con le seguenti: «delle regioni e degli enti locali».*

**22.4**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «ed agli enti che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22 comma 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».*

**22.5**

BESOSTRI

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonchè agli enti che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22 comma 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».*

**22.6**

BESOSTRI

*Sopprimere il comma 2.*

**22.1**

MARCHETTI

**Art. 23.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e alle autonomie locali di utilizzare, per la riscossione di tributi, sanzioni pecuniarie o altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, anche mediante strumenti elettronici o informatici».

**23.3**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e agli enti locali» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti locali e ai consorzi di utilizzare, per la riscossione di tributi, imposte e tasse, sanzioni pecuniarie od altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, o riscossione diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici.»*

**23.2**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «di pagamento a favore,» inserire le seguenti: «delle Regioni e»*

**23.1**

MARCHETTI

**Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo.*

**24.1**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, nell'alinea, al primo rigo, dopo la parola: «possono», inserire le seguenti: «con deliberazione consiliare e»; nel medesimo alinea, sopprimere le parole da: «e al fine di» fino alle parole: «legge 30 maggio 1994, n. 474».*

**24.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:*

*«3-quater. In sede di costituzione gli enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino all'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta da un unico socio pubblico locale. In tal caso la stima peritale prevista dall'articolo 2343 del codice civile può essere compiuta dopo la costituzione della società, ma prima della alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.*

*3-quinquies. L'inizio della attività è subordinato all'alienazione di azioni pari almeno al quarto del capitale sociale, con le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 12, comma 1 della legge n. 498 del 1992 e 24 del decreto-legge n. 26 del 1995, convertito dalla legge n. 95 del 1995 nel caso che il capitale pubblico di enti locali territoriali non debba essere maggioritario per disposizione statutaria».*

**24.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Sopprimere il comma 2.*

**24.5**

SCHIFANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. All'articolo 22, comma 3, la lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituita:*

*“e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale costituito o partecipato dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”».*

**24.4**

BESOSTRI, PIERONI



**Art. 25.**

*Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio; aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, i seguenti periodi: "L'esecuzione d'ufficio è sospesa di diritto in caso di ricorso notificato entro 30 giorni dalla comunicazione con contestuale richiesta di sospensione della diffida. La sospensione di diritto opera fino alla camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del ricorso. La sospensione di diritto non opera in caso di spazi ed aree pubbliche soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici, storico-monumentale e archeologici"».*

**25.1**

BESOSTRI, PIERONI

**Art. 27.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) articoli 19, 21 e 22;»

**27.3**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) articoli da 33 a 37;»

**27.5**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera g), dopo le parole: «articoli da 50», sono inserite le seguenti parole: «eccettuato il comma 2:»; dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è abrogato nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione»; nel comma 3, dopo la parola: «lettere», inserire: «a)».*

**27.1**

BESOSTRI, PIERONI, MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) articoli da 109 a 120;»

**27.6**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere le seguenti lettere:*

- g-bis) articolo 58, comma 2;
- l-bis) articolo 111.

**27.2**

IL GOVERNO

*All'emendamento 27.0.1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Il difensore civico comunale può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune contrari a norme statutarie, regolamentari o che violino leggi statali o regionali”».

**27.0.1/1**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni sulla partecipazione)*

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nonché può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune viziati da incompetenza o che violino norme procedurali previste dallo statuto”»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le parole: «salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore»;

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 23 è così sostituito: «Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici o dei soggetti gestori di pubblici servizi»;

b) all'articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-bis. Il giudice può, anche in via cautelare, ordinare ai soggetti di cui all'articolo 23, di sospendere la conclusione del procedimento in senso sfavorevole all'interessato nel caso di impugnazione del diniego del diritto di accesso finalizzato alla partecipazione ad un procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 7 a 11.

6-ter. I ricorsi previsti dal comma 5, sono esenti da bollo e non necessitano di assistenza di un procuratore legale o avvocato in ogni stato e grado del giudizio”».

3. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

**27.0.1**

BESOSTRI, PIERONI

### **Art. 28.**

*Al comma 1, quarto rigo, sopprimere le parole: «ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario» e, in fine, le parole: «o dell'intervento».*

**28.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice amministrativo, ove riconosca la sussistenza di un danno grave per il ricorrente, subordina il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione anche mediante polizza fideiussoria».*

**28.3**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa al diniego od all'accoglimento dell'istanza di sospensione, il giudice amministrativo può disporre a carico delle parti la prestazione di una cauzione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 25 maggio 1966, n. 166. Il giudice amministrativo può altresì subordinare il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione, anche mediante polizza fidejussoria. Con la sentenza il giudice amministrativo dispone in ordine alla cauzione in relazione alla soccombenza».*

**28.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni sulla commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146)*

1. L'articolo 12, comma 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è così sostituito:

«5. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendi-

conto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese anche in deroga a disposizione sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione.».

**28.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.1**

ANDREOLLI

**29.3** (Identico all'em. 29.1)

SPERONI, PREIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 11, 15, 17, 23, 24 e 27 della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità delle stesse nel rispetto dei propri statuti e delle norme di attuazione».

**29.2**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

**TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE**

*Sopprimere la parola: «immediato».*

**Tit.1**

SPERONI

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**31ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C02ª, 0004º)

Il presidente ZECCHINO comunica che è stata presentata la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta in sede deliberante; pertanto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(508) LUBRANO DI RICCO.** - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

**(740) SILIQUINI ed altri.** - *Ridefinizione del reato di abuso d'ufficio*

**(741) SCOPELLITI e PELLEGRINO.** - *Norme in materia di abuso d'ufficio*

**(826) SENESE ed altri.** - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

**(910) BUCCIERO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

**(934) CALLEGARO e CENTARO.** - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio*

**(981) GASPERINI.** - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio*

**(1007) GRECO.** - *Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale*  
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI, prendendo spunto dalle sue relazioni introduttive, allorchè i provvedimenti erano assegnati in sede referente,

e dalle risultanze del Comitato ristretto. Ricorda altresì i momenti salienti dell'esame parlamentare nella IX Legislatura, che portò al varo della vigente formulazione, attualmente al vaglio della Corte Costituzionale; al contempo, fa presente che da più parti, e non solo dalla dottrina, si è lamentata l'assenza della tassatività nella descrizione delle fattispecie, con il conseguente rischio della violazione del principio costituzionale della legalità della norma penale.

Si sofferma quindi sulle distonie applicative nel corso di questi ultimi anni e sull'innegabile esigenza di meglio configurare il delitto, in modo da poter garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. Illustra poi la formulazione adottata dal comitato ristretto e posta a base dell'esame svolto nella precedente fase procedurale, che ha inteso configurare l'abuso d'ufficio come reato-evento, ossia legato ad un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero ad un altrui danno ingiusto, sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SALVATO crede opportuno riflettere con attenzione sulle varie questioni, pur accuratamente illustrate dal relatore: pertanto, dopo aver rammentato che sarebbe stato preferibile non procedere al passaggio in sede deliberante, sottolinea l'esigenza di varare una norma non passibile di sospetti di illegittimità costituzionale e di imperfezioni tecnico-politiche. Ritiene doveroso riflettere ulteriormente su vari aspetti delicati, come ad esempio sulle ragioni che hanno reso necessario l'intervento del legislatore su una disposizione redatta pochi anni fa. Invita tutti i colleghi a riflettere anche sulle talora discutibili modalità applicative che l'articolo 323 ha conosciuto in tempi recenti: reputa essere in crisi i meccanismi di controllo reciproco fra poteri dello Stato e auspica una rimediazione degli equilibri costituzionali fra i vari soggetti che gestiscono la cosa pubblica e i vari soggetti che amministrano la giustizia. Concorda con il relatore, allorchè lamenta la mancata descrizione della fattispecie incriminatrice e nota con soddisfazione l'ampio consenso coagulatosi per superare il reato di mero pericolo, come contempla il vigente articolo 323. Tuttavia (e preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti) reputa doveroso modificare alcuni aspetti della norma, quale approvata dalla Commissione in sede referente, fra i quali ad esempio il livello sanzionatorio, l'ancoraggio del reato solo al danno o al vantaggio patrimoniale, come pure l'esclusione di altri comportamenti-presupposti, che andrebbero aggiunti a quelli già contemplati, come la violazione di norme di legge o regolamento e alla omissione di astensione in presenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Conclude, sottolineando la patente inadeguatezza della formulazione varata in sede referente rispetto agli obiettivi e afferma che, in mancanza di modifiche, non potrà votare a favore del testo proposto.

Il senatore CENTARO giudica proficuo il lavoro svolto dal comitato ristretto, a partire dalla configurazione dell'abuso d'ufficio come reato di evento. Ritiene poi di non poter condividere del tutto le osservazioni critiche della senatrice Salvato, specie nella parte in cui ha evidenziato il timore di ingerenze eccessive di magistrati nella vita quotidiana della

pubblica amministrazione. Evidenzia quindi l'esigenza di meglio delineare i contorni della responsabilità dell'agente. Ribadita, comunque, la bontà del testo unificato, preannuncia la presentazione di proposte emendative con riferimento ai profili di responsabilità negli organi collegiali.

Il senatore RUSSO nota preliminarmente l'ampiezza dell'accordo, volto a superare l'attuale indeterminatezza della fattispecie delineata nell'articolo 323 del codice, indeterminatezza che ha portato al cosiddetto «abuso dell'abuso». Ciò premesso, si sofferma sulla estrema difficoltà a costruire la nuova formulazione del modificando articolo: riconosce comunque che il testo accolto in sede referente è suscettibile di migliorie. Difende tuttavia la soluzione adottata, in ordine alla menzione della patrimonialità dell'ingiusto vantaggio.

Ravvisa da ultimo una difficoltà oggettiva nel recepire in concreto le pur non infondate osservazioni della senatrice Salvato e sottolinea in special modo come, se è vero che il nuovo testo proposto non inibisce l'intervento del magistrato riguardo ad atti preparatori interni di un atto amministrativo, appare però inevitabile giungere a colpire, anche per questo reato, gli atti che configurano il tentativo.

Il relatore CALVI, in sede di replica, ricordato che la Corte costituzionale esamina da oggi la legittimità costituzionale dell'attuale configurazione del reato di abuso di ufficio, controbatte brevemente ad alcune delle osservazioni avanzate nella discussione generale sostenendo anzitutto che c'è una fascia di atti amministrativi che devono essere necessariamente sottratti alla giurisdizione penale. Secondariamente sottolinea che l'evento prodotto dalla condotta del pubblico ufficiale può provocare un danno di natura non solo patrimoniale. Per quanto riguarda poi l'espressione «intenzionalmente», inserita nella nuova norma elaborata, afferma che essa si giustifica con l'intenzione di evitare ogni interpretazione riguardante il dolo eventuale.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni del senatore CENTARO, sostiene che le preoccupazioni espresse appaiono forse eccessive dal momento che il testo proposto dal Comitato ristretto dovrebbe, senza bisogno di ulteriori emendamenti, garantire dai rischi prospettati.

Il sottosegretario AYALA, ricordata la scelta del Governo di astenersi dal presentare un proprio disegno di legge sull'argomento, sottolinea che l'Esecutivo condivide la necessità di fare chiarezza su una materia che si presta ad essere oggetto di forzature. Positivo è stato anzitutto il superamento della scarsa tipicizzazione del reato ed apprezzabile è anche la nuova normativa riguardante le pene e il ricorso alla custodia cautelare.

Dopo essersi soffermato sull'importanza di riflettere sui problemi riguardanti lo sviamento di potere nel suo rapporto con l'abuso di ufficio, ribadisce le sue perplessità sul termine «intenzionalmente», inserito nella nuova ipotesi normativa, che appare dovuto anzitutto ad una esigenza psicologica collettiva.

Auspica infine il varo della normativa in discussione nei tempi più brevi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di stabilire come testo-base per la presentazione degli emendamenti quello approvato dalla Commissione in sede referente.

Resta confermato il termine per gli emendamenti per domani alle ore 10,30.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**14ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*indi del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(828) Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993**

(Esame)

Il relatore BRATINA ricorda il lungo *iter* del provvedimento in esame ed il percorso del negoziato tra l'Italia e la Germania sul problema previdenziale dei cittadini dell'Alto Adige ex optanti per la cittadinanza tedesca, a seguito dell'accordo dell'ottobre del 1939, antesignana formula diplomatica di pulizia etnica: a seguito di queste opzioni e degli avvenimenti storici successivi molti cittadini si trovarono in una posizione priva di certezza giuridica abitando su un territorio e mantenendo un rapporto di lavoro con un altro Stato, nel periodo 43-45. Si tratta ora di ricostruire il percorso occupazionale e la relativa posizione previdenziale completando queste discontinuità e chiudendo un contenzioso che, a distanza di tanti anni riguarda ormai pochi superstiti, dando finalmente attuazione ad una misura prevista nel «pacchetto» dell'Alto Adige. Dopo aver ricordato che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole invita la Commissione ad esprimersi concordemente.

Il senatore SERVELLO annunzia il voto favorevole precisando che quella operazione fatta nel «ventennio», lungi dal mascherare una operazione di pulizia etnica, costituì invece l'opportunità di esercitare una libera scelta.

Dopo che il sottosegretario SERRI, concordando con l'illustrazione del relatore ha raccomandato l'approvazione del provvedimento, il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(891) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992**

(Esame)

Il relatore alla Commissione, senatrice DE ZULUETA, introduce il protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica socialista del Vietnam osservando che si tratta di un atto che dà seguito all'accordo quadro di cooperazione del 1989 sviluppandone le specifiche forme di cooperazione. Dal punto di vista politico esso costituì un importante passo diplomatico che l'Italia fece istituendo un primo contatto con la Repubblica del Vietnam, dopo anni di guerra e di isolamento internazionale. Lo scopo principale è quello di promuovere reciproci rapporti e scambi per la realizzazione di progetti di comune interesse, organizzando seminari, congressi e corsi di studio e prevedendo scambi di dati e di personale scientifico; le previsioni di spesa sono al momento limitate. Ricordando i pareri favorevoli espressi dalla 1ª, dalla 2ª, dalla 5ª e dalla 7ª Commissione, invita all'approvazione.

Dopo che il sottosegretario SERRI si è associato alle conclusioni del relatore alla Commissione, il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato alla senatrice De Zulueta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(894) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990**

(Esame)

Il relatore alla Commissione, senatrice DE ZULUETA, dopo aver ricordato che l'accordo di collaborazione culturale con il Venezuela ricalca nell'impostazione e nel contenuto altri accordi già in vigore, in particolare con i paesi dell'America latina, osserva come esso venga incontro alle attese dei cittadini italiani là residenti soprattutto in materia di riconoscimento dei titoli di studio. Questo testo discende da un accordo quadro firmato nello stesso anno ed è volto più precisamente a favorire la conoscenza reciproca delle due culture stimolando scambi in tutte le forme possibili. Qualche perplessità può sollevarsi nei confronti della relazione tecnica che prevede troppo nel dettaglio le singole spese che più opportunamente dovrebbero essere previste in un apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri: a prima vista l'elenco delle spe-

se rischia di sembrare illogico e rappresenta quasi un fattore di complicazione nello svolgimento delle attività che si potranno in essere.

Il sottosegretario SERRI, pur condividendo l'osservazione circa l'estremo dettaglio delle spese contenuto nella relazione tecnica, fa rilevare come sia la legislazione vigente ad imporre questo sistema in mancanza del quale la Ragioneria dello Stato non dà via libera ad alcun disegno di legge: in attesa della modifica di queste norme non rimane che considerare questi elenchi come una traccia per valutare grosso modo la congruità degli stanziamenti, anche se è impossibile sapere se le spese che seguiranno si discosteranno di un certo margine. Ciò premesso invita la Commissione ad approvare questo provvedimento considerato il tempo già trascorso dalla sua firma.

La relatrice DE ZULUETA concordando sull'osservazione circa l'esagerato ritardo di questa ratifica, dopo aver ricordato i pareri favorevoli, della 1ª, 5ª e 7ª Commissione, invita i colleghi ad esprimersi favorevolmente.

Dopo che il sottosegretario SERRI si è associato alle conclusioni del relatore alla Commissione il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato alla senatrice De Zulueta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(977) - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992**

(Esame)

Il relatore alla Commissione, senatore PORCARI, ricorda che questo disegno di legge ripete l'identico testo già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere. Su questo argomento dei servizi aerei con i vari paesi la Commissione affari esteri tenne altresì un'audizione con l'allora Amministratore delegato dell'Alitalia, ingegner Schisano, per completare il quadro in cui si muove dapprima il Governo italiano e poi la compagnia di bandiera. Si tratta come molti ricordano di tracciare negli accordi una serie di norme che permetteranno lo svolgimento dei servizi aerei di collegamento, disciplinando la concessione dei diritti di traffico, le procedure di determinazione delle tariffe, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché gli aspetti doganali e fiscali di esenzione su criteri di reciprocità. In sostanza, fissate queste norme, le compagnie aeree interessate decideranno via via, secondo criteri di convenienza commerciale, di aprire o meno il servizio su quelle rotte. Avendo le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª espresso già parere favorevole, invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dopo che il sottosegretario SERRI si è associato alle conclusioni del relatore il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato al senato-

re Porcari a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(978) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte fatto a Bogotà il 24 maggio 1974***

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI. Dopo aver ricordato che anche questo provvedimento, di contenuto analogo al precedente, fu approvato dal Senato nella passata legislatura, coglie l'occasione per attirare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di convocare il Ministro dei trasporti per un'approfondita discussione sulla materia nel suo insieme e sulle incidenze di bilancio, chiarendo gli aspetti relativi alle esenzioni doganali e fiscali. Avendo le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª espresso già parere favorevole, invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il sottosegretario SERRI nel condividere queste valutazioni si dichiara favorevole a riconsiderare la politica internazione dell'Alitalia e ritiene una riflessione in sede parlamentare di grande utilità.

Il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato al senatore Porcari a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(1026) *Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)***

(Esame)

Il senatore IACCHIA, relatore alla Commissione, ricorda innanzitutto la ragione della nascita di questo Accordo che prevede la concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana: a seguito della firma tra Stati Uniti e Corea del Nord si è raggiunto nel 1994 un importante accordo di principio per il quale la Corea del Nord rinuncia a dotarsi di armi atomiche ottenendo in compenso forniture energetiche e riconoscimento diplomatico sul lungo periodo. Considerando che è questo un paese alla soglia della possibilità di costruzione della bomba atomica, che potrebbe non solo utilizzare per se stesso ma anche vendere ad altri Stati, appare evidente l'importanza di fermare la possibile proliferazione delle basi nucleari. Il costo complessivo dell'iniziativa è valutato in circa 4 miliardi di dollari i cui maggiori finanziatori sono gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud; l'Italia contribuirà con 3 miliardi di lire partecipando così a questo importante progresso sulla via del disarmo in campo mon-

diale. Quanto al contenuto dell'accordo è importante sottolineare che la Corea del Nord in questo contesto ha accettato di sottomettersi alle ispezioni speciali per cui sarà possibile senza preavviso verificare l'entità del plutonio eventualmente utilizzabile o utilizzato a fini militari. Malgrado una possibile ricaduta economica per imprese italiane interessate al settore energetico, esprime una riserva sulla cifra proposta che appare in contrasto con le restrizioni economiche che l'Italia deve affrontare: va bene accordarsi ad iniziative di questa dimensione, ma sarebbe più opportuna una cifra inferiore che darebbe comunque un segnale di partecipazione sufficiente.

Il senatore PORCARI, pur essendo sensibile alle considerazioni etico-sociali relative al positivo processo in direzione della pace e del disarmo, si riserva di ascoltare dal Governo le ragioni di questa scelta di presentismo internazionale che appare discontinuo e mal distribuito, sempre comunque spremendo il contribuente italiano e trascinando sempre più l'Italia in una fase di recessione.

Il sottosegretario SERRI, preso atto con soddisfazione della valutazione fatta nel merito del provvedimento, si sofferma sul problema della spesa richiamando l'attenzione sulla dimensione internazionale dello sviluppo economico per il quale la partecipazione dell'Italia ad iniziative sovranazionali non può che inserire in una fase di crescita collettiva anche la nostra economia, stimolando eventualmente una penetrazione economica anche a favore dei nostri mercati.

Il senatore TAVIANI chiede di conoscere se sia tuttora valida la ripartizione per aree degli interessi della politica estera italiana che, finora, non aveva dato particolare importanza all'Estremo oriente.

Il senatore PIANETTA ritiene possibile relativizzare il contributo dell'Italia che costituisce un percentuale minima nell'impegno complessivo di 6.000 miliardi di lire. Poichè l'obiettivo di eliminare la proliferazione delle attività nucleari è fondamentale per il futuro del mondo è importante un segnale di presenza da parte dell'Italia, anche per la possibilità di adeguati ritorni per le aziende italiane.

Dopo che il senatore CORRAO ha chiesto di conoscere a che punto siano i passi verso l'intensificazione dei rapporti diplomatici con la Corea del Nord, il senatore PORCARI, intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di essere favorevole al solo scopo di non ostacolare gli scopi della politica estera italiana, pur ritenendo questo provvedimento in totale dissonanza con la realtà del paese; anche il senatore SERVELLO conferma il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale pur sottolineando la necessità di individuare le aree prioritarie degli interessi italiani in politica estera.

Il senatore CIONI richiama l'attenzione della Commissione sulla pochezza per il bilancio italiano di una somma di 3 miliardi di lire, con la quale si partecipa comunque al raggiungimento di uno

scopo decisamente più nobile del semplice scambio di appalti e commesse per le nostre imprese.

Il sottosegretario SERRI auspica una riflessione sui caratteri della competizione globale in materia economica, sottolineando come lo sviluppo delle relazioni con l'Estremo oriente è diventato negli ultimi anni di altissimo interesse per l'Italia che si trova ad essere il quarto o il quinto *partner* commerciale della Cina. Assicura che il Governo si farà carico di tracciare le linee preferenziali aggiornate della politica estera italiana, anche per la necessaria chiarezza in materia di cooperazione ai paesi in via di sviluppo. Raccomanda comunque alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

Il vice presidente BOCO dopo aver ricordato che le Commissioni 1ª, 5ª e 10ª hanno espresso parere favorevole pone in votazione il mandato al senatore Iacchia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(1108) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995***

(Esame)

Il relatore PORCARI osserva che l'Accordo con l'Ucraina sui servizi aerei nasce dalla mutata realtà dovuta al disfacimento dell'Unione sovietica che vede ora come interlocutori svariati Stati di nuova costituzione: anche nel campo dei collegamenti aerei dunque, si è dovuto ridefinire ciascun quadro normativo nell'ambito del quale disciplinare i servizi di collegamento. Con l'Ucraina si è così proceduto nei principi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago a regolamentare i diritti di sorvolo e di scalo, a fissare le modalità di determinazione delle tariffe, ad individuare i criteri di applicabilità di leggi e regolamenti, a salvaguardare la sicurezza degli aeromobili, a definire il trattamento reciproco degli uffici di rappresentanza delle compagnie aeree. Per il trattamento doganale e fiscale sono richiamate le disposizioni di esenzione reciproca dei materiali destinati al volo e del trasferimento degli utili. Poiché appare chiaro l'interesse dell'Italia di utilizzare nei rapporti commerciali con i paesi dell'Est collegamenti rapidi e sicuri, è opportuno procedere alla ratifica del presente trattato per non lasciare ad altri questa interessante apertura del mercato. Ricorda peraltro che le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª espresso già parere favorevole.

Dopo che il sottosegretario SERRI si è associato alle conclusioni del relatore alla Commissione, il vice presidente BOCO pone in votazione il mandato al senatore Porcari a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato la discussione svolta il 25 settembre scorso, il sottosegretario SERRI annuncia la presentazione di un emendamento che dà seguito alle riflessioni emerse nel dibattito, prendendo atto della volontà politica di razionalizzare i tagli alla spesa pubblica: si è così proceduto ad una verifica delle relazioni tecniche ed è stato ritenuto possibile ridurre i costi, ma sarà opportuno rinviare il giudizio sui conti successivamente alla tenuta del Vertice mondiale del 13 novembre.

Il senatore PORCARI ringrazia il Governo per l'attenzione con cui ha tenuto conto del dibattito parlamentare e ritiene che ciò possa costituire un segnale per gli uffici tecnici nella predisposizione dei futuri conti. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il relatore MAGLIOCCHETTI compiacendosi per lo sbocco positivo che il Governo ha saputo dare alla riflessione nata in Commissione invita senz'altro i colleghi ad approvare il provvedimento in esame, dopo aver ricordato i pareri espressi dalla 1ª, 5ª e 9ª Commissione con le osservazioni cui l'emendamento del Governo risponde.

Il presidente MIGONE, nell'associarsi all'apprezzamento per il ruolo svolto dal Parlamento nel controllare i conti del Governo, mette ai voti l'emendamento 3.1, il cui testo è pubblicato in allegato.

**È approvato.**

Pone quindi ai voti il conferimento al senatore Magliocchetti del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## **EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274**

*All'articolo 3, secondo rigo, sostituire le parole «2.235 milioni per l'anno 1996» con le altre «1.625 milioni per l'anno 1996».*

**3.1**

IL GOVERNO



**DIFESA (4ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**19ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04ª, 0016°)

Il PRESIDENTE comunica che il decreto-legge recante misure urgenti in materia di previdenza militare sarà posto all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana; informa inoltre di aver nominato il senatore Petrucci relatore del provvedimento.

Il senatore DE GUIDI sollecita la risposta ad una interrogazione sulla morte in caserma di un giovane militare di leva a Venezia.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato che solleciterà la risposta alla suddetta interrogazione, ricorda che domani al termine della seduta della Commissione si terrà l'incontro con la delegazione dei parlamentari etiopi.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Parere alla 1ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore LORETO rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sull'articolo 20 del disegno di legge n. 1034 che reca disposizioni in materia di servizio di leva. Si prevede infatti che il Ministero della difesa possa reclutare, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, gli esuberanti del contingente di chiamata alla leva per destinarli ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei alle dipendenze del Ministero per i beni culturali; l'entità del contingente sarà determi-

nata annualmente entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa e il servizio è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. I suddetti volontari sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare, nonchè nel trattamento economico ai cittadini che prestano il servizio militare. Il comma 4 dell'articolo prevede inoltre che tali volontari presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni culturali esercitino le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni. Gli oneri relativi al servizio sono posti infine a carico delle suddette amministrazioni.

Il relatore riconosce che con le disposizioni in questione il Governo intende compiere un primo passo verso la definizione di un servizio civile sostitutivo, non incidendo sul gettito della leva, ma piuttosto sugli esuberanti del contingente di chiamata. Altro elemento positivo è rappresentato dal porre l'onere del servizio a carico delle Amministrazioni che si avvantaggeranno della prestazione dei volontari. Ritiene peraltro che il congegno normativo previsto dall'articolo 20 avrà una difficile applicabilità proprio perchè basata soltanto sul volontarismo. Inoltre non si comprende perchè l'Amministrazione della difesa debba farsi carico di tale servizio sostitutivo della leva quando già la legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza ha attribuito la competenza al dipartimento degli affari sociali.

Il relatore LORETO osserva poi che, come disposto dal comma 1 dell'articolo, la normativa diventerà operativa nel 1998, termine più che sufficiente per permettere al Parlamento di affrontare in modo organico il tema dell'istituzione del servizio civile sostitutivo. Quanto previsto poi in materia di trattamento economico non mancherà di creare disparità di trattamento tra i dipendenti dei corpi di polizia municipale e dei musei e i volontari che saranno chiamati a svolgere sostanzialmente gli stessi compiti con la paga prevista per i militari di leva. Infine va rilevata una certa indeterminatezza nella disposizione che quantifica gli oneri e che tra l'altro non prevede una copertura per le spese di alloggio dei volontari.

In conclusione le suddette osservazioni inducono il relatore a proporre di esprimere un parere non ostativo, osservando che il congegno normativo previsto dall'articolo 20 appare di improbabile applicabilità e auspicando che la Commissione di merito proceda allo stralcio dell'articolo, per consentirne la valutazione nel quadro di una specifica iniziativa legislativa sul servizio civile sostitutivo.

Si apre quindi il dibattito.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del relatore nella parte in cui auspica che la Commissione di merito proceda allo stralcio dell'articolo in questione poichè è quanto mai opportuno che sia la Commissione difesa ad esaminare organicamente la riforma della leva e l'introduzione del servizio civile sostitutivo.

Il senatore MANCA condivide la proposta del relatore di sollecitare la Commissione di merito a stralciare l'articolo 20 affinchè esso possa

essere valutato nel quadro di una iniziativa legislativa sul servizio civile sostitutivo.

Il senatore MANFREDI condivide l'osservazione del relatore circa la improbabile applicabilità della normativa introdotta dall'articolo 20 del disegno di legge n. 1034 che, tra l'altro, non prevede corsi di formazione per i volontari che sono chiamati a svolgere compiti particolarmente delicati quali quelli di polizia municipale e di vigilanza nei musei. Ritiene inoltre che per tali compiti potrebbero essere utilmente impiegati gli obiettori di coscienza e ricorda che anche i disegni di legge attualmente all'esame della Commissione sulla riforma dell'obiezione di coscienza contengono una norma che prevede l'utilizzazione degli esuberanti in attività di servizio civile.

In conclusione considera quanto mai opportuno sollecitare la Commissione di merito a stralciare l'articolo 20.

Il senatore DE GUIDI, dopo aver rilevato la totale eterogeneità della materia disciplinata dall'articolo 20 rispetto al contenuto complessivo del disegno di legge n. 1034, ritiene che il parere debba contenere soltanto la sollecitazione alla Commissione di merito affinché stralci l'articolo in questione.

Il senatore AGOSTINI osserva che le ragioni espresse dal relatore inducono a chiedere opportunamente lo stralcio dell'articolo 20.

Il senatore UCCHIELLI tiene a precisare che il relatore ha proposto di esprimere un parere di nulla-osta, pur auspicando che la Commissione di merito proceda allo stralcio dell'articolo 20. Occorre infatti riconoscere che il Governo con la norma in questione intende affrontare, anche se in modo ancora limitato e settoriale, il problema della istituzione del servizio civile sostitutivo. Si tratta, a suo avviso, di una occasione che non va perduta perchè permetterà di utilizzare i volontari in servizi particolarmente utili per le Amministrazioni.

Il senatore FORCIERI rileva preliminarmente che con il disegno di legge n. 1034 il Governo intende proprio anticipare alcune misure in settori che saranno successivamente oggetto di più organici interventi di riforma.

Riguardo all'articolo in questione osserva che il Governo affronta per la prima volta il problema degli esuberanti del contingente di chiamata alla leva; riconosce che la norma potrà avere difficoltà applicative ma non ritiene che si debba ostacolarne l'introduzione, poichè sarà in tal modo possibile valutare, in via sperimentale, le potenzialità della introduzione del servizio civile sostitutivo.

In conclusione dichiara di condividere il parere proposto dal relatore, ma di essere contrario ad accentuare il giudizio negativo sulla norma in questione.

Il senatore PELLICINI, dopo aver espresso apprezzamento per l'intenzione della maggioranza di ritirare la richiesta di procedura d'urgenza sui disegni di legge sull'obiezione di coscienza, considera preferibile

che la Commissione possa affrontare in modo organico il problema della riforma della leva e della introduzione del servizio civile sostitutivo. L'articolo 20 del disegno di legge n. 1034 rappresenta quindi un intervento legislativo episodico e avulso da un quadro più complessivo di riferimento e quindi andrebbe, a suo avviso, stralciato dal disegno di legge n. 1034.

Il senatore PERUZZOTTI accoglie con soddisfazione la previsione contenuta nell'articolo 20 che consente di impiegare gli esuberanti del contingente di chiamata di leva in compiti di polizia municipale, come del resto la sua parte politica ha proposto in una specifica iniziativa legislativa. Tutte le Amministrazioni locali infatti hanno gravi carenze nell'organico della polizia municipale e potranno quindi giovare di questa importante innovazione.

Il senatore DE SANTIS ritiene che il disegno di legge sia prioritariamente volto a consentire alle pubbliche amministrazioni di utilizzare i volontari in servizio sostitutivo di leva per sopperire a carenze di personale. Occorrerebbe quindi a suo avviso precisare che i volontari possono essere utilizzati per coprire soltanto in parte i posti vacanti nei corpi di polizia municipale o nell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali e mettere le suddette amministrazioni in condizioni di espletare regolari concorsi per l'assunzione di personale per i posti residui.

Replica il relatore LORETO per il quale il dibattito ha evidenziato l'esigenza che si affronti quanto prima l'istituzione del servizio civile sostitutivo ma ha anche, come da lui rilevato, messo in luce possibili difficoltà di applicazione della norma in questione. Ribadisce quindi il parere così come da lui formulato che - a suo avviso - esplicita in modo chiaro le perplessità della Commissione sull'articolo 20 ma afferma l'esigenza di affrontare in modo organico il tema della riforma della leva e dell'introduzione del servizio civile sostitutivo.

Il sottosegretario BRUTTI, dopo aver invitato i componenti della Commissione a non sopravvalutare la portata della norma, rileva che essa ha natura transitoria in attesa della riforma organica del servizio di leva. Dopo aver affermato che il Governo non mancherà di considerare attentamente le obiezioni emerse nel dibattito, riguardo al tenore del parere dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Il presidente GUALTIERI dichiara che è ormai urgente porre mano alla riforma organica del servizio di leva per evitare favoritismi e sperequazioni tra i giovani, ove i meno dotati socialmente e culturalmente risultano sempre penalizzati; vanno invece evitati interventi episodici e frammentari, peraltro di problematica e incerta applicabilità.

Posta in votazione, è approvata la proposta di parere formulata dal relatore Loreto.

IN SEDE REFERENTE

**(1192) Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso il 24 settembre.

Il presidente GUALTIERI, nell'annunciare che sta per essere assegnato alla Commissione il disegno di legge del Senatore Russo Spena e di altri senatori avente per oggetto la riforma dei vertici militari, invita il relatore Forcieri a darne conto la prossima settimana, quando verrà ripresa la discussione del provvedimento in titolo, cui sarà abbinato anche detto disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore MANCA che intende offrire le proprie scuse al senatore Russo Spena, precisando che quanto da lui sostenuto a proposito della formazione degli ufficiali voleva essere un contributo di conoscenza da portare all'attenzione della Commissione. In tale spirito, egli conferma di essere grato a tutti i colleghi che vorranno aiutarlo, per le loro specifiche competenze e esperienze, ad accrescere il proprio bagaglio conoscitivo. Poichè peraltro, nel suo precedente intervento, il senatore Manca si era limitato ad auspicare lo svolgimento di una breve serie di audizioni che non ha potuto avere luogo, desidera ora soffermarsi sul merito del provvedimento, dichiarando preliminarmente che esso va condiviso.

Il disegno di legge, infatti, introduce una opportuna razionalizzazione della struttura militare di vertice, concentrando e semplificando la catena decisionale ed individuando puntualmente le imputazioni di responsabilità e le attribuzioni dei meriti o degli eventuali demeriti.

Certamente, prosegue il senatore Manca, il provvedimento in esame, che si distingue per contenuti di linearità, semplicità e trasparenza, non affronta tutti i problemi che investono il mondo militare: restano per esempio ancora da risolvere le tematiche connesse alla gestione delle crisi, così come sono tutte da definire le dimensioni quantitative del nostro strumento militare.

Nel toccare poi i punti essenziali del disegno di legge in titolo, il senatore Manca si sofferma sulla nuova configurazione del ruolo e delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, cui sono affidati nuovi e complessi compiti e in primo luogo la guida e l'effettivo coordinamento delle tre Forze armate. Occorre peraltro auspicare che per l'attribuzione di tale incarico sia chiaramente definito un criterio di rotazione, per periodi di tempo congrui, nè eccessivamente brevi nè ingiustificatamente lunghi, tra le tre Forze armate.

Per quanto concerne poi la figura del Segretario Generale, è stata positivamente introdotta una significativa novità, poichè vengono posti alle sue dirette dipendenze i Direttori generali, rendendo così possibile una effettiva azione di coordinamento che fino ad'oggi ha sempre incontrato notevoli difficoltà, potendo i Direttori generali rapportarsi direttamente al Ministro.

Il senatore Manca, infine, dopo aver dichiarato che la sua parte politica è favorevole all'approvazione del provvedimento, desidera formulare un augurio di buon lavoro a coloro che hanno responsabilità di vertice nelle nostre Forze armate, convinto della professionalità del loro impegno e del sincero sentire democratico che li anima.

Il seguito della discussione generale viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**21ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato****(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio****(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato****(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FERRANTE fa presente che il dibattito ha evidenziato il notevole interesse di tutte le parti politiche riguardo al disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato presentato dal Governo. Il provvedimento rappresenta in effetti - come già rilevato dal Presidente Coviello nella sua relazione alla Commissione - un importante segnale della volontà riformatrice del Governo Prodi. Il disegno di legge, prevedendo una diversa modulazione nella rappresentazione dei flussi finanziari, consente infatti un più efficace esercizio del controllo parlamentare sulla gestione del bilancio, nonchè l'effettiva individuazione delle responsabilità nell'allocazione e nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione. Aumenta così la trasparenza dei documenti contabili e si rende possibile altresì un'analisi più approfondita delle implicazioni macroeconomiche dei flussi di entrata e di spesa.

Quanto ai pericoli di un ampliamento della discrezionalità dell'Esecutivo e del ridimensionamento delle prerogative parlamentari, paventa-

ti dal senatore Marino, ritiene che tali preoccupazioni possano trovare espressione nel lavoro del comitato ristretto, che potrà meglio individuare le più appropriate soluzioni. Esprime infine soddisfazione per la constatata assenza di radicali antinomie nelle posizioni assunte dalle varie parti politiche e conclude sottolineando che il Senato ha l'occasione di occuparsi della materia in esame avendo a disposizione i tempi necessari, proprio mentre l'altro ramo del Parlamento esamina in prima lettura i documenti di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C05ª, 0002º)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sulla riforma del bilancio dello Stato martedì 8 ottobre alle ore 16. Comunica inoltre che i disegni di legge nn. 1034 e 1124 sono stati dichiarati formalmente collegati alla manovra finanziaria per il 1997 e che il Governo ha presentato al Senato ulteriori disegni di legge collegati, rispettivamente in materia di lavoro, difesa ed enti locali. Su tali disegni di legge la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Propone pertanto di iniziarne l'esame, in sede consultiva, nella giornata di mercoledì 9 ottobre.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**20ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE***(1348) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARINI sottopone all'attenzione della Commissione la esigenza di intervenire sulle norme relative alla dichiarazione di dissesto finanziario degli enti locali, facendo presente che, di norma, il primo bilancio ordinario redatto successivamente alla predisposizione del bilancio consolidato - all'interno del quale viene contabilizzato il debito complessivo successivo alla dichiarazione di dissesto -, fa emergere degli avanzi di amministrazione. Le norme di contabilità impongono ai comuni di riutilizzare gli avanzi di amministrazione con investimenti in conto capitale, mentre sarebbe più opportuno utilizzare tali risorse per far fronte ai debiti dell'ente dissestato non rientranti nel mutuo concesso per il risanamento.

La seconda questione riguarda, invece, la fruizione da parte degli enti locali in dissesto del contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità; il comune in dissesto, infatti, fruisce di una sorta di credito nei confronti del Ministero dell'interno proporzionato al numero dei dipendenti in eccedenza; il meccanismo previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto in esame andrebbe modificato, in quanto la semplice dichiarazione da parte dell'ente locale di voler riammettere nelle proprie piante organiche il

personale definito in eccedenza dovrebbe contemporaneamente, secondo il disposto dell'articolo 16, comma 3, sospendere le procedure di mobilità. L'oratore preannuncia quindi due proposte emendative sulle questioni sollevate.

La senatrice SARTORI, pur nella consapevolezza della esigenza di convertire in tempi rapidi il decreto ormai giunto alla quinta reiterazione, sottolinea l'opportunità di prorogare il termine per la redazione dei bilanci di previsione per il 1997 al 31 dicembre 1996. Per quanto riguarda le risorse a disposizione degli enti locali - la cui inadeguatezza risulta palese se si pensa ai nuovi adempimenti addossati agli enti locali in relazione all'adeguamento delle strutture comunali alle norme di sicurezza - sottolinea la possibilità di fornire risorse aggiuntive attraverso due interventi che non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato; da un lato, si dovrebbe consentire l'accorpamento dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per avviare nuovi investimenti, mentre dall'altro si dovrebbe dare la possibilità ai comuni di rinegoziare i mutui a lungo termine sia con la Cassa depositi e prestiti che con le banche.

Il senatore ROSSI condivide pienamente la proposta di consentire l'accorpamento dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per avviare nuove opere pubbliche, e sottolinea, al contempo, l'esigenza di prorogare i termini previsti dalla legge Merloni, la cui operatività rischia di penalizzare i comuni di piccole dimensioni.

Il senatore MONTAGNA sottolinea l'esigenza di consentire agli enti locali, che ne ravvisino la convenienza, di riscuotere direttamente i tributi locali senza ricorrere al concessionario della riscossione.

Il senatore BIASCO dichiara di condividere la proposta di prorogare il termine per la redazione dei bilanci di previsione per il 1997 al 31 dicembre 1996, così come giudica apprezzabile la proposta di consentire l'accorpamento dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il senatore COSTA, ricorda di aver presentato una interrogazione al Ministro dell'interno (4-01116) relativa al comune di Alezio - ma relativa ad una questione che interessa la maggioranza dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario - in relazione all'esigenza che la operatività del piano di rientro finanziario predisposto dagli enti locali in dissesto sia aggiornato rispetto alla dinamica degli interessi maturati sul *deficit* pregresso.

A giudizio del senatore PASTORE sarebbe opportuno predisporre una normativa generale che coordini i tempi per la redazione dei bilanci degli enti locali con quelli della manovra di bilancio da parte del Parlamento.

Il senatore PASQUINI condivide la proposta di prorogare il termine per la redazione dei bilanci di previsione dal 30 novembre al 31 dicem-

bre 1996 –naturalmente a legislazione invariata – e quella relativa all'accorpamento e riutilizzazione dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Ritiene inoltre condivisibile la proposta avanzata dal senatore Montagna di consentire agli enti locali che ne ravvisino la convenienza di riscuotere direttamente i tributi.

Il Presidente ANGIUS, ribadita l'opportunità di completare in tempi rapidi l'esame in Commissione del provvedimento, propone di fissare alle ore 18 di domani, Giovedì 3 ottobre, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### **21ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 94/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52**

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: favorevole con osservazioni).  
(R144 003, C06ª, 0001°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTAGNA illustra uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni. In particolare per quanto riguarda le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, appare opportuno specificare che i rimborsi hanno luogo a condizione che queste abbiano aderito in via integrativa ad un sistema di garanzia italiano. In merito alla tipologia di depositi esclusi dalla tutela, andrebbe specificato che sono esclusi i depositi effettuati dai componenti dell'alta direzione delle banche e non dai semplici dirigenti. Sempre in merito al caso di esclusione dei depositi ottenuti dai clienti a tassi e condizioni agevolati, tali da poter aver influito sul deterioramento delle condizioni finanziarie della banca,

andrebbero meglio specificati i compiti accertativi della Banca d'Italia, da esplicarsi su indicazione dei commissari liquidatori. In relazione ai poteri della Banca d'Italia, appare opportuno specificare che l'approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia debba essere condizionata ad una verifica delle caratteristiche dei sistemi di garanzia stessi, in modo da evitare il formarsi di raggruppamenti che favoriscano i maggiori gruppi creditizi. Per quanto riguarda, infine, la procedura di esclusione di una banca dai sistemi di garanzia, appare opportuno prevedere la comunicazione alla clientela da parte della banca della avvenuta esclusione.

Interviene il senatore PASTORE, il quale ritiene che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo andrebbe modificato per conservare lo spirito e l'originario indirizzo presente nella direttiva comunitaria. In particolare, non condivide la esclusione dalla tutela dei sistemi di garanzia dei depositi al portatore e delle obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Espri-me inoltre perplessità circa la esclusione dei depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca. Infine, ritiene essenziale inserire nel testo del decreto legislativo il principio direttivo, già previsto nella legge di delega, per cui i sistemi di garanzia debbano avere natura di diritto privato, i cui oneri debbano ricadere sulle banche aderenti.

A giudizio del senatore D'ALÌ, il decreto legislativo prevede un preoccupante rafforzamento dei poteri della Banca d'Italia, con un orientamento nettamente in controtendenza rispetto alle esigenze di autore sponsabilizzazione dell'intero settore bancario, mentre invece restringe fortemente, in termini sia quantitativi che qualitativi, la tutela del depositante. In relazione alle modifiche proposte dal relatore, inoltre, la specificazione «alta direzione» rispetto alla dizione «dirigenti», non sembra apportare ulteriore chiarezza al testo già confuso del decreto legislativo. Per quanto riguarda invece la tutela dei depositanti delle banche escluse dai sistemi di garanzia, non condivide la previsione di un obbligo di comunicazione ai depositanti dell'avvenuta esclusione, in quanto tale notizia potrebbe avere, semmai, una sua utilità solo per la nuova clientela. Per i motivi suesposti preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, pur esprimendo qualche perplessità sulla sostituzione della dizione «dirigenti» con l'altra «alta direzione».

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore Pastore che la disciplina delle esclusioni prevista nel decreto legislativo segue fedelmente le indicazioni presenti nella direttiva comunitaria, così come il principio della natura privatistica dei sistemi di garanzia presente nella legge di delega viene riportato anche nel testo del decreto legislativo.

Il relatore MONTAGNA, in riferimento ai rilievi formulati dal senatore D'ALÌ, fa presente che il rafforzamento dei poteri della Banca d'Ita-

lia è funzionale al disegno complessivo di verificare la sussistenza dei requisiti per essere autorizzati ad accedere al sistema di garanzia. Più in generale, ritiene che il complesso delle disposizioni sui sistemi di garanzia, la cui operatività ed efficacia andrà verificata dopo un congruo termine dall'entrata in vigore, potrà consentire di aumentare la efficienza e la concorrenza nel settore creditizio.

Viene quindi posta ai voti ed approvata, con l'astensione dei senatori rappresentanti dei Gruppi di Forza Italia, del Centro Cristiano Democratico e della Lega Nord-Per la Padania indipendente, la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore Montagna.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**28ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masi-  
ni e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazio-  
ne amministrativa**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore MANIS, il quale si sofferma sulla  
singolare assenza di contenuti del testo proposto dal Governo per l'auto-  
nomia scolastica. Appare vistoso, in primo luogo, il silenzio sull'assetto  
che l'Amministrazione scolastica dovrà assumere in conseguenza del  
conferimento di autonomia alle scuole: occorrerebbe individuare - ad  
esempio - a quali livelli collocare l'indispensabile funzione di coordina-  
mento, in mancanza della quale il pericolo di frammentazione negli in-  
dirizzi di studio e nell'attività di sperimentazione diventerebbe reale. Pa-  
rimenti grave è l'omissione in materia di enti locali, interlocutori di  
grande importanza per le scuole rese autonome. Va segnalato, in parti-  
colare, il nodo relativo alla gestione dei beni, nonchè quello degli oneri  
gravanti sulle autonomie locali per assicurare tutti quei servizi - dalle  
mense ai trasporti - che concorrono a completare il servizio scolastico  
ad assicurare il diritto allo studio.

Altri temi quali il testo tace sono gli organi collegiali - i quali  
saranno necessariamente chiamati a svolgere un ruolo determinante  
nell'architettura dell'autonomia - e lo statuto degli studenti. Se all'au-  
tonomia, poi, dovrà affiancarsi come necessario complemento un  
sistema di valutazione, occorrerà individuare - e anche qui il disegno

di legge governativo nulla dice - a quali soggetti e a quali livelli tale funzione andrà assegnata.

Dopo avere criticato gli atteggiamenti del Governo e della maggioranza che lo sostiene, i quali - in singolare contraddizione con i propri passati orientamenti - sembrano auspicare un frettoloso esame ed una sollecita ratifica da parte del Parlamento sul testo in esame, l'oratore pone in rilievo la contraddizione fra l'asserita volontà di dare attuazione all'autonomia e la mancanza di ogni previsione in ordine alle risorse finanziarie necessarie per compierla. Probabilmente non causale va considerato anche il silenzio sul ruolo dei capi di istituto, ai quali l'autonomia richiederà lo svolgimento di funzioni ampie e delicate; ma tale categoria di operatori scolastici, fortemente delusa dall'ultimo contratto collettivo che non ha riconosciuto loro la funzione dirigenziale, farà certamente sentire la propria voce.

Menzionate brevemente quelle categorie di personale scolastico attualmente non statale che occorrerebbe invece statizzare, il senatore Manis prosegue affermando che, nella prospettiva dell'auspicato ampio rinnovamento della scuola, il testo in esame non potrà tacere sulla questione del reclutamento. Passando poi ad alcune problematiche specifiche, osserva che il riferimento all'autonomia di sperimentazione non aggiunge nulla a quanto già riconosciuto dalla normativa vigente. Quanto all'autonomia di ricerca, occorre chiarirne il significato: in verità essa può essere intesa solo come fondamento di quel pluralismo culturale che è requisito essenziale perchè la scuola possa compiere il ruolo formativo che le è proprio. In questo senso, si ricollega alla libertà di insegnamento, il cui fine non è certo quello di consentire l'imposizione autoritaria di una cultura egemone, bensì quello di sviluppare il confronto per stimolare le capacità critiche dello studente. L'autonomia di ricerca, poi, significa disponibilità di risorse, di strutture e costruzione di rapporti organici con il mondo del lavoro e con l'università.

Dopo essersi espresso criticamente sulla procedura adottata dall'articolo 15, che esclude il Parlamento dalla formazione di una fonte normativa così importante quale il regolamento sull'autonomia, l'oratore si sofferma sulla parità, affermando che è ormai giunto il momento di costruire un sistema formativo unitario, cui concorrano tanto le scuole statali tanto quelle non statali e che non faccia gravare sulle famiglie l'onere economico della libera scelta della scuola. A questo proposito richiama gli appelli del Pontefice e le indicazioni della Conferenza episcopale italiana.

Infine auspica che su una materia così complessa - che avrebbe meritato la trattazione in un provvedimento *ad hoc* - il Governo e la maggioranza siano pienamente disponibili al confronto più ampio con tutte le forze politiche per migliorare il testo.

Successivamente, al senatore PERA che chiede chiarimenti sui tempi di esame del disegno di legge da parte della 1ª Commissione - ove l'*iter* sembra avere subito una forte accelerazione - il PRESIDENTE risponde di avere avuto anche ieri assicurazioni circa il tempo disponibile per la 7ª Commissione, ai fini dell'espressione del parere, anche perchè il testo non potrà essere esaminato dall'Assemblea prima del mese di novembre.

Il senatore BERGONZI esprime rammarico per l'inserimento di disposizioni concernenti l'autonomia scolastica in un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Il disappunto tuttavia si attenua per il fatto che l'autonomia, quale configurata dall'articolo 15 del disegno di legge in esame, è riferita esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche, all'insegna di un mero decentramento amministrativo, anzichè articularsi in un organico compiuto disegno riformatore. È inoltre venuto a cadere il profilo dell'autonomia finanziaria, fonte in passato di accese controversie.

Sottolinea poi come le disposizioni in esame non configurino affatto un'autonomia complessiva e un autogoverno del sistema formativo, poichè è preso in considerazione solo il rapporto tra singole scuole e Ministero, secondo un approccio che appare insoddisfacente e persino pericoloso, qualora conduca a ignorare altri momenti essenziali (rispetto ai quali il Governo deve impegnarsi ad assumere provvedimenti ulteriori), quali la riforma del Ministero, l'approntamento di un sistema di valutazione, la riflessione sugli organi collegiali, temi questi già tutti discussi nella scorsa legislatura dalla 7<sup>a</sup> Commissione. In definitiva, di rilevante nel provvedimento in esame vi è solo il conferimento generalizzato della personalità giuridica, per il resto configurandosi la portata del provvedimento come limitata. Alcuni profili debbono tuttavia essere fortemente criticati, primo tra i quali il comma 13 dell'articolo 15 il quale, nell'abolire le tasse scolastiche, rimette a un decreto ministeriale la determinazione, in relazione al reddito, dei contributi sostitutivi che le famiglie sono tenute a versare, secondo un'impostazione che rischia di far gravare sulle famiglie e sulle singole istituzioni scolastiche il problema, in nessun modo affrontato, della carenza delle risorse. Non meno criticabile è la scelta dello strumento regolamentare, ai fini dell'attuazione dell'autonomia delle scuole, con l'esclusione di un coinvolgimento parlamentare, invece essenziale in una fase di definizione di nuove regole per la scuola. Opportuno sarebbe inoltre l'inserimento di disposizioni che vadano incontro alle esigenze delle famiglie in ordine agli oneri degli studi, in particolare per l'acquisto dei libri di testo, prevedendo a tal fine forme significative di incentivazione. Rimane comunque che l'articolo 15 non è la risposta ai problemi del sistema formativo, ormai prossimo al dissesto, in quanto è limitato all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, oltretutto in relazione a misure in buona parte già realizzate in via sperimentale, senza una più complessiva considerazione delle problematiche relative a una vera autonomia della scuola.

Da ultimo richiama l'attenzione sulle disposizioni, decisamente censurabili, con cui si affida al regolamento governativo la revisione degli strumenti di intervento per il diritto allo studio e in materia di tasse e contributi universitari, ancora una volta senza nemmeno prevedere un esame parlamentare. Riguardo poi ad alcuni riferimenti in materia di parità scolastica, svolti in altri interventi, rileva come la materia debba essere affrontata in sede di esame di un apposito provvedimento il quale dia impulso a una piena autonomia del sistema pubblico, garantendo per questa via il pluralismo, il quale deve essere inteso nel senso di una libertà di scelta all'interno della istituzione scolastica. L'attuazione del dettato costituzionale in tema di parità non potrebbe inoltre eludere il divieto costituzionale di oneri a carico dello Stato, tanto più da rispetta-



re in quanto le risorse sono limitate e tutte da destinare all'elevamento dell'obbligo scolastico, all'aggiornamento degli insegnanti, alla riforma dei programmi, ossia a un insieme unitario di interventi riformatori, tra loro indissolubilmente connessi.

Il senatore BEVILACQUA rileva come dopo un intervento di un esponente della maggioranza così fortemente critico, risulti non agevole mettere in ulteriore risalto gli elementi di debolezza propri del disegno di legge. Di questo appare in primo luogo scorretta la metodologia, consistente nel recare disposizioni sulla scuola all'interno di un provvedimento avente per oggetto materie oltremodo ampie ed eterogenee, conculcando la possibilità per la 7ª Commissione di esprimersi nella debita sede referente e costringendola ad esprimere solo un parere. Da stigmatizzare in egual misura sono poi gli atteggiamenti del Ministro, impegnato a comunicare esclusivamente con i *mass media* senza mai assumere come interlocutore il Parlamento, secondo un comportamento che non può non suscitare la più viva irritazione. Entrando nel merito del disegno di legge, appaiono fortemente ambigue le disposizioni relative alla razionalizzazione e all'accorpamento degli istituti, soprattutto in ordine ai parametri cui attenersi, profilandosi il rischio che ancora una volta risultino penalizzate le realtà del Mezzogiorno, con gravi effetti negativi in termini di dispersione e di evasione scolastica. Viva preoccupazione suscita inoltre la disposizione del comma 13 relativa alla contribuzione familiare agli oneri delle istituzioni scolastiche, con la prospettiva di realizzare tra queste sperequazioni, in assenza di una definizione dei parametri di riferimento. Più in generale il provvedimento omette qualsivoglia considerazione del problema delle risorse economiche e delle ragioni di demotivazione del personale scolastico, ossia i due profili cui sono legate le prospettive di successo di una politica di rilancio della scuola. Auspica che i sintetici richiami sopra svolti consentano di giungere alla stesura di un parere soddisfacente, riservandosi peraltro la sua parte politica di proporre le necessarie rilevanti modifiche, con emendamenti nella sede referente e in Aula.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*  
(A007 000, C07ª, 0012º)

Il presidente OSSICINI avverte che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il disegno di legge n. 806, già approvato nella medesima sede dalla Commissione istruzione del Senato, apportandovi peraltro una limitata modifica attinente alla copertura finanziaria. Poichè il disegno di legge è stato riassegnato ieri alla Commissione in sede deliberante, propone di inserirlo all'ordine del giorno della seduta di domani.

La Commissione approva e l'ordine del giorno rimane conseguentemente così integrato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, al termine della seduta della Commissione, prevista per le ore 16, restando conseguentemente posticipata di dieci minuti la prevista riunione del Comitato ristretto sui concorsi universitari.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro per le poste e le telecomunicazioni Maccanico.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto**(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)  
(L014 078, C08ª, 0003ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, architetto Giuseppe Guacci, sottopone alla stessa uno schema di parere favorevole.

Il senatore CASTELLI dichiara che non parteciperà alla votazione, in quanto ad avviso del Gruppo della Lega Nord è inconcepibile che possa essere richiesto, ai sensi della legge n. 84 del 1994, un parere vincolante ad organi dello Stato centrale in violazione dell'autonomia delle autorità portuali.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Castelli che la revisione della legge n. 84 del 1994 è attualmente oggetto di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BOSI, CAMBER, CARPINELLI, DE CORATO, FALOMI, LAURO, PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SEMENZATO (in sostituzione del senatore Sarto), VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio la proposta di parere favorevole è approvata risultando quattordici voti favorevoli, mentre una scheda è bianca.

IN SEDE REFERENTE

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

**(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni**

**(339) PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo**

**(1130) DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni**

(Congiunzione del seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1021 e 701 e dei disegni di legge nn. 1138, 339 e 1130. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, ricorda che la Commissione il 26 settembre ha esaminato congiuntamente i disegni di legge nn. 1021 e 701 da un lato e dall'altro sempre congiuntamente i disegni di legge nn. 1138, 339 e 1130. Egli propone poi che la Commissione effettui una discussione generale congiunta di tutti i provvedimenti in titolo, ferma restando la possibilità di disgiungere nuovamente l'esame dei disegni di legge nn. 1021 e 701 da quello dei disegni di legge n. 1138 e connessi quando si passerà all'esame degli articoli.

Conviene la Commissione.

Apertasi la discussione generale congiunta, ha la parola il senatore BALDINI.

Osserva preliminarmente che il dibattito sul sistema della comunicazione ha raggiunto in Italia livelli di notevole approfondimento, che dovrebbero consentire di varare oggi una normativa equitativa e corretta, che superi la confusione di provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo dopo l'approvazione della legge Mammi.

Purtroppo il patrimonio scientifico accumulato dagli anni nel Parlamento è stato spesso inquinato da prevalenti fini strumentali, in nome dei quali anche il più oggettivo dei dati acquisiti è stato smentito in sede di redazione normativa. Tutto questo non deve però far dimenticare taluni punti fermi: in primo luogo la richiesta di regolare la materia degli affollamenti pubblicitari televisivi secondo la trasposizione letterale delle norme della direttiva sulla «TV senza frontiere»; in secondo luogo l'opportunità, indicata inequivocabilmente anche dalla Corte costituzionale, di considerare il sistema dell'informazione come un «unicum» in coerenza all'immagine concreta e attuale del «villaggio globale»; in terzo luogo, la necessità di separare la dimensione economica da quella sociale, in quanto diverse devono essere le categorie giuridiche da utilizzare (in tal senso ha offerto un chiarissimo contributo anche il professor Giuliano Amato); inoltre, il chiarimento, come indicato dalla Commissione dell'Unione europea, che il pluralismo non è un diritto in sè ma un limite all'abuso del diritto; ancora, deve essere considerato punto fermo la consapevolezza che il pluralismo, inteso come possibilità effettiva per ogni cittadino di accedere a più fonti informative tra loro differenti,

si garantisce abbattendo per legge le eventuali disparità iniziali nella diffusione dell'informazione ma mai fissando limiti coercitivi alla capacità di soddisfare la richiesta di informazione dei cittadini; altro principio cardine è rappresentato dalla problematicità del rapporto tra investimenti pubblicitari radiotelevisivi e a mezzo stampa, rapporto che risulta essere di tipo complementare piuttosto che sostitutivo; infine, la certezza che il legislatore può imporre autoritativamente limiti all'esercizio di diritti costituzionali purchè questi siano necessari ad impedire una comprovata lesione di altri diritti di pari dignità e comunque comportando un sacrificio che sia compensato da un almeno paritario beneficio corrispondente.

Tra i principi fondamentali che devono informare la nuova normativa, non va poi dimenticato il risultato dei *referendum* dell'11 giugno 1995, con i quali la maggioranza dei cittadini ha espresso una chiara volontà contraria a qualunque progetto punitivo nei confronti di emittenti private.

Ora, il senatore Baldini osserva che nessuno di questi punti fermi è stato osservato dal Governo nei disegni di legge in esame. Si è voluto ignorare sia i segnali che giungono dagli operatori del mercato, sia le indicazioni degli organi comunitari, ma anche le dichiarazioni espresse dagli italiani solo un anno fa. Tra l'altro, appare clamoroso il repentino cambiamento di opinione dimostrato dal Governo verso il risultato dei lavori della cosiddetta «Commissione Napolitano». Il testo elaborato realizza un vero capovolgimento dell'impostazione data da quella Commissione per quanto attiene ai limiti *antitrust*, al ruolo del servizio pubblico, alla normativa pubblicitaria. Infatti, la Commissione Napolitano si era mossa nel rispetto sia della sentenza della Consulta sia dell'esito dei *referendum* popolari; aveva ipotizzato una normativa *antitrust* conforme all'orientamento comunitario senza limiti rigidi per la crescita interna e aveva tratteggiato un «disarmo bilanciato» tra Rai e Mediaset. Ebbene, il Governo, nel suo progetto, ha introdotto una normativa *antitrust* radicalmente diversa da quella vigente negli altri paesi europei; ha previsto un disarmo «sbilanciato» nelle risorse, nei tempi e nella pubblicità; ha fissato limiti alla pubblicità esageratamente restrittivi rispetto a quelli medi europei. Evidentemente, l'esito dei *referendum* non è stato accettato dalla nuova maggioranza e quindi la sua parte politica è costretta ancora una volta a denunciare l'iniquità dell'operato dell'Esecutivo in quanto se i disegni di legge venissero approvati senza modifiche verrebbe colpita non solo Mediaset, ma anche l'intera industria televisiva nazionale. Infatti, il tema della fissazione di quote di mercato invalidabili per effetto di operazioni di intesa o concentrazioni è stato affrontato dal Governo imponendo rigidi tetti allo sviluppo delle imprese; stabilire - come vorrebbe il Governo - che nessuna televisione nazionale privata possa comunque realizzare più del 30 per cento delle risorse del settore televisivo nazionale, decurtato anche della quota di canone che le famiglie pagano alla Rai, significa disconoscere la libertà di scelta dei cittadini e comprimere il diritto di informazione, creando le condizioni per la restaurazione del monopolio pubblico. Stabilire che una emittente possa comunque assorbire le preferenze solo di una quota di mercato significa da un lato impedire il libero incontro di domanda e offerta e dall'altro non comprendere che la domanda insoddisfatta non verrà au-

automaticamente assorbita da un'altra emittente che non si era dimostrata capace di interpretarne e soddisfarne le esigenze. Se si applicherà il limite posto dal Governo accadrà che, secondo le previsioni comunicate dai soggetti ascoltati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nelle scorse settimane, Rai e Mediaset dovranno «liberarsi» di 1.800 miliardi. Occorre chiedersi se vi siano altri operatori televisivi addizionali in grado di assorbire queste risorse, perchè altrimenti il mercato complessivo scenderà dagli attuali 8.000 miliardi a 6.800 miliardi (e il 30 per cento di 6.800 miliardi costringerebbe a nuovi disimpegni coatti). Sembra paradossale che per colpire un solo soggetto si voglia distruggere l'intero settore, mentre le normative degli altri paesi si stanno modificando al fine di sostenere la forza concorrenziale delle imprese.

La nuova normativa proposta dal ministro Maccanico, poi, riduce più che proporzionalmente le risorse di Mediaset rispetto alla Rai, che viene tenuta in una posizione dominante con ciò restaurandosi un monopolio informativo ed economico del servizio pubblico. Tale operazione si evidenzia già nei termini fissati per la entrata in vigore della normativa: mentre si prevede un immediato taglio della pubblicità per Mediaset, un intervento parallelo sulla Rai scatterebbe solo nell'agosto 1997; inoltre si fissano differenti criteri di «pesatura» ai fini del computo del 30 per cento: il canone pagato dai cittadini per la Radio Rai non figura in alcun modo e nessun vincolo «*antitrust*» è fissato per la terza rete Rai, le cui risorse sono quindi invisibili e legalmente irrilevanti per il mercato televisivo, mentre assolutamente non irrilevanti saranno per le singole economie familiari gli esborsi che i cittadini verseranno alla terza rete Rai nè irrilevanti saranno gli ascolti che comunque questa rete sottrarrà alle tv private. Lo squilibrio trova poi il suo compimento con gli affollamenti pubblicitari, che vengono ridotti per i privati e al contrario innalzati per la Rai.

Con ciò si evidenzia una palese contraddizione del dichiarato obiettivo di tutela del pluralismo, di sviluppo del sistema, di rafforzamento delle imprese italiane rispetto ai contenitori internazionali. A dispetto inoltre della proclamata volontà di assicurare la letterale trasposizione dei limiti comunitari per la pubblicità, il Governo ne ha prospettati altri dichiaratamente più severi (una decurtazione del bacino pubblicitario disponibile per le imprese italiane nella misura del 50 per cento rispetto ai limiti consentiti dalla direttiva a tutte le tv europee rischia di non determinare altro effetto che la «delocalizzazione» delle aziende nazionali verso paesi più liberali).

D'altra parte, pur volendosi ammettere che una restrizione della pubblicità televisiva possa servire a drenare risorse a favore della stampa (cosa peraltro smentita da tutti gli esperti del settore) è evidente che nessun beneficio realizzerebbe comunque la proposta governativa che mentre limita la pubblicità trasmissibile dai privati, moltiplica quella raccogliibile dalla Rai (e con ciò viene smascherato l'unico vero obiettivo di tutta la manovra, cioè quello di ridurre il sistema televisivo ad un monopolio pubblico, con buona pace dei *referendum* dell'11 giugno).

Il Gruppo di Forza Italia chiede pertanto che la riforma venga attuata tenendo davvero conto dei lavori della «Commissione Napolitano» e semmai migliorandone i risultati attorno ai seguenti tre punti: un regime *antitrust* davvero europeo, l'adozione sincera delle norme comunita-

rie per la pubblicità, la garanzia normativa dell'equilibrio tra pubblico e privato.

Il senatore CASTELLI ritiene che l'avvio di una liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e la costituzione di una rete pubblica federale siano due elementi da giudicare positivamente all'interno dei provvedimenti in esame. Tuttavia sulla questione delle telecomunicazioni, pur avendo ripreso il disegno di legge di sistema molti spunti dal testo elaborato dalla Commissione IX della Camera dei deputati la scorsa legislatura, non sembra contenere norme sufficienti a ridimensionare la posizione monopolistica che la Stet ricopre in questo mercato. Questa azienda, infatti, non solo non ha alcuna cura degli interessi degli utenti ma pone in essere politiche aggressive nei confronti degli altri concorrenti di questo mercato. È pertanto assai preoccupante l'ipotesi che essa possa entrare anche nel settore dell'emittenza radiotelevisiva perchè allora non sarebbe certo sufficiente l'azione dell'Autorità di garanzia a porre dei limiti a questa azienda il cui *management* è peraltro fortissimo anche sul piano politico. Non va infatti dimenticato che esso è passato indenne sotto tutti i Governi che si sono fin qui succeduti. Nè per rafforzare questa già fortissima azienda si può usare l'alibi della importanza economica di aziende europee simili come France Telecom o Deutsch Telecom. Nell'affrontare l'esame dei provvedimenti in discussione è pertanto fondamentale chiedersi se sia prioritario difendere il patrimonio nazionale rappresentato dalla Stet o invece le prerogative dell'utente che certamente si avvantaggerebbe di un mercato effettivamente liberalizzato. La privatizzazione rappresenta quindi un passaggio cruciale per la riforma del settore e si deve evitare il rischio di creare un monopolio che possa poi sfuggire, con la privatizzazione della forma giuridica, al controllo dello Stato.

La sua parte politica ritiene in ogni caso prioritaria una tutela dell'utente e questa esigenza non traspare affatto dai testi governativi. Il rischio è piuttosto di una penalizzazione di questo soggetto. Esprime inoltre forti preoccupazioni sul fatto che altre aziende che possiedono grandi reti infrastrutturali, come ad esempio le Ferrovie dello Stato spa, stiano già alienando le loro proprietà in mancanza di una Autorità di garanzia e di un preciso quadro normativo di riferimento. Un ulteriore problema che deve essere affrontato è quello relativo all'indipendenza dell'Autorità di garanzia. La sua parte politica teme infatti che essa non potrà sfuggire, come è avvenuto in passato per altri organismi analoghi, alla lottizzazione politica. L'unico vero antidoto potrebbe essere quello di una reale liberalizzazione del mercato: ma anche su questo punto i disegni di legge presentati dal Governo non offrono garanzie sufficienti. Essi inoltre non sembrano dare avvio ad alcuna reale riforma del sistema dell'emittenza radiotelevisiva, soprattutto se è vero che per un decennio ancora saranno le frequenze terrestri ad essere intensamente utilizzate a discapito delle altre tecnologie. Nè d'altra parte sembrano sufficienti i poteri concessi in materia all'Autorità di garanzia. Ci sono infatti due questioni di fondo non ancora risolte: da un lato non è affatto chiara la natura delle norme rivolte ad un soggetto privato che opera nel settore radiotelevisivo e che, al contempo, è anche un importante soggetto politico (non è chiaro cioè fin dove si voglia affermare il principio del

pluralismo e fin dove si intenda punire l'avversario politico) dall'altro non si procede a nessuna reale riforma della concessionaria pubblica Rai, questione sulla quale sono intervenuti anche dei *referendum* popolari. Anche il tema della rete federale appare tutto da chiarire e il sospetto che con questo sistema si voglia escludere la concessionaria pubblica dai limiti di mercato imposti agli operatori privati è assai forte. Si sofferma quindi su alcuni aspetti riguardanti in particolare il disegno di legge n. 1138 ritenendo del tutto inopportuno citare il principio dell'imparzialità in relazione all'informazione data dal servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre chiede quale sia il motivo per cui i concessionari nazionali debbano obbligatoriamente fare programmi di informazione o perchè debbano trasmettere lo stesso programma su tutto il territorio nazionale; ritiene altresì che debba essere cambiata la norma contenuta nell'articolo 12, comma 4 relativa al divieto di sponsorizzazione dei telegiornali che a suo avviso, invece, dovrebbero essere con chiarezza sponsorizzati per trasparenza nei confronti degli utenti.

In definitiva i disegni di legge non sembrano sufficienti a risolvere tre questioni che invece appaiono indispensabili ad una reale riforma del sistema delle telecomunicazioni: non viene minimamente intaccato il monopolio della Stet, non si opera una reale riforma del servizio pubblico radiotelevisivo e non si pone nessuna norma atta a favorire la nascita di un terzo polo che potrebbe garantire il pluralismo dell'informazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C08ª, 0006°)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che al termine della seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15 avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai responsabili dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**25ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE, tenuto conto che l'audizione informale delle tre associazioni della pesca (FEDERCOOPESCA, LEGA PESCA e A.I.C.P.), con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 463 (A.S. 1242), si è testè conclusa e che la seduta d'Aula avrà inizio alle ore 16,30, avverte che la Commissione potrà iniziare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1229 (decreto-legge n. 456, in materia di Ente tabacchi italiani). Informa altresì che è stato assegnato, in sede deliberante, il provvedimento (approvato dalla Camera dei deputati) in materia di ricercatori del MIRAAF. Propone, conseguentemente, che l'ordine del giorno della seduta di domani sia integrato con l'esame di tali provvedimenti.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456 recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINI riferisce sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani, richiamandosi alle ragioni che rendono opportuna una privatizzazione, e quindi una separazione dalla struttura del Ministero dell'attuale Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Si sofferma, quindi,

sinteticamente, sulle varie disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 2 (in materia di organizzazione, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente) e all'articolo 3 (relativo al patrimonio dell'Ente e ai profili anche tributari della normativa). Quanto all'articolo 4 (relativo al personale), ricorda che il comma 1 prevede che il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro; sottolineato poi quanto previsto dal comma 2 (che prevede che ai dipendenti dell'Ente - fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro successivo alla trasformazione dell'Ente - si continui ad applicare il trattamento economico e giuridico vigente), sottolinea il carattere di normativa di salvaguardia per il personale di tale disposizioni.

Nel ribadire che le richieste avanzate dai dipendenti dell'Ente sono certamente comprensibili, sottolinea peraltro una questione di principio incentrata sulla considerazione che, se si crea un regime eccessivamente vincolistico, si corre il rischio di far fallire quel processo di privatizzazione, che è auspicato ormai da tutti e che è stato indicato come obiettivo anche dai Governi che hanno preceduto quello in carica.

Alla luce di tali considerazioni propone pertanto l'emissione di un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore CUSIMANO, nel far rilevare che quella in oggetto si configura come una privatizzazione «anomala», sottolinea l'esigenza di procedere, prima dell'emissione del parere, alle audizioni (informali) delle organizzazioni sindacali interessate.

Si associano a tale richiesta il senatore CAMO e il senatore MINARDO, il quale, nello stigmatizzare l'eccessiva fretta con cui si vuole procedere al varo di questa normativa, si sofferma sulle modalità con cui si è proceduto all'esame del provvedimento in Consiglio dei Ministri.

Dopo che il senatore PETTINATO ha fatto rilevare che a tali audizioni ha già proceduto la commissione di merito il PRESIDENTE, nel dichiararsi disponibile a tale richiesta (che potrà essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza), ricorda che il provvedimento è assegnato alla Commissione in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA TRASMISSIONE DI UNA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN RELAZIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1346 (A007 000, C09ª, 0017ª)*

Il PRESIDENTE informa che il sottosegretario BORRONI ha testè consegnato agli atti della Commissione la documentazione, richiesta nel corso della seduta di ieri, in relazione agli impianti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 489 (A.S. 1346), ringraziando il rappresentante del Governo per la sollecitudine dimostrata.

Si associa il senatore CUSIMANO.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
(A007 000, C09ª, 0016ª)*

Il presidente SCIVOLETTO avverte che l'orario di inizio della seduta, già convocata il 3 ottobre 1996 alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30 e che il relativo ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1377 (recante norme in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria), nonché con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1229 (in materia di Ente tabacchi).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**26ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Intervengono il ministro del commercio con l'estero FANTOZZI e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero CABRAS e per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE***(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale****(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore WILDE richiamando innanzitutto l'attenzione sull'importanza del provvedimento, che recepisce orientamenti comunitari (in particolare in materia di termini di pagamento) e che introduce anche in Italia una regolamentazione già esistente in paesi come la Francia e la Germania. Sottolinea la necessità di fornire garanzie ai subfornitori e insiste sulla previsione del termine di 60 giorni per le modalità di pagamento, nonchè sull'inserimento di una procedura di arbitrato presso le camere di commercio. Conclude auspicando la rapida approvazione di una legge che non presenta connotazioni ideologiche e che è molto attesa dalle categorie interessate.

Il senatore ZILIO, pur riconoscendo la necessità di prevedere una tutela a favore dei contraenti più deboli, sottolinea come l'inserimento di norme troppo restrittive nell'ordinamento italiano rischia di determinare la delocalizzazione delle attività produttive accentuando la tendenza già in atto al trasferimento all'estero. Auspica l'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate.

Il senatore CAZZARO afferma preliminarmente l'opportunità di pervenire ad una rapida approvazione di un provvedimento legislativo che determina forti aspettative. Non possono però tacersi le preoccupazioni connesse alla previsione di un numero eccessivo di vincoli (ricorda in particolare come in Veneto siano a rischio 20 mila posti di lavoro); si tratta di prevedere in materia una regolamentazione minima imperniata sui punti contenuti nei disegni di legge in esame, prevedendo in particolare la forma scritta per il contratto e termini di pagamento che costituiscano garanzia per il piccolo imprenditore, il quale non può essere chiamato a finanziare la grande impresa. Ricorda come anche le regioni stiano intervenendo in questo settore, ove si è in presenza di una situazione di allarme molto forte, con richieste anche di dichiarazione di area di crisi. Soffermandosi poi su alcuni punti richiamati nel suo intervento dalla senatrice Fiorillo, si dice in disaccordo con la notazione relativa agli interessi di mora che - a suo parere - devono scattare automaticamente, mentre è favorevole alla migliore definizione del contenuto dell'articolo 4, concernente il divieto di interposizione. Quanto alla norma relativa al *made in Italy* contenuta nel disegno n. 637 a firma dei senatori Wilde ed altri, gli risulta che esistano vincoli a livello europeo che occorrerebbe approfondire.

Interviene quindi il senatore TURINI che, ricordata l'attesa crescente tra le categorie interessate per una disciplina efficace della materia, sottolinea, in particolare, l'opportunità di introdurre una stringente regolamentazione dei termini di pagamento che sono, oggi in Italia, mediamente tra i più lunghi fra quelli riscontrabili nei vari paesi europei. La disciplina all'esame è certamente suscettibile di miglioramenti: al riguardo segnala l'opportunità di estendere le regole ivi contenute anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Crede, comunque, che solo il modificarsi dell'atteggiamento culturale delle grandi imprese nei confronti dei loro subfornitori possa mutare la situazione critica che oggi si registra.

Il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)**

**(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero**

**(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero**

**(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI dà preliminarmente la parola al rappresentante del Governo che l'ha richiesta.

Il ministro FANTOZZI, ricordata la celerità con la quale si è pervenuti alla conversione del decreto-legge n. 397 del 29 luglio 1996 di pro-

roga della gestione commissariale dell'ICE - segno evidente dell'attenzione parlamentare al problema di una rapida riforma dell'Istituto - auspica che si realizzi la convergenza delle forze politiche sull'ipotesi di un trasferimento in sede redigente dell'iniziativa legislativa di riforma. Richiama quindi l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti della proposta governativa che, nelle linee fondamentali, non sembra discostarsi dalle altre iniziative legislative all'attenzione del Parlamento. Tutti i disegni di legge in esame convergono nel ribadire l'opportunità di mantenere la natura di ente pubblico dell'Istituto il quale, però, dovrà essere gestito con criteri privatistici e imprenditoriali. A tal fine, nella proposta governativa, si ipotizza una struttura direttiva fondata su un consiglio di amministrazione snello assistito da un comitato consultivo rappresentativo delle categorie interessate. Quanto alla organizzazione, questa - articolata in una sede centrale, in uffici periferici regionali ed in unità operative all'estero - dovrà privilegiare la presenza all'estero ove occorrerà concentrare la parte prevalente del personale. La struttura nazionale dovrà essere alleggerita ed avrà, tra l'altro, il compito di coordinare e razionalizzare gli interventi che già oggi soggetti pubblici e privati anche a livello regionale svolgono; a tal fine si prevede la creazione di appositi uffici o «sportelli».

Il presidente CAPONI propone che si proceda congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo. Convenendo la Commissione, dà quindi la parola al senatore Larizza, incaricato della relazione.

Il relatore LARIZZA illustra i disegni di legge sulla riforma dell'ICE soffermandosi in particolare su quello di iniziativa governativa, su alcuni aspetti del quale si è già intrattenuto il rappresentante del Governo. Sottolinea innanzitutto come, nel delineare le linee di riforma di un ente, occorra tenere conto di diversi punti di vista: nel caso dell'ICE, quello del personale è certamente uno dei più delicati, nè si vuole negare la dovuta sensibilità riguardo ai problemi dei dipendenti dell'Istituto; centralità però - a suo modo di vedere - dovrà assumere in questo caso il punto di vista degli utenti. Il suo Gruppo ha rinunciato a ripresentare il disegno di legge della scorsa legislatura in quanto esso affrontava il problema in un'ottica più ampia, prevedendo insieme alla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero, anche l'abrogazione del Ministero. Non si potrà prescindere però dalla considerazione del legame strettissimo che deve esistere fra la politica industriale e la politica del commercio con l'estero, concependo l'ICE come uno strumento di detta politica.

Passando a considerare alcuni punti del disegno di legge, ritiene discutibile la previsione di pareri facenti capo al Ministro degli affari esteri, mentre per quanto riguarda la natura dell'ente, reputa che ne vada accentuata il carattere privatistico, anche se è d'accordo sull'orientamento contrario alla sua trasformazione in società per azioni. Un giudizio favorevole esprime anche sulla snellezza che caratterizza la composizione del Consiglio di amministrazione e sugli elementi di flessibilità che derivano dalla previsione di sedi anche provvisorie e che conferiscono una visione dinamica alle funzioni dell'ente. Ritiene però opportuno un ulteriore rafforzamento del ruolo delle regioni, anche attraverso il loro

inserimento nel Comitato consultivo. Quanto alle erogazioni finanziarie, giudica positivamente la separazione fra le risorse destinate al finanziamento del piano di attività e quelle utilizzate a copertura delle spese fisse, mentre la differenziazione fra servizi personalizzati e specializzati merita forse un approfondimento.

Avviandosi alla conclusione, segnala l'opportunità che nell'ambito del provvedimento si inserisca una disposizione volta ad accelerare la riforma della SACE ed a favorire il coordinamento fra i vari organismi di intervento in materia di commercio con l'estero. Si dice favorevole alla richiesta della sede redigente per la prosecuzione dell'esame e propone una serie limitata di audizioni che, senza rallentare l'*iter*, consenta l'approfondimento di alcuni aspetti del provvedimento.

Il presidente CAPONI invita il senatore Larizza a predisporre l'elenco delle audizioni informali da lui proposte e dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice FIORILLO, soffermandosi innanzitutto sulla natura dell'ente e domandandosi per quale motivo essa non venga ricondotta a quella di ente pubblico economico. Si diffonde quindi sul comma 2 dell'articolo 12 che prevede la ridefinizione della pianta organica del personale ad opera del Consiglio di amministrazione. In proposito, con riferimento all'applicazione al personale in esubero delle norme che disciplinano i processi di mobilità previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, auspica che l'incentivazione dell'esodo volontario si applichi a coloro che abbiano già conseguito una certa anzianità di servizio, evitando favoritismi e sprechi di risorse.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che la sua parte politica è favorevole allo svolgimento di un *iter* quanto più rapido possibile, ricordando anche come in sede di esame del decreto-legge sulla proroga del commissariamento essa si fosse espressa per il termine più ravvicinato del 31 dicembre di quest'anno. Il gruppo di Forza Italia del Senato lavorerà in stretto coordinamento con quello della Camera dei deputati onde pervenire ad orientamenti comuni, abbreviando così i tempi della seconda lettura: auspica che le stesse modalità operative vengano adottate anche dagli altri Gruppi ed auspica inoltre che le prospettate audizioni vengano programmate e si svolgano quanto prima.

Il presidente CAPONI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C10°, 0006°)

Il presidente CAPONI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**35ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Montecchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(82) DE LUCA Michele ed altri:** *Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**(664) SPECCHIA ed altri:** *Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro*

**(929) MULAS ed altri:** *Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni*

**(1030) MANFROI e GNUTTI:** *Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella precedente seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti presentati, con l'eccezione degli emendamenti 5.2, 7.2 e 8.1, accantonati per l'assenza dei presentatori. Avverte altresì che sostituirà temporaneamente il relatore Duva, momentaneamente impossibilitato a prendere parte alla seduta. Dà quindi la parola al senatore Roberto Napoli.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 5.2, precisando che la soppressione ivi proposta del riferimento alla responsabilità dirigenziale così come delineata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 si giustifica per il fatto che attualmente i responsabili degli uffici periferici



del lavoro non hanno tale qualifica e pertanto un'attribuzione di responsabilità, quale quella prevista all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge n. 82, apparirebbe quanto meno incongrua. Con l'emendamento 7.2 si vuole concorrere a determinare condizioni di operatività per il servizio pubblico tali da metterlo in condizione di operare con successo in un contesto competitivo. L'emendamento 8.1, infine, intende consentire l'identificazione con atto della autorità competente delle fattispecie di eccezionalità per le quali è consentita, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'attività di intermediazione privata in tema di collocamento della manodopera.

In conclusione, il senatore Roberto Napoli sottolinea che i tre emendamenti da lui illustrati si propongono di meglio articolare un testo che, peraltro, risulta ampiamente condivisibile e alla cui definizione egli intende portare un fattivo contributo.

Sui tre emendamenti presentati il PRESIDENTE dichiara di rimettersi alla Commissione.

Anche il sottosegretario MONTECCHI dichiara di rimettersi alla Commissione sui tre emendamenti presentati, precisando, per quanto riguarda l'emendamento 5.2, che il Governo ha sollevato alcune obiezioni in ordine alla costituzione dell'Ente regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 5, ente dal quale dovrebbero dipendere i responsabili degli uffici decentrati. La rappresentante del Governo ritiene comunque che l'emendamento 5.1 pone in modo meritevole di considerazione il problema dell'individuazione della sfera di responsabilità dei soggetti preposti ai suddetti uffici. Analogamente, il Governo condivide le finalità dell'emendamento 7.2, anche se occorre valutare se sia opportuno irrigidire in norme legislative profili di carattere organizzativo che investono questioni di natura tecnica. Per quanto riguarda infine l'emendamento 8.1, la rappresentante del Governo ricorda al senatore Roberto Napoli di essersi pronunciata, nella seduta di ieri, a favore della proposta di stralcio dell'intero articolo 8.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti si è conclusa e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C11ª, 0003º)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la parte della seduta odierna dedicata alle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(R046 003, C11ª, 0002º)

Il presidente SMURAGLIA rivolge un cordiale saluto al ministro Treu, sottolineando l'interesse della Commissione a conoscere gli orientamenti del Governo in ordine all'attuazione del patto sul lavoro, recentemente stipulato, in particolare per quanto concerne la parte dell'Accordo da realizzare per via legislativa, nonchè in ordine alla convocazione della Conferenza nazionale sull'occupazione, già prevista per il 25 e il 26 settembre e poi rinviata.

Il ministro TREU ricorda preliminarmente che già in una recente audizione, il giorno precedente alla stipula dell'Accordo, sono stati illustrati dettagliatamente i capitoli fondamentali sui quali si è sviluppato il confronto tra il Governo e le parti sociali. Egli pertanto si limiterà a dare conto delle novità più rilevanti, intervenute con il perfezionamento dell'intesa, non senza avere preliminarmente rimarcato il valore globale e il carattere innovativo di essa.

Sulla prima parte dell'intesa, relativa alla formazione e alla ricerca, il Ministro ricorda che sono state perfezionate le parti relative alla formazione permanente e continua: in particolare, fa presente che le risorse da devolvere a tali attività, derivanti da un contributo pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni, sono amministrate in larga misura - e lo saranno ancor più una volta completato il disegno di decentramento delle funzioni in materia di formazione professionale e di mercato del lavoro - dalle regioni, con le quali pertanto è già stato avviato un confronto in ordine all'attuazione di questa parte dell'accordo. Resta peraltro ancora da definire il problema del ruolo che le parti sociali assumeranno nella gestione delle suddette risorse e, più in generale, di una più puntuale definizione del raccordo tra attività di formazione permanente e continua e occupazione.

Nell'ultima fase delle trattative, non sono state introdotte novità di rilievo nella parte relativa alle infrastrutture. Si tratta, per questo aspetto, di dare attuazione alle indicazioni contenute nei singoli allegati, senza prevedere particolari innovazioni normative, salvo quelle mirate allo snellimento delle procedure. In generale, per quanto riguarda le misure riguardanti il settore dei lavori pubblici, è importante adottare criteri di priorità finalizzati a creare un ambiente più favorevole allo sviluppo di nuova occupazione.

Importanti specificazioni sono state invece introdotte nella parte relativa agli interventi nelle aree di crisi ed ai contratti di area. In particolare, al fine di accelerare gli interventi, dovrebbero essere introdotte procedure sperimentali, anche in deroga alle normative vigenti, volte a fare sì che alle istruttorie sommarie in materia di incentivazioni possa seguire con tempestività l'erogazione di anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito. Altre misure, che verranno probabilmente introdotte nelle deleghe legislative in materia tributaria, collegate alla manovra di finanza pubblica per il 1997, dovrebbero riguardare la creazione di strumenti fiscali, nella forma della tassazione

forfettaria agevolata, finalizzati ad attrarre in alcune aree investimenti nazionali ed esteri, riprendendo una modalità operativa già sperimentata con soddisfacenti risultati in altri paesi europei.

Come è noto, su alcuni punti della parte dell'Accordo relativa alle misure volte alla promozione dell'occupazione, la convergenza tra le parti sociali non è stata completa e pertanto il Governo, come è enunciato nella premessa al testo dell'intesa, si è impegnato ad adottare iniziative legislative autonome in materia di contratti di formazione lavoro, di riduzione dell'orario e di revisione del regime sanzionatorio in materia dei contratti a termine. Per quanto riguarda i contratti di formazione lavoro, il Governo adotterà un provvedimento rivolto a prorogare di un anno la durata dei contratti nelle aree del Mezzogiorno con il mantenimento dei relativi incentivi per l'anno di proroga, condizionato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro alla scadenza del secondo anno.

Le perplessità sollevate da alcune organizzazioni datoriali sulla riduzione dell'orario di lavoro appaiono di natura contingente ed è auspicabile che vengano superate nel seguito del confronto tra le parti sociali: il Governo, dal canto suo, è comunque intenzionato a recepire con atto legislativo la direttiva comunitaria 93/104, fissando l'orario di lavoro settimanale a quaranta ore e introducendo contestualmente forme di incentivazione alla riduzione contrattata dell'orario di lavoro e alla sua flessibilizzazione.

Vanno altresì segnalate le precisazioni introdotte nella parte relativa all'apprendistato, su sollecitazione di alcune organizzazioni di categoria degli artigiani, volte in particolare a valorizzare il contenuto formativo di questo istituto, che verrà profondamente trasformato. Anche sul lavoro interinale sono state apportati alcuni chiarimenti che, riprendendo le indicazioni contenute nell'accordo del 23 luglio del 1993, vanno nella direzione di meglio definire la natura del rapporto contrattuale che si instaurerà tra lavoratore e agenzie. La Presidenza del Consiglio ha adottato alcune iniziative volte a rimuovere le riserve formulate su questo specifico punto da alcune organizzazioni del comparto dell'agricoltura.

Proseguendo nella sua esposizione, il Ministro si sofferma sugli aspetti relativi alle risorse da destinare all'attuazione dell'accordo. In particolare, ricorda che con la delibera CIPE del 12 luglio sono stati stanziati mille miliardi per interventi a favore dell'occupazione e che nella manovra di finanza pubblica, il cui *iter* parlamentare sta per iniziare, sarà previsto uno stanziamento aggiuntivo in un fondo globale di circa 1.500 miliardi per il 1997. Altre risorse, nella misura di 2.500 miliardi di lire, dovrebbero assicurare la copertura degli sgravi contributivi a termine, per l'anno 1997, e degli sgravi generali per i nuovi assunti, compreso il settore dell'agricoltura, nelle aree del Mezzogiorno.

L'impegno straordinario per l'occupazione, prosegue il Ministro, richiede comunque risorse aggiuntive che il Governo ritiene di poter acquisire dalla lotta all'evasione fiscale e dai proventi della dismissione di beni demaniali. Anche se si tratta di risorse difficilmente quantificabili, si può però prevedere che esse, almeno per la parte relativa alla vendita dei beni demaniali, potranno cominciare ad affluire nella seconda metà del 1997.

Non vanno peraltro dimenticate altre misure, che si connettono alla definizione della manovra di finanza pubblica: nel patto per il lavoro è

contenuta una indicazione circa la introduzione di incentivi fiscali per favorire la nascita di nuove imprese; è confermata l'adozione di misure fiscali a favore delle organizzazioni *no profit* ed è altresì prevista la trasposizione degli oneri contributivi sanitari alla fiscalità generale, attraverso l'introduzione dell'IREP, con un alleggerimento del costo del lavoro che potrebbe favorire in particolare la piccola e media impresa ad alta intensità di lavoro e con soddisfacenti livelli di capitalizzazione. Occorre infine ricordare che l'intesa solleva esplicitamente la questione di una riforma del mercato del lavoro fondata su un ampio processo di decentramento di funzioni alle regioni, secondo l'impostazione dei provvedimenti all'esame della Commissione lavoro del Senato.

Per quanto riguarda le prospettive future, va rilevato che una volta stipulato l'accordo si è registrata una intensa attività delle regioni e delle amministrazioni locali per promuovere il confronto con il Governo e le parti sociali e attivare iniziative volte a dare attuazione al patto sul lavoro a livello territoriale. A tale proposito si pone la questione degli strumenti operativi attualmente disponibili: il Governo presenterà entro il 31 ottobre una proposta per il riordino delle agenzie attualmente operanti per la promozione dell'occupazione, con finalità di semplificazione e di eliminazione delle duplicazioni.

Alcune parti dell'Accordo, prosegue il Ministro, dovranno essere attuate per via legislativa. Il Governo non ha ritenuto di dare ai relativi disegni di legge la qualificazione di collegati alla legge finanziaria per il 1997, ma permane il problema di assicurare ad essi un *iter* compatibile, per quanto riguarda i tempi, con l'urgenza che caratterizza i problemi occupazionali, evitando, per quanto possibile, il ricorso alla decretazione di urgenza. Su tale tema, comunque, non dovrà mancare uno specifico impegno delle forze parlamentari.

Lo slittamento della Conferenza nazionale per l'occupazione dovrebbe consentire una migliore preparazione di essa, con un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati: la Presidenza del Consiglio, per ora, è orientata a convocare la suddetta Conferenza nei primi giorni di novembre.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PELELLA ritiene sia possibile ricorrere ad una corsia preferenziale per la traduzione normativa degli strumenti individuati nell'Accordo, in particolare per quanto riguarda i contratti d'area, in modo che dopo la sessione di bilancio entrambe le Camere possano dedicare una sessione speciale a questo scopo. Espresse poi alcune perplessità in ordine ai tempi indicati dal Ministro per la Conferenza sull'occupazione, che verrebbe a svolgersi nel pieno della sessione di bilancio, ritiene indispensabile uno sforzo culturale e politico per chiarire e puntualizzare, a fronte della scarsa disponibilità di risorse, i nuovi strumenti dei patti territoriali e dei contratti d'area; è necessario inoltre un riordino degli enti, come la GEPI, che si occupano di interventi in campo industriale, nonché delle leggi di incentivazione alle imprese.

Il ministro TREU rileva che immaginare una corsia preferenziale da avviare dopo l'approvazione della legge finanziaria farebbe probabilmen-

te slittare troppo in avanti l'esame dei provvedimenti. Osservato poi di non avere particolari preferenze per i tempi di convocazione della Conferenza di Napoli, fa presente che i patti territoriali e i contratti d'area costituiscono strumenti di sperimentazione accelerata che non usufruiscono di risorse aggiuntive e che, affiancandosi agli strumenti ordinari già avviati, saranno giudicati sulla base della loro efficacia. Giudica infine importante il riordino degli enti, nonchè delle leggi di incentivazione, che funzionano discretamente, ma con tempi troppo lunghi, e che è nelle intenzioni del ministro Bersani coordinare in un testo unico.

Il senatore BONATESTA ricorda che la settimana scorsa, rispondendo ad una sua specifica domanda, il sottosegretario Pizzinato aveva escluso che il comune di Montalto di Castro fosse già stato individuato come area di crisi, in ragione della presenza nel suo territorio della centrale Enel. Oggi però due parlamentari dell'Ulivo hanno reso noto che, a detta di un Sottosegretario che non dovrebbe essere nè il senatore Pizzinato nè l'onorevole Montecchi, Montalto rientrerebbe fra le priorità di intervento del Governo. Chiede pertanto al Ministro un chiarimento al riguardo, considerato anche che il comune di Montalto ha un territorio troppo limitato per corrispondere ai criteri definiti nell'Accordo, e chiede inoltre se non si ritenga invece di considerare l'intera provincia di Viterbo, che annovera 34.000 disoccupati, come area di crisi.

Il ministro TREU conferma senz'altro quanto affermato la scorsa settimana dal sottosegretario Pizzinato, citando testualmente la parte dell'Accordo dedicato ai contratti d'area, e conviene sulla necessità di non circoscrivere eccessivamente la dimensione di tali aree.

Il senatore MANFROI osserva, in tema di formazione professionale, che non tutte le regioni adempiono ai compiti loro affidati e che spesso la formazione si trasforma in un ammortizzatore sociale. Quanto al capitolo delle infrastrutture, è sua impressione che i lavori pubblici non possano più essere considerati uno strumento per combattere la disoccupazione poichè, con i mezzi tecnici moderni, non richiedono più un ampio impiego di mano d'opera; a suo giudizio inoltre le infrastrutture non dovrebbero essere finalizzate ad un riequilibrio fra il Nord e il Sud, poichè l'unico criterio corretto è di dimensionarle in proporzione ai bisogni di ogni singolo territorio. Chiede infine chiarimenti circa la compatibilità delle misure previste per gli sgravi con le direttive europee in materia.

Il ministro TREU afferma che non vi è dubbio sul fatto che la formazione professionale non debba essere considerata un ammortizzatore sociale, ma al riguardo rileva che il problema più grave è costituito dalla incapacità delle regioni di impiegare gli investimenti stanziati a livello comunitario; rassicurano tuttavia l'avvio delle iniziative per la valutazione del fabbisogno formativo, nonchè l'intensificarsi delle verifiche e dei controlli dei singoli corsi ad opera di organismi comunitari. Quanto ai lavori pubblici, osserva che il concetto di infrastrutture adottato nell'Accordo è molto più ampio rispetto a quello di chi lo considera solo dal punto di vista della lotta alla disoccupazione, dovendosi esso tarare non

tanto sulle esigenze correnti, ma sui bisogni dello sviluppo: non si può negare tuttavia che il Sud è anche da questo punto di vista molto in ritardo. Quanto infine agli sgravi contributivi, ricorda che quelli di carattere generale, censurati dalla Comunità, cesseranno definitivamente con la fine dell'anno prossimo, mentre i nuovi sgravi sono mirati e, in quanto tali, consentiti dall'ordinamento comunitario.

Il senatore Michele DE LUCA chiede al Ministro se il considerevole scostamento quantitativo verificatosi con la manovra finanziaria rispetto ai dati contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria non abbia a che fare anche con i costi indotti dall'Accordo per il lavoro. Sottolineata poi la necessità di valutare le conseguenze occupazionali delle nuove imposte ancora da definire, chiede chiarimenti al Ministro circa il sistema sanzionatorio previsto per i contratti a termine, in particolare sulla estensione delle sanzioni risarcitorie.

Il ministro TREU sottolinea come i punti di riferimento della legge finanziaria siano stati chiaramente indicati nell'Europa e nell'occupazione ed in effetti una parte di risorse sono destinate all'occupazione, così come alcune misure sono state concepite specificamente per aumentare la base occupazionale: basti pensare alla agevolazione fiscale per le nuove imprese, per le organizzazioni *no profit*, per le aree di crisi. Quanto alla definizione delle nuove misure fiscali, si dovranno a suo giudizio premiare le piccole imprese, quelle con maggiore intensità di lavoro e quelle che assumono nuovi lavoratori. Osserva infine che la parte relativa alle sanzioni per i contratti a termine rientra in un Accordo di indirizzo e rientra in un impegno che dovrà essere definito operativamente.

Il senatore MULAS si sofferma su problemi specifici della Sardegna, segnalando in particolare il costo eccessivo dei trasporti che la collegano al continente, i ritardi nella metanizzazione dell'isola - che potrebbero almeno in parte essere recuperati avviando subito la costruzione della rete di distribuzione interna in attesa di decidere il punto di approdo del metanodotto marittimo -, e, anche a nome dell'assessore regionale al lavoro, la dimensione drammatica assunta dalla disoccupazione; a quest'ultimo riguardo, chiede se l'impegno finanziario assunto dal Governo con l'Accordo per il lavoro sia stato suddiviso per regioni.

Il ministro TREU sottolinea l'impegno del Governo al completamento della metanizzazione e a realizzare il massimo di «continuità territoriale» dei trasporti del paese. Rilevato poi che per quanto riguarda la realizzazione delle opere sono le autorità e i tecnici regionali a far registrare un grave ritardo, fa presente che non vi sono «gabbie» di finanziamento per singole regioni.

Il senatore MONTAGNINO non intende chiedere chiarimenti al Ministro, quanto esprimere la propria convinzione che l'Accordo rappresenti il massimo possibile nelle attuali condizioni e richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di una grande determinazione e di un grande impegno per rispondere alle attese e alle speranze di molte zone

deboli del paese, dove si assiste alla continua distruzione di posti di lavoro e di attività economiche.

Il senatore BATTAFARANO manifesta il proprio apprezzamento per l'Accordo, il quale peraltro recepisce alcune indicazioni formulate dalla Commissione lavoro in relazione al Documento di programmazione economico-finanziaria, e prospetta l'opportunità che il Governo presenti subito le proposte di conversione normativa dell'Accordo in Senato, che non essendo impegnato ora nella sessione di bilancio potrebbe impegnarsi ad esaminare ed approvare i provvedimenti prima del 10 novembre. In considerazione poi della grave tensione sociale provocata nel Mezzogiorno dalla disoccupazione soprattutto giovanile e del fatto che le misure previste nell'Accordo avranno presumibilmente un effetto nel medio periodo, chiede se non sia possibile impiegare subito migliaia di giovani disoccupati nei lavori socialmente utili.

Associatosi il senatore MUNDI alle parole testè pronunciate dal senatore Battafarano, il ministro TREU fa presente che sono già disponibili risorse per impiegare giovani disoccupati.

Il senatore FILOGRANA, nel ricordare che uno dei principi fondamentali contenuti nel «Libro bianco» di Delors, citato nella introduzione dell'Accordo, è la flessibilità, chiede al Ministro di valutare in quale percentuale tale criterio abbia trovato applicazione nel documento di cui si discute.

Il ministro TREU, indicato nel «Libro bianco» di Delors un punto di riferimento irrinunciabile, osserva che in esso il successo delle misure contro la disoccupazione viene condizionato ad una serie di interventi in tema di formazione, di ricerca, di investimenti, di flessibilità di tutti i fattori produttivi; osserva anche che in questa combinazione il lavoro interinale incide per una misura valutabile nel 2-3 per cento.

Il presidente SMURAGLIA chiede se il riferimento all'*iter* legislativo già avviato in sede referente al Senato, contenuto nel primo paragrafo del capitolo dell'Accordo dedicato ai nuovi servizi dell'impiego, sia limitato solamente al primo dei tre punti ivi indicati od anche agli altri due.

Il ministro TREU rileva che si tratta di una cattiva formulazione e che il riferimento va esteso a tutti e tre i punti indicati in quel paragrafo.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia infine il ministro Treu e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82****Art. 5.**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni».*

**5.2** NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI

**Art. 7.**

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed idonei sistemi informatici».*

**7.2** NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI

**Art. 8.**

*Al comma 2, dopo le parole: «si possono considerare eccezionali,» inserire le seguenti: «e previste con apposito atto dell'autorità competente».*

**8.1** NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI



**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º ottobre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore LAVAGNINI raccomanda una rapida approvazione senza emendamenti del decreto-legge in conversione, in considerazione della ormai prolungata vigenza della normativa in esso contenuta e della necessità di assicurare il finanziamento dei progetti per la lotta alla tossicodipendenza.

Concorda la senatrice DANIELE GALDI che, pur confermando le perplessità della Sinistra democratica - in particolare in ordine alla modifica, a suo tempo introdotta dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 1, concernente la limitazione dell'utilizzo del metadone nelle attività di recupero e di riduzione del danno - ritiene prevalente la necessità di una rapida conversione del decreto-legge.

Concorda altresì il senatore BRUNI.

Il senatore MONTELEONE invita la Commissione ad evitare un esame eccessivamente affrettato.

Il Gruppo di Alleanza nazionale condivide la necessità di assicurare i finanziamenti ai programmi di recupero e di risolvere l'annoso problema dell'incertezza determinata dalla mancata conversione del decreto-legge.

La sua parte politica tuttavia ritiene che sarebbe necessario lasciare impregiudicata una questione discussa e delicata quale quella relativa alle attività di riduzione del danno e alle metodologie farmacologiche ammissibili nel trattamento delle tossicodipendenze.

A tale proposito egli fa presente che su questi argomenti pendono al Senato numerosi disegni di legge ordinari che, sia pure secondo diverse filosofie, si propongono tutti una sistemazione organica della materia, che ha risvolti molto importanti anche di carattere internazionale.

Egli invita pertanto la Commissione ad accogliere la proposta avanzata nella seduta di ieri dal senatore Martelli e a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, approvando la conversione del decreto-legge così modificato.

Il senatore CAMERINI, pur comprendendo le motivazioni illustrate dalla senatrice DANIELE GALDI in favore di una rapida approvazione del disegno di legge di conversione, esprime il proprio disagio rispetto all'ipotesi di approvare senza modifiche una norma, quale quella rappresentata dal comma 3 dell'articolo 1 che, nella sua attuale formulazione, penalizza fortemente significative esperienze di collaborazione tra medici di base e servizi per le tossicodipendenze.

La senatrice CASTELLANI concorda con quanto affermato dal senatore Monteleone e ribadisce la necessità di non affrontare con un provvedimento d'urgenza una questione di così grande rilievo, anche dal punto di vista etico, quale quella dell'ammissibilità delle metodiche di riduzione del danno.

Il senatore RONCONI sottolinea la necessità di un maggiore approfondimento su un problema così complesso e delicato.

Egli osserva che la fretta con cui si sta tentando di approvare la conversione del decreto non appare giustificata se non dal desiderio di «blindare» la maggioranza per sostenere un Governo sotto molto aspetti in difficoltà.

Egli ricorda che nel corso dell'esame della precedente edizione del decreto-legge la maggioranza e l'opposizione avevano trovato un accordo per eliminare il comma 3 dell'articolo 1 in modo da approvare definitivamente il disegno di legge di conversione e assicurare l'attivazione delle risorse finanziarie a favore dei programmi di recupero.

Al momento di approvare l'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 1 la maggioranza fece una precipitosa marcia indietro, evidentemente determinata da ben individuabili gruppi di pressione.

Egli ritiene poi quantomeno singolare che si proceda alla discussione generale in assenza del relatore, senatore Valletta.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi in sostituzione del relatore sottolineando come non sia esatto quanto è stato affermato nel corso della discussione generale

circa il fatto che in sede di esame nella precedente edizione del decreto la maggioranza e l'opposizione si fossero accordate per la soppressione del comma 3 dell'articolo 1; in quell'occasione, in realtà, ci fu un generale consenso circa l'opportunità di elaborare un emendamento comune che modificasse tale comma eliminandone i punti più controversi, consenso però che non riuscì a tradursi in un concreto accordo all'atto della definizione dell'emendamento stesso.

Egli invita quindi la Commissione ad approvare la conversione del decreto-legge in titolo.

Il ministro TURCO osserva in primo luogo che il decreto-legge in conversione ha subito numerosissime reiterazioni, cosicché la conversione in legge di un provvedimento ormai in vigore da anni rappresenta quantomeno un atto di correttezza istituzionale.

È sulla base di tali considerazioni che il Governo, pur consapevole che il decreto-legge in conversione presta il fianco a talune critiche anche in conseguenza delle modifiche a suo tempo introdotte dalla Camera dei deputati, ritiene necessaria una sua rapida approvazione al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti.

Ella sottolinea altresì che il Governo è ampiamente disponibile a collaborare all'esame di provvedimenti intesi a riformare organicamente la regolamentazione delle attività di recupero e di quelle di riduzione del danno e assicura che il decreto in conversione non intende assolutamente, come pure è stato affermato, avallare una politica di legalizzazione delle cosiddette droghe leggere.

Il senatore MARTELLI interviene sull'ordine dei lavori ritenendo non corretto che la discussione generale si sia svolta in gran parte in assenza del relatore, senatore Valletta.

Il senatore DI ORIO ritiene non pertinente il richiamo del senatore Martelli, in considerazione del fatto che, a termini di Regolamento, il relatore alla Commissione è un senatore delegato dal Presidente, il quale pertanto può sempre esercitarne le funzioni.

Il senatore VALLETTA si scusa per il proprio ritardo determinato da cause di forza maggiore, e sottolinea che in ogni caso nella sua replica egli non avrebbe potuto che ribadire l'invito ad una rapida approvazione del decreto-legge senza modifiche.

Il senatore LAVAGNINI invita i colleghi a ricercare un accordo per la rapida approvazione del decreto-legge in conversione e ritiene inopportuno il tentativo di rallentare l'iter del provvedimento ricorrendo a questioni procedurali, peraltro non fondate.

Il senatore RONCONI, nel deplorare fermanente il ricorso a quella che lui ritiene una procedura non corretta, abbandona i lavori in segno di protesta.

Il presidente CARELLA ribadisce che la sostituzione del relatore da parte del Presidente può avvenire in qualsiasi fase dell'esame in Commissione.

Egli fissa quindi alle ore 14 di martedì prossimo, 8 ottobre, il termine per la presentazione degli emendamenti.

**(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI il quale fa presente che il decreto-legge in conversione trae la sua origine dalle vicende collegate all'*embargo* delle carni bovine provenienti dalla Gran Bretagna a fini di tutela della salute pubblica.

A tale proposito egli ricorda come sia noto da svariati decenni nella letteratura medica il quadro clinico neurodegenerativo denominato come sindrome di Kreutzfel-Jacobs, che ha decorso generalmente fatale e colpisce individui tra i quarantacinque e i settantacinque anni.

Recentemente si sono verificati in Inghilterra dieci casi di persone in età giovanile colpite da tale morbo; le autorità sanitarie britanniche hanno suggerito l'ipotesi che la comparsa di tale malattia con diffusione superiore a quella normalmente verificata e in soggetti di età più giovane di quella considerata a rischio dalla letteratura medica, potesse essere messa in relazione al consumo di carne proveniente da bovini colpiti dall'encefalopatia spongiforme, malattia presente in precedenza in forma endemica nel bestiame ovino e che ha assunto recentemente in Gran Bretagna carattere epidemico tra i bovini, colpendo circa 160 mila animali.

A seguito di tali eventi i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea hanno bloccato le importazioni di carni bovine; il decreto-legge in esame è diretto quindi, in primo luogo, a rendere più efficaci i controlli sulle importazioni di carni bovine e di animali vivi nonchè sullo stato di salute del bestiame nazionale, integrando i servizi veterinari con personale qualificato incaricato a tempo determinato ed organizzando le unità di crisi previste dalle norme nazionali e comunitarie ed i centri di referenza.

Riveste poi particolare importanza la norma di cui all'articolo 3, intesa ad assicurare una miglior tutela del consumatore attraverso l'istituzione del certificato di garanzia della carne bovina, che deve essere affisso nelle rivendite a disposizione dei consumatori, attestante il paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino.

Opportunamente, la Camera dei deputati ha modificato il comma 2 del suddetto articolo trasferendo dal Ministro delle risorse agricole al Ministro della sanità la competenza primaria per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare il rilascio del suddetto certificato.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime perplessità sull'opportunità dell'emanazione di un provvedimento d'urgenza avente forza e valore di legge in materia di prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Egli osserva in primo luogo che, secondo la sua esperienza, il servizio veterinario nazionale è in grado di svolgere egregiamente le sue funzioni, in particolare per quanto riguarda i controlli sulle importazioni, senza ricorrere all'assunzione di personale straordinario.

Del resto egli fa presente come il rapporto tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la sindrome di Kreutzfeld-Jacobs sia tuttora da dimostrare, specie se si pensa che tale forma morbosa è nota in letteratura da circa un secolo, da ben prima cioè che si verificasse l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina.

La senatrice BERNASCONI, pur apprezzando la puntualità delle osservazioni del senatore Manara, ritiene che le misure recate dal decreto possano essere comunque condivise in relazione alla necessità di garantire la salute pubblica rispetto a un rischio che non può certamente essere escluso e, soprattutto, in quanto l'istituzione del certificato di qualità delle carni bovine rappresenta, anche indipendentemente dai rischi determinati dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, un indubbio fattore di progresso nella tutela dei consumatori.

Il senatore Roberto NAPOLI osserva come molto spesso gli allarmi di carattere sanitario, reali o amplificati dai *mass-media*, determinano l'adozione di misure d'emergenza di varia natura del cui esito però, non appena placatosi l'interesse intorno alla vicenda che aveva destato i timori della pubblica opinione, si perde qualsiasi traccia, valga per tutti l'esempio della vicenda di Chernobyl.

Egli ritiene quindi necessario che il decreto-legge in conversione non rappresenti un provvedimento isolato, ma costituisca l'occasione per dare finalmente avvio ad una valutazione delle conseguenze di carattere sanitario dell'uso di moderne tecnologie in agricoltura.

È noto che in sede scientifica la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel bestiame inglese è stata attribuita all'utilizzazione, nella preparazione dei mangimi sintetici, di farine di origine animale, provenienti da bestiame ovino presso il quale la malattia era presente in forma endemica; si è trattato cioè di una forzata riconversione di animali erbivori ad una dieta carnivora.

È necessario quindi che il Parlamento, al fine di poter esercitare un adeguato controllo sulla tutela della salute pubblica, sia informato sull'eventuale uso di tecniche simili nella zootecnia italiana, come pure sulle caratteristiche e la diffusione dell'uso di ormoni di sintesi nelle tecniche moderne di allevamento.

Il senatore TIRELLI si associa alle considerazioni formulate dal senatore Manara, sottolineando la compresenza nel provvedimento in conversione di un aspetto relativo alla prevenzione - quello cioè dell'istituzione del certificato di qualità delle carni bovine - che è indubbiamente apprezzabile da un aspetto legato all'emergenza sul quale è lecito nutrire perplessità.

Il senatore MIGNONE esprime il suo apprezzamento per il decreto-legge in conversione e sottolinea l'esigenza di restituire fiducia ai consumatori, anche per fronteggiare le gravi conseguenze econo-

niche del crollo improvviso e ingiustificato del consumo delle carni bovine.

Il rafforzamento delle misure dirette alla prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina appare inoltre tanto più necessario a fronte della recente decisione del Governo britannico di non proseguire il programma di abbattimento dei capi a rischio.

Concordano il senatore LAURIA e il senatore MONTELEONE.

Il presidente CARELLA condivide le affermazioni del senatore Roberto Napoli circa la necessità che il Parlamento approfondisca la materia dell'impatto sulla salute pubblica delle moderne tecniche di agricoltura e zootecnia.

Per quanto concerne le affermazioni del senatore Manara circa l'adeguatezza del servizio veterinario pubblico, egli condivide le valutazioni circa l'efficienza e la solerzia del servizio stesso ma fa presente come esso non abbia più di cinquemila addetti in tutto il territorio nazionale. Egli esprime infine vivo apprezzamento per l'istituzione del certificato di qualità delle carni bovine che costituisce un positivo sviluppo nella tutela dei diritti dei consumatori.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore CAMERINI replica alle osservazioni svolte nel corso del dibattito osservando in riferimento alle osservazioni del senatore Manara, che se pure manca una prova scientifica certa della possibilità che il consumo di carne bovina infetta determini l'insorgere della sindrome di Kreutzfeld-Jacobs, vi sono tuttavia significativi elementi a sostegno di tale ipotesi; i recenti progressi nella conoscenza della malattia - che confermano anche le osservazioni effettuate negli anni trenta circa un'epidemia di tale malattia fra popolazioni della Nuova Guinea, epidemia che era stata messa in relazione a pratiche funerarie di cannibalismo rituale - sembrano comprovare un'eziologia della malattia legata alla trasmissione di un prione per via alimentare.

Per quanto riguarda la parte del decreto specificamente relativa alla questione dell'emergenza, risulta particolarmente apprezzabile l'attivazione di strumenti, quali l'unità di crisi, previsti nell'ambito di una chiara normativa comunitaria.

È infine innegabile, come del resto è emerso dalla discussione generale, il carattere fortemente innovativo che presenta la norma relativa all'istituzione del certificato di qualità.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI osserva come, in presenza di un collegamento certo non definitivamente provato ma sicuramente probabile tra encefalopatia spongiforme bovina e sindrome di Kreutzfeld-Jacobs, il Governo ha sentito il dovere di intervenire per assicurare l'effettività del blocco dell'importazione delle carni; ciò diventa tanto più urgente in relazione alla decisione assunta dal Governo britannico di sospendere il programma di abbattimento del bestiame in relazione ad uno studio dell'università di Oxford che prevede l'estinzione dell'epidemia entro il 2001 per via naturale.

Egli fa inoltre presente come fin dal 1982, in relazione alla decisione assunta dal Governo britannico di non adeguarsi alle raccomandazioni comunitarie in materia, l'Italia abbia sospeso l'importazione di mangimi di produzione britannica contenenti farine di origine animale.

Egli sottolinea inoltre che la zootecnia nazionale risulta per ora del tutto immune dall'encefalopatia spongiforme - di cui si sono verificati solo due casi circa due anni fa in capi che peraltro sono risultati importati dall'Inghilterra - e che non si sono verificati in questi anni casi di cittadini italiani colpiti dal morbo di Kreutzfeld-Jacobs. Si tratta quindi di una situazione che è necessario in ogni modo salvaguardare.

Il sottosegretario Viserta Costantini invita pertanto la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge di conversione.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì prossimo, 8 ottobre 1996. Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu ed il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(946) Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente**  
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso.

Si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il senatore CARCARINO illustra tale ordine del giorno che risulta del seguente tenore:

«La 13ª Commissione permanente del Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge n. 946,

considerato:

che attualmente il Ministero dell'ambiente è costituito da una vera e propria confederazione dei Servizi, ciascuna con una propria politica interna ed estera, che questa separatezza è fisicamente attuata dalla dispersione dei Servizi stessi in cinque sedi diverse, con una spesa annua per affitti di circa 10 miliardi e che ciascun Servizio assegna gran parte del lavoro all'esterno attraverso una miriade di convenzioni con enti e società o con esperti;

che la mancanza di coordinamento e di scambio di informazioni fra i Servizi, e l'assenza di un indirizzo politico unificante ha impedito e ritardato l'adempimento di compiti essenziali come la relazione bienna-



le al Parlamento sullo stato dell'ambiente o l'adeguata gestione del programma triennale per l'ambiente;

la sensibile riduzione di personale conseguente alla scadenza dei termini dei comandi avrebbe evidenti riflessi negativi sull'espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, fino al possibile blocco dell'attività;

che dal 29 dicembre 1995 il Ministro dell'ambiente ha trasmesso al Ministro della funzione pubblica tutti gli elementi necessari alla definizione della pianta organica del personale e che a tutt'oggi l'esame di tali elementi lascia prevedere una non immediata e agevole conclusione dell'*iter*;

che la tutela dell'ambiente costituisce una grande risorsa in termini economici e di creazione di posti di lavoro (basti pensare al turismo, ad un'agricoltura di qualità e non inquinante, alla prevenzione delle calamità naturali mediante innumerevoli e quotidiani interventi di cura e manutenzione, alle applicazioni della ricerca e della innovazione in campo ambientale) e richiede pertanto una complessiva riorganizzazione del Ministero, coerente con le funzioni e le competenze ad esso attribuite dalla legge;

impegna il Governo

a predisporre gli adempimenti necessari alla riorganizzazione del Ministero e all'approvazione della pianta organica, quindi alla ridefinizione dell'inquadramento nei ruoli del personale necessario, che svolga il suo ruolo di indirizzo e coordinamento usufruendo del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, in modo da mettere fine alla situazione di precarietà derivante dal ricorso a convenzioni con una moltitudine di soggetti esterni in modo episodico ed emergenziale;

a promuovere la piena funzionalità del Ministero dell'ambiente procedendo all'organica ristrutturazione dei Servizi e alla razionalizzazione delle sedi e degli uffici, superando dispersioni e sprechi, e migliorando la sicurezza e la qualità ambientale dei luoghi di lavoro».

0/946/1/13ª

CARCARINO, VELTRI, CAPALDI

I senatori MAGGI, BORTOLOTTI, IULIANO, RESCAGLIO, SQUARCIALUPI e RIZZI dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole a tale ordine del giorno.

Il ministro RONCHI dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, qualora riformulato in taluni punti. Per quanto riguarda il primo punto della premessa, invita i proponenti ad individuare una formulazione alternativa che dia un'immagine meno negativa del Ministero dell'ambiente; tra l'altro, la spesa annua per affitti ammonta a circa 8,5 e non 10 miliardi. In merito al secondo punto, fa presente di essersi attivato appena ha assunto l'incarico per modificare la situazione ereditata dal passato e di essere già riuscito a realizzare dei miglioramenti; in

particolare, i ritardi che hanno caratterizzato la gestione del programma triennale per l'ambiente non dipendono soltanto da carenze funzionali del Ministero ma dalla complessità della disciplina procedurale che tale gestione deve osservare. Relativamente al ricorso a convenzioni esterne, dichiara di aver già avviato una verifica delle convenzioni esistenti, benchè la stipula di esse rientri nell'autonomia decisionale dei direttori generali, in base alla normativa vigente.

Il senatore CARCARINO accetta di riformulare l'ordine del giorno, prendendo atto dell'impegno che il Ministro sta dedicando al miglioramento della situazione organizzativa e funzionale ereditata.

L'ordine del giorno riformulato risulta del seguente tenore:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 946,

considerato:

che attualmente il Ministero dell'ambiente soffre di una insufficiente integrazione dei diversi Servizi, che questa separatezza è fisicamente rappresentata dalla dispersione dei Servizi stessi in cinque sedi diverse, con una spesa annua per affitti di circa 8,5 miliardi e che ciascun Servizio assegna parte non irrilevante del lavoro all'esterno attraverso diverse convenzioni con enti e società o con esperti;

che la mancanza di coordinamento e di scambio di informazioni fra i Servizi ha ritardato l'adempimento di compiti essenziali, come la relazione biennale al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

la sensibile riduzione di personale conseguente alla scadenza dei termini dei comandi avrebbe evidenti riflessi negativi sull'espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, fino al possibile blocco dell'attività;

che dal 29 dicembre 1995, il Ministro dell'ambiente ha trasmesso al Ministro della funzione pubblica tutti gli elementi necessari alla definizione della pianta organica del personale e che a tutt'oggi l'esame di tali elementi lascia prevedere una non immediata e agevole conclusione dell'*iter*;

che la tutela dell'ambiente costituisce una grande risorsa in termini economici e di creazione di posti di lavoro (basti pensare al turismo, ad un'agricoltura di qualità e non inquinante, alla prevenzione delle calamità naturali mediante innumerevoli e quotidiani interventi di cura e manutenzione, alle applicazioni della ricerca e della innovazione in campo ambientale) e richiede pertanto una complessiva riorganizzazione del Ministero, coerente con le funzioni e le competenze ad esso attribuite dalla legge;

impegna il Governo

a predisporre gli adempimenti necessari alla riorganizzazione del Ministero e all'approvazione della pianta organica, quindi alla ridefinizione dell'inquadramento nei ruoli del personale necessario, che svolga il suo ruolo di indirizzo e coordinamento usufruendo del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, in modo da mette-

re fine alla situazione di precarietà, derivante dal ricorso a convenzioni con diversi soggetti esterni in modo episodico ed emergenziale;

a promuovere la piena funzionalità del Ministero dell'ambiente procedendo all'organica ristrutturazione dei Servizi, all'unificazione della sede e alla razionalizzazione degli uffici, superando dispersioni e sprechi, e migliorando la sicurezza e la qualità ambientale dei luoghi di lavoro».

0/946/1/13<sup>a</sup> (Nuovo testo)

CARCARINO, VELTRI, CAPALDI

Il senatore SPECCHIA, intervenendo sull'ordine del giorno, rileva che le carenze strutturali lamentate dai vari ministri dell'ambiente succedutisi nel tempo permangono tuttora, così come è una realtà che la gestione del programma triennale per l'ambiente sia stata connotata da inadempienze e ritardi che spesso egli ha constatato anche direttamente. Prendendo comunque atto con favore della volontà di cambiamento dell'attuale Ministro, chiede infine di conoscere i risultati della verifica in corso sulle convenzioni.

Dopo che il ministro RONCHI si è detto disponibile a trasmettere tali informazioni e ha dichiarato che il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1 nel nuovo testo, tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio ed illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il presidente GIOVANELLI, relatore sul provvedimento, dopo aver dato conto del parere della 5ª Commissione, contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, pur condividendo la necessità di dare sistemazione giuridica, nell'ambito della futura organizzazione del Ministero, anche al personale ivi dirigenziale comandato.

Si associa a tale parere il ministro RONCHI, il quale fa altresì presente che l'estensione dell'inquadramento anche ai fini giuridici comporterebbe problemi organizzativi non trascurabili, mentre l'inclusione nell'inquadramento dei dirigenti incontrerebbe ostacoli nella normativa vigente in materia, in base alla quale il Ministero dell'ambiente dovrebbe addirittura ridurre il numero dei dirigenti già operanti presso di esso; tutta la questione rimane comunque subordinata alla ridefinizione della pianta organica, che non è stata ancora effettuata.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 1.2.

Il senatore CAPALDI ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4, auspicando che la questione ad esso sottesa possa trovare soluzione nell'ambito del riordino complessivo del Ministero, anche per scongiurare il rischio di avvantaggiare il personale proveniente da società ed enti disciolti.

Senza discussione sono quindi posti ai voti separatamente ed approvati gli articoli 1 e 2, nonchè il provvedimento nel suo complesso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1244) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore GAMBINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1244, di conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996;

considerato che gli interventi previsti nel decreto fanno riferimento alla proroga dei termini tributari ed amministrativi, alla estensione dei benefici della cassa integrazione ai lavoratori delle zone colpite, all'utilizzo dei militari di leva ivi residenti, alla sospensione di termini perentori e di prescrizione, alla proroga delle scadenze per la gestione dei bilanci degli enti locali;

considerato che tali interventi rappresentano una costante tra i provvedimenti che fanno seguito a calamità naturali;

ravvisata l'opportunità di uniformare tale tipo di interventi, per non incorrere in ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni analoghe, disparità che si possono verificare sia nella durata della proroga o sospensione, sia nell'utilizzo dell'insieme delle misure già sperimentate, sia nell'estensione dell'ambito materiale di applicabilità;

ravvisata la necessità di operare perchè venga ridotto l'uso della decretazione da parte del Governo anche al fine di non condizionare, con gli impegni di conversione dei decreti-legge, i lavori parlamentari;

impegna il Governo

alla predisposizione di un idoneo provvedimento organico in materia di calamità naturali, nel quale tra l'altro si preveda che le tipologie e la durata delle misure suddette siano uniformate secondo un unico schema di interventi, che decorra automaticamente a seguito della dichiarazione di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992».

0/1244/1/13<sup>a</sup>

IL RELATORE

Dopo che i rappresentanti del Governo hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Il senatore CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 1244,

premesso che:

in data 19 giugno eccezionali precipitazioni hanno devastato vaste zone delle province di Lucca e Massa Carrara;

nell'Alta Versilia le avversità atmosferiche hanno causato morte e disastri;

i danni alle infrastrutture, alle abitazioni, alle imprese sono veramente di grande consistenza e vi sono paesi quasi interamente distrutti;

alcune comunità dell'Alta Versilia e della Garfagnana hanno, nella tragedia, subito un colpo dal quale non potranno riprendersi senza un intervento consistente dello Stato;

premesso altresì che:

in data 22 giugno ingenti precipitazioni hanno pesantemente danneggiato i comuni dell'Alta Carnia, dove molte frazioni sono rimaste isolate per l'interruzione della viabilità provinciale; una persona è deceduta per annegamento in seguito ad una frana;

anche nei mesi successivi all'evento disastroso del giugno le zone versiliesi ed apuane sono state sottoposte ad eccezionali avversità atmosferiche che hanno reso più difficile l'opera di avvio del ripristino delle prime condizioni di normalità;

preso atto dei provvedimenti assunti;

impegna il Governo

a predisporre urgentemente d'intesa con la regione Toscana e gli enti locali, e tenendo presenti le esigenze espresse dai comitati dei cittadini colpiti dal disastro, misure che consentano: la ripresa delle attività produttive e la realizzazione di infrastrutture adeguate, considerando che spesso non si tratterà di provvedere al mero ripristino di quelle esistenti, ma che è necessario un piano per la viabilità che consenta di affrontare problemi di franosità individuati da tempo; un'opera adeguata di risistemazione dei corsi d'acqua e di prevenzione; una ricostruzione

complessiva in tempi brevi da realizzarsi con criteri di sicurezza e di rispetto delle compatibilità ambientali; una nuova collocazione delle aziende in aree lontane dai fiumi; una cura dei boschi, ora quasi completamente abbandonati;

ad avviare scelte nuove anche per contrastare lo spopolamento della montagna verificatosi in misura massiccia nella zona versiliese e apuana;

a predisporre urgentemente, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia e gli enti locali, le misure necessarie per la ripresa dei comuni dell'Alta Carnia».

0/1244/2/13<sup>a</sup>

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo che i rappresentanti del Governo hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno, laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che su tali emendamenti la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore GAMBINI si rimette al Governo, rilevando che probabilmente la contrarietà della Commissione bilancio è stata originata dal fatto che l'estensione della proroga interessa parzialmente anche l'anno 1997.

Il sottosegretario MARONGIU invita i presentatori a ritirare gli emendamenti ripresentandoli eventualmente in Assemblea; il Governo potrebbe infatti individuare nel frattempo una copertura finanziaria idonea, dal momento che la quantificazione degli oneri ad essi connessi ammonta a soli 60 milioni circa.

Si associa il sottosegretario BARBERI, precisando che laddove fosse individuata una copertura finanziaria, non sarebbe neanche necessario riformulare gli emendamenti limitandone la portata all'anno in corso.

Alla luce di tali dichiarazioni, il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2.

In sede di articolo 2, il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore STANISCIA fa proprio ed illustra l'emendamento 2.3 (nuovo testo), dopo aver ritirato l'emendamento 2.3.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dato conto del parere della 5ª Commissione, contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.3 ed di nulla osta

sull'emendamento 2.3 (nuovo testo), il relatore GAMBINI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.3 (nuovo testo).

Il sottosegretario MARONGIU, tenendo conto anche dell'avviso del Ministero del lavoro da lui acquisito, si associa al parere del relatore per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.2, suggerendo peraltro di aggiungere all'emendamento 2.2 le seguenti parole: «nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 7». Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.3 (nuovo testo), fa presente che il Ministero del lavoro non condivide la copertura individuata e pertanto il Governo non può esprimere parere favorevole.

Il senatore CARCARINO accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente l'emendamento 2.2; ritira poi l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario BARBERI, pur ritenendo che la copertura individuata nell'ambito dell'emendamento 2.3 (nuovo testo) si rivelerà senz'altro congrua dal punto di vista quantitativo, esprime l'avviso di tener conto delle perplessità manifestate dal Ministero del lavoro quanto al capitolo da cui sono stati attinti i fondi.

Il senatore STANISCIA ritira l'emendamento 2.3 (nuovo testo).

L'emendamento 2.2, nel testo riformulato, è posto ai voti ed accolto.

Il senatore STANISCIA fa proprio ed illustra l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.1.

Il relatore GAMBINI si esprime in senso favorevole, mentre i sottosegretari MARONGIU e BARBERI esprimono parere contrario in virtù delle stesse considerazioni manifestate in merito all'emendamento 2.3 (nuovo testo).

Il senatore STANISCIA ritira anche l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo).

In sede di articolo 3, il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.1 il quale è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

In sede di articolo 4, il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.1, il quale è posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore ed il Governo.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al senatore Gambini di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 467, con le modifiche testè accolte.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti**

(R048 000, C13ª, 0002º)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 26 settembre scorso, è pervenuta da diversi Gruppi la richiesta di effettuare un ciclo di audizioni preliminari all'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo in titolo. Alcuni Gruppi hanno altresì manifestato l'esigenza di approfondire, attraverso la consultazione di esperti, le problematiche generali di ordine giuridico ed economico connesse con il provvedimento, e di assicurare un'adeguata pubblicità dei lavori.

Propone pertanto di effettuare un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, nel corso della quale potranno essere ascoltati docenti universitari ed altri specialisti in materia di diritto ed economia ambientale; le associazioni di produttori, distributori, smaltitori ed altri soggetti interessati alla materia potranno invece essere auditi, laddove ritenuto necessario, in sede informale.

La proposta del Presidente è quindi posta ai voti ed accolta. Il Presidente avverte che comunicherà la deliberazione della Commissione, con il relativo programma di massima, al Presidente del Senato per la prescritta autorizzazione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 946****Art. 1.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «, ai soli fini del trattamento economico,» con le seguenti: «, ai fini sia del trattamento economico sia dell'inquadramento giuridico,».*

**1.1** COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, DEMASI

*Al comma 2, sostituire le parole: «, ai soli fini del trattamento economico,» con le seguenti: «, ai fini sia giuridici che economici,».*

**1.2** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, ai soli fini del trattamento economico,» e le parole: «di qualifica funzionale».*

**1.3** VELTRI, CAPALDI

*Al comma 3, aggiungere alla fine del periodo, le seguenti parole: «, limitatamente al personale non proveniente dalla pubblica amministrazione.».*

**1.4** VELTRI, CAPALDI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1244****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «quattro» con le seguenti «otto».*

**1.1**

MARCHETTI, CARCARINO

*Al comma 6, sostituire la parole: «quattro» con le seguenti: «otto».*

**1.2**

MARCHETTI, CARCARINO

**Art. 2.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 30 ottobre 1996».*

**2.1**

MARCHETTI, CARCARINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 ottobre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996».*

**2.2**

MARCHETTI, CARCARINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 ottobre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 7».*

**2.2** (Nuovo testo)

MARCHETTI, CARCARINO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere

dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si darà luogo a rimborsi».

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «3,5 miliardi».*

**2.3**

FERRANTE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si darà luogo a rimborsi».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Gli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in lire 3,5 miliardi per l'anno 1996, sono posti, quanto a lire 3 miliardi, a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione "contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale"».

**2.3** (Nuovo testo)

FERRANTE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'art. 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505)*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23/12/1992, n. 505, è sostituito dai seguenti:

«2. Per i contributi previdenziali la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella G.U. n. 103 del 5 maggio 1992, n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella G.U. n. 142 del 18 giugno 1992 e n. 2308/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella G.U. n. 261 del 5 novembre 1992, gli interessi di rateizzazione si applicano solo qualora i contribuenti non provvedano al pagamento del carico sospeso mediante rateizzazione in un anno, che

decorre dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime, e per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. In tal caso, gli interessi di rateizzazione decorrono, per le somme non pagate, dal primo giorno successivo alla scadenza.

3. Non sono altresì dovuti interessi di rateizzazione o altri oneri dai soggetti debitori che abbiano presentato istanza di condono per i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il rimborso delle somme versate a titolo di interessi, maturati nel periodo di rateizzazione di cui al secondo comma, avrà luogo mediante successivi conguagli sui modelli dell'INPS.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno».

## **2.0.1**

FERRANTE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'art. 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505)*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23/12/1992, n. 505, è sostituito dai seguenti:

«2. Per i contributi previdenziali la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella G.U. n. 103 del 5 maggio 1992, n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella G.U. n. 142 del 18 giugno 1992 e n. 2308/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella G.U. n. 261 del 5 novembre 1992, gli interessi di rateizzazione si applicano solo qualora i contribuenti non provvedano al pagamento del carico sospeso mediante rateizzazione in un anno, che decorre dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime, e per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. In tal caso, gli interessi di rateizzazione decorrono, per le somme non pagate, dal primo giorno successivo alla scadenza.

3. Non sono altresì dovuti interessi di rateizzazione o altri oneri dai soggetti debitori che abbiano presentato istanza di condono per i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il rimborso delle somme versate a titolo di interessi, maturati nel periodo di rateizzazione di cui al secondo comma, avrà luogo mediante successivi conguagli sui modelli dell'INPS.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione "contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

**2.0.1** (Nuovo testo)

FERRANTE

### **Art. 3.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini delle obbligazioni pecuniarie nei confronti degli istituti bancari».

**3.1**

MARCHETTI, CARCARINO

### **Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1996» con le seguenti: «agli anni 1996 e 1997».*

**4.1**

MARCHETTI, CARCARINO

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BEDIN

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni  
Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN PREPARAZIONE DELLA XV CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC) (A008 000, C23ª, 0002º)*

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni rese nella seduta del 25 settembre scorso il presidente BEDIN ricorda come nella seduta che l'Ufficio di Presidenza della Giunta ha tenuto il successivo 26 settembre - anche in vista del necessario coordinamento con l'altro ramo del Parlamento - si era convenuto di organizzare l'esposizione degli argomenti da trattare in occasione della COSAC di Dublino ripartendoli fra i componenti della delegazione, i vice presidenti Tapparo, Nava e lui stesso. Conseguentemente - prosegue il Presidente - il senatore Bettamio si è assunto il compito di predisporre indicazioni sul tema di EUROPOL, le quali serviranno al senatore Nava per impostare il proprio intervento a Dublino. In tema di occupazione, i senatori Tapparo e Manzi hanno a loro volta preannunciato, per la prossima settimana, un documento preparatorio in vista della COSAC. Sullo stesso tema, poi, anche il senatore Magnalbò fornirà indicazioni, con particolare riferimento al settore agricolo.

Venendo, poi, a dare conto in merito alla tematica che egli si è incaricato di trattare, relativa al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, il presidente Bedin comunica di aver ricevuto dal presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea, onorevole Ruberti, alcune proposte di modifica tanto alla Dichiarazione n. 13, quanto al te-

sto del Trattato di Maastricht. Si tratta ora - prosegue il Presidente - di valutarne il contenuto, cui egli personalmente è favorevole, contenuto il quale mira allo scopo di ottenere dalla Commissione europea la trasmissione diretta e tempestiva ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, di tutti gli atti rilevanti per il processo legislativo da essa deliberati, affinché i Parlamenti nazionali dispongano di un termine minimo di quattro settimane per poterli esaminare prima che su di essi discuta e deliberi il Consiglio dei Ministri. Inoltre, aggiunge il Presidente, la Giunta dovrebbe assumere un orientamento circa la scelta dello strumento per realizzare tali obiettivi: se limitarsi ad una modifica della esistente Dichiarazione n. 13, oppure chiedere alla Conferenza intergovernativa di apportare al corpo del Trattato una modifica in tal senso.

Quanto, poi, alla nota posizione del Parlamento francese diretta ad attribuire un ruolo collettivo ai Parlamenti nazionali mediante l'istituzionalizzazione della COSAC, il Presidente non ritiene si tratti di una ipotesi cui la Giunta si possa allineare.

Comunica inoltre che la Delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea Nazionale francese ha approvato alcune proposte di emendamento al Trattato di Maastricht - a disposizione dei membri della Giunta - che intendono attribuire poteri accresciuti alla COSAC.

Il Presidente Bedin conclude ricordando che il sottosegretario Fassino si incontrerà con l'Ufficio di Presidenza allargato della Giunta domani mattina per fornire gli orientamenti del Governo sulle questioni all'ordine del giorno della COSAC di Dublino.

Il senatore BETTAMIO ha quindi la parola per dare brevemente conto del documento preparatorio su EUROPOL e lotta contro gli stupefacenti.

In relazione a tale argomento, il senatore Bettamio tiene a mettere in particolare evidenza che le funzioni di EUROPOL possono essere adeguatamente ricostruite soltanto inserendole nel contesto più generale dell'accordo di Schengen. Purtroppo - conclude il senatore Bettamio - tale accordo ratificato dall'Italia non ha potuto nel nostro Paese acquisire una dimensione operativa.

La senatrice SQUARCIALUPI con riferimento al sistema informativo di EUROPOL, nonché al funzionamento del Trattato di Schengen, mette in evidenza la necessità di una adeguata legislazione per la tutela della *privacy*. Quanto, poi, alle proposte relative al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, propone una riformulazione del testo di cui ha dato conto il presidente Bedin, nel senso di imporre alla Commissione europea di trasmettere ai Parlamenti nazionali tutti gli atti rilevanti per il processo normativo. Quindi non solo quelli deliberati, ma tutti quelli attinenti alle prime fasi del processo di formazione dei medesimi.

La senatrice Squarcialupi motiva tale sua richiesta di modifica facendo riferimento all'esigenza di controllare il processo decisionale della Commissione fin dal momento più precoce della sua formazione. Tale fase - aggiunge l'oratrice - è l'unica veramente suscettibile di essere influenzata dai Parlamenti nazionali.

Dopo aver richiesto uno studio sui poteri del Parlamento europeo, sui quali - a suo avviso - esiste una estesa disinformazione, conclude sottolineando la necessità che il nostro Paese migliori la propria capacità di presenza nelle trattative comunitarie, per meglio tutelare gli interessi nazionali.

Il senatore VERTONE concorda con tale ultima osservazione, aggiungendo che anche per quanto riguarda i rappresentanti del Governo occorrerebbe una più penetrante capacità di partecipare alle decisioni comunitarie.

Il senatore MONTICONE dichiara la propria riluttanza ad inserire direttamente nel testo del Trattato una norma *ad hoc* per il rafforzamento dei Parlamenti nazionali: teme infatti che tale operazione possa preludere ad una svolta di eccessivo appesantimento burocratico, mentre è sua convinzione che i Parlamenti nazionali debbano costruire a livello politico la loro presenza nel circuito informativo e decisionale dell'Unione europea.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1219) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva**

(Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il senatore MONTICONE il quale, con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge di cui il provvedimento propone la conversione, mette in luce che esso recepisce, attraverso regolamenti e conferendo al Governo una delega in tal senso, le direttive comunitarie volte alla liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni, adeguando in tal modo la realtà del nostro Paese alla politica comunitaria di settore.

Tuttavia - prosegue il relatore - non si prevede nel testo del decreto-legge il recepimento delle importanti direttive 94/46/CE, sulle comunicazioni via satellite e dell'altra 96/2/CE, che modifica la precedente direttiva 90/388/CEE in tema di liberalizzazione delle comunicazioni mobili e personali.

Si tratta di una carenza in parte colmata dal disegno di legge del Governo recante disciplina del sistema delle comunicazioni (A.S. 1138) tuttavia - osserva il relatore - la mancanza delle due direttive rende incompiuto il complessivo disegno di liberalizzazione sotteso al provvedimento in titolo.

Proseguendo nella propria esposizione il relatore, oltre ad auspicare una disposizione che preveda un esame parlamentare, in particolare della Giunta, della proposte di regolamento di attuazione delle direttive in questione, mette in luce l'esigenza di accompagnare la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione con disposizioni che consentano una adeguata tutela anche ai nuovi soggetti intermedi tra i singoli individui e la comunità civile.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore VERTONE sulle caratteristiche di tali soggetti intermedi, il relatore MONTICONE pur premet-



tendo che si tratta di una categoria concettuale ancora in corso di evoluzione, propone come ipotesi esplicativa la casistica sul diritto di accesso alle trasmissioni televisive.

Il relatore conclude ribadendo che l'occasione rappresentata dal disegno di legge in titolo deve riproporre la questione centrale del ruolo dei Parlamenti nazionali nelle decisioni comunitarie ed in particolare del ruolo e dei poteri della Giunta, la quale dovrebbe avere l'occasione di esaminare le direttive comunitarie nella fase della loro preparazione.

Il sottosegretario LAURIA assicura che le due direttive la cui carenza è stata segnalata dal relatore sono ben presenti al Governo e che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, un emendamento in tal senso è stato presentato dal relatore. Il rappresentante del Governo aggiunge che il provvedimento in esame è solo il primo passo verso una completa liberalizzazione del sistema e rappresenta un forte segnale all'interno di un disegno complessivo che richiederà un grosso impegno per essere portato ad integrale compimento. Condivide, inoltre, l'osservazione del relatore per quanto riguarda l'esigenza di un passaggio parlamentare degli schemi di regolamento di attuazione delle direttive comunitarie menzionate. È altresì sensibile alla questione relativa all'esistenza di nuovi soggetti di diritto intermedi, la cui posizione nella liberalizzazione delle telecomunicazioni dovranno essere attentamente studiati.

Conclude ricordando che il 27 settembre scorso il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una ulteriore direttiva sulle comunicazioni satellitari, mentre non è stato ancora possibile raggiungere l'accordo per una disciplina comunitaria dei servizi postali.

Il senatore NAVA sottolinea l'importanza di una adeguata tutela dei diritti dei soggetti intermedi.

Il senatore VERTONE, a sua volta, segnala la necessità di regolamentare caratteristiche e ammissibilità di tale processo.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda che già la direttiva 89/552/CEE recava indicazioni importanti per quanto riguarda le trasmissioni televisive.

La Giunta conferisce quindi al relatore mandato a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

**(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni***

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del RELATORE la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

**(1130) DE CORATO ed altri. Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni**

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del RELATORE la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo**  
**sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LAURICELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 14.45.*  
(A008 000, B81ª, 0001°)

Il presidente LAURICELLA, prima di porgere la parola all'onorevole Sales che interviene alla seduta in rappresentanza del governo, ricorda come la convocazione di oggi - che comunque si iscrive nel proposito della commissione di istituire un rapporto di stretta collaborazione e confronto con il governo con l'obiettivo di risolvere l'annoso problema dei finanziamenti per la ricostruzione dei territori colpiti 28 anni fa dal sisma - si è resa necessaria per il motivo che il Senato si appresta a convertire il decreto legge n. 450 del 30 agosto 1996. Ora in sede di esame da parte della commissione di merito, vale a dire la commissione bilancio, il senatore Figurelli ed altri parlamentari hanno riproposto un emendamento che era già stato, in sede di conversione del precedente decreto legge n. 344 del 1° luglio 1996, approvato sempre dalla commissione bilancio con il consenso di tutte le parti politiche e dello stesso governo. Si tratta di un emendamento che restituisce solo in parte, cioè per la cifra di 300 miliardi, i finanziamenti deliberati per la ricostruzione che, come dovrebbe essere noto, ammontavano a 3.100 miliardi fino al 1995 e che invece sono stati spesi solo per la somma di 2.272 miliardi.

Il PRESIDENTE inoltre vuole ricordare che oltre alle somme andate in economia ed in perenzione amministrativa, esistono cospicui residui che però sono tutti imputabili non ad opere effettuate dai privati bensì a lavori pubblici, in ordine ai quali continuano a persistere atteggiamenti di inerzia e chiusura burocratica.

Il sottosegretario SALES ricorda come il decreto delle aree depresse stanziava, su di un ammontare complessivo pari a lire 10.000 miliardi, la cifra di 3.000 miliardi destinati ad interventi per aree geografiche e settori.

In seno alla commissione bilancio egli aveva prospettato, a nome del governo, che i 300 miliardi venissero computati nella quota spettante alla regione Sicilia appunto per gli interventi di area. Questa strada peraltro si è rivelata nei giorni scorsi impraticabile perchè la Sicilia è l'unica regione a non aver presentato, entro la scadenza del 14 settembre, progetti validi. Bisogna anche aggiungere che i progetti pervenuti dalle altre regioni ammontano nel loro complesso a 44.000 miliardi, un livello che sorpassa ampiamente le disponibilità recate dal decreto legge n. 450.

Ritiene pertanto che il Parlamento e il Governo, al fine di evitare che ancora una volta vicende come quelle del Belice fungano da alibi per non occuparsi seriamente dei problemi dell'intero Mezzogiorno, debbano impegnarsi in una ricerca unitaria per approdare comunque ad una soluzione concreta.

Il Governo da parte sua assume l'impegno, ove l'emendamento presentato dal senatore Figurelli e da altri in commissione bilancio dovesse essere ripresentato in aula, ad accoglierlo nei limiti di un finanziamento di 100 miliardi. La cifra di 300 miliardi infatti equivarrebbe ad utilizzare il 10% dell'intero stanziamento recato dal decreto per interventi di area e settore, proporzione che sbilancerebbe troppo il decreto verso esigenze di natura particolare, anche se si iscrivono in una prospettiva che non può non essere condivisa.

Tuttavia il governo si impegna, per i restanti 200 miliardi, di individuare ulteriori fonti di finanziamento, quale potrebbe essere per esempio la tabella B allegata alla prossima finanziaria che sul capitolo 9001 prevede un accantonamento di 1.500 miliardi per il complesso delle aree depresse, mobilitabili sempre che intervengano nell'esercizio finanziario apposite norme approvative dei singoli stanziamenti.

Intervengono quindi i senatori LO CURZIO, BARRILE e LAURIA, ed i deputati LUCCHESI, Vice presidente della Commissione e MARTINELLI della Lega Nord, i quali danno atto, insieme al presidente LAURICELLA, all'onorevole SALES di aver svolto un intervento equilibrato dal quale si dimostra uno spirito di apertura alle esigenze, di vario segno, prospettate in seno alla commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**9<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI in sostituzione della relatrice designata Mazzuca Poggiolini: egli propone un parere non ostativo, dopo aver ricordato l'esame svolto in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.

La Sottocommissione conviene.

**(1380) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Sottocommissione pronuncia un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

**(1381) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il presidente DIANA ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, riguardo al disegno di legge in esame.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno approfondire il trattamento riservato ai professionisti, nell'ambito del lavoro autonomo.

Al fine di approfondire tale questione, si conviene di rinviare ad altra seduta la formulazione del parere.

**(1347) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore DIANA ricorda il parere favorevole reso sul precedente decreto, illustra le modifiche introdotte in sede di reiterazione e propone di confermare la valutazione positiva della Sottocommissione, che si pronuncia in tal senso.

**(1346) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in luogo della relatrice designata Mazzuca Poggiolini: egli ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

La relatrice PASQUALI illustra il contenuto del decreto-legge e delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(828) Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Pinggera, il presidente DIANA propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

**(891) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di esprimere un parere favorevole.

**(894) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Concorde il relatore MAGGIORE, la Sottocommissione pronuncia un parere favorevole.

**(977) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 settembre 1992**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta conforme della relatrice PASQUALI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI propone un parere favorevole e la Sottocommissione consente.

**(1026) Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Pinggera, il presidente DIANA propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**(1028) Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J 11, comma 2 del Trattato sull'Unione europea**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

**(1108) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Concorde il relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(1213) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA, in sostituzione del relatore designato Pinggera, propone un parere favorevole: la Sottocommissione consente.

**(82) DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

(Parere su emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(641) DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali**

**(1059) BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

La relatrice PASQUALI riferisce congiuntamente sui disegni di legge e propone un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(799) BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La relatrice DENTAMARO illustra il contenuto del disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.



**(929) MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni**

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge, proponendo un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1137) BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore DIANA propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(1150) MULAS ed altri. - Norme per la tutela della dignità degli uomini e delle donne nei luoghi di lavoro**

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

**(1164) MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA sostituisce la relatrice designata Mazzuca Poggiolini e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(946) Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente**

(Parere su testo ed emendamenti alla 13ª Commissione: favorevole con raccomandazione)

Riferisce il relatore ANDREOLLI, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI rileva che gli emendamenti concernenti il comma 2 dell'articolo 1, renderebbero necessario riconsiderare il comma 3 dello stesso articolo.

Con tale segnalazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

**(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole integrato da una osservazione concernente la necessità di salvaguardare le prerogative delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**GIUSTIZIA (2ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**9ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Senese ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge e documenti deferiti:

*alle Commissioni 10ª e 13ª riunite:*

**(1240) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 1ª Commissione:*

**(1273) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore:** rinvio dell'emissione del parere;

**(782) PIERONI ed altri: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica:** rinvio dell'emissione del parere;

**(Doc. XXII, n. 14) MARTELLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti no profit:** rinvio dell'emissione del parere;  
(R162 000, C01ª, 0001º)

**(895) Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 3ª Commissione:*

**(891) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992:** parere favorevole con osservazioni;

**(977) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992:** parere favorevole;

**(978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974:** parere favorevole;

**(1108) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995:** parere favorevole;

*alla 6ª Commissione:*

**(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n.456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 8ª Commissione:*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni:** rinvio dell'emissione del parere;

**(339) PASSIGLI: Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1130) DE CORATO ed altri: Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 10ª Commissione:*

**(637) WILDE ed altri: Disciplina della subfornitura industriale:** rinvio dell'emissione del parere;

**(644) TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti fra grandi imprese e subfornitori:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12ª Commissione:*

**(798) SALVATO: Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico:** rinvio dell'emissione del parere;

**(982) BERNASCONI: Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** rinvio dell'emissione del parere.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**6<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1213) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993: parere favorevole con raccomandazione;**

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole con raccomandazione.**

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**5<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili:** parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(967) Vegas ed altri - Riforma del bilancio dello Stato:** parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1244) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996:** parere favorevole con osservazioni.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1996

**9<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(891)** *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992: parere favorevole;*

**(894)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990: parere favorevole;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1348)** *Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996: parere favorevole con osservazioni.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)  
(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1240).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 14,30*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure



di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (1236).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

III. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996 (895).

*In sede consultiva*

## I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
  - Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
-

**GIUSTIZIA (2ª)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15,45*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LUBRANO DI RICCO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (508).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (740).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (741).
- SENESE ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (826).
- BUCCIERO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (910).
- CALLEGARO e CENTARO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio (934).
- GASPERINI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio (981).
- GRECO. - Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale (1007).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

III. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).

- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame del disegno di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).

IV. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 8).
  - Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1996 (n. 33).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 12*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge e relativi emendamenti:

- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
  - Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1348).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIENZA ed altri. - Norme sulla libertà e sull'autonomia delle scuole (1169).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- BUCCIARELLI ed altri. - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (806-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1219).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1347).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

## III. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica Amministrazione (1275).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 14,30*

*In sede consultiva*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

## II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

- Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23 e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti

di ricerca e sperimentazione agraria (1377) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (34).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).



## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 16*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).

## II. Esame del disegno di legge:

- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).
-

---

---

**GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 17*

Parere al Presidente su uno schema di circolare in merito alla istruttoria legislativa nelle Commissioni.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 18*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Giovedì 3 ottobre 1996, ore 12*

Votazioni per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---



